

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

281° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 8 APRILE 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	8
2 ^a - Giustizia	»	31
3 ^a - Affari esteri	»	53
5 ^a - Bilancio	»	58
7 ^a - Istruzione	»	61
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	69
10 ^a - Industria	»	75
11 ^a - Lavoro	»	105
12 ^a - Igiene e sanità	»	112

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 9 ^a (Agricoltura)	<i>Pag.</i>	3
9 ^a (Agricoltura) e 10 ^a (Industria)	»	7

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	133
RAI-TV	»	136
Sul ciclo dei rifiuti	»	160
Infanzia	»	162

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	178
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	183
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	185
10 ^a - Industria - Pareri	»	193
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	194
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	»	195

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	196
-------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 6^a e 9^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Contento e per le politiche agricole e forestali Delfino.*

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2131) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE e alle scommesse ippiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile scorso.

Il presidente PEDRIZZI rammenta che non è ancora chiusa la discussione generale e che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si sono svolte le audizioni dei rappresentanti delle categorie e degli enti interessati al provvedimento.

La senatrice DE PETRIS, rilevato come le audizioni abbiano consentito di evidenziare i nodi ancora irrisolti dall'intervento del Governo, sottolinea la propria netta contrarietà alle misure in esame nella parte, in particolare, in cui introducono una sostanziale sanatoria tributaria in quanto esse, similmente ad altri provvedimenti di clemenza, costituiscono una indiretta istigazione ai contribuenti ad eludere gli obblighi fiscali e creano ingiuste discriminazioni tra differenti categorie di cittadini. Le disposizioni del decreto-legge in esame, infatti, creano artificiosamente tre distinte situazioni nell'ambito della categoria dei concessionari delle scommesse ippiche: un ristretto gruppo di concessionari ai quali non sono indirizzate le

norme del provvedimento, un gruppo più ampio destinatario solo in parte delle agevolazioni previste ed una fascia residuale che beneficia di tutta la gamma delle facilitazioni contemplate nel decreto-legge.

Il provvedimento rischia, in sostanza, di lasciare irrisolti i problemi finanziari dell'UNIRE e quelli più ampi dell'intero settore dei giochi. Anche alla luce delle difficoltà emerse nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse, sarebbe stato auspicabile un intervento più ampio di riordino complessivo del settore, atto, in particolare, a favorire l'innovazione in materia di giochi.

L'oratrice esprime altresì dubbi sulla forma di copertura finanziaria degli oneri previsti dal provvedimento – sulla cui quantificazione esprime perplessità – in quanto l'istituzione di nuovi concorsi appare essere una fonte aleatoria di maggiori entrate e quindi inadatta a reperire le risorse necessarie a coprire gli oneri recati dal provvedimento.

Da ultimo, segnala come restino altresì irrisolte le problematiche relative al trattamento degli animali, nell'ambito delle attività vigilate dall'UNIRE. A tal fine l'oratrice auspica l'adozione di un apposito codice di comportamento e la relativa finalizzazione di un'adeguata quota delle risorse recate dal provvedimento, preannunciando la presentazione di emendamenti allo scopo.

Il senatore EUFEMI rammenta brevemente le vicende che hanno determinato l'intervento governativo attuato con il decreto-legge in esame. Egli ricorda, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 8 della legge finanziaria 2003 recava disposizioni che consentivano ai concessionari delle scommesse, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e il pagamento di un importo pari al 20 per cento delle imposte non versate, di definire i versamenti relativi all'imposta unica sulle scommesse, ai corrispettivi minimi garantiti e alle quote di prelievo.

In sede di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 venne poi introdotto dalla Camera dei Deputati l'articolo 5-ter con il quale il citato secondo comma dell'articolo 8 è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2003. Nonostante forti le perplessità di costituzionalità avanzate dalla Commissione Affari costituzionali sull'abrogazione con effetto retroattivo disposta dall'articolo 5-ter il rispetto della scadenza del termine costituzionalmente previsto per la conversione impedì una nuova modifica del decreto. A fronte di tale esigenza fu pertanto accolto dal Governo ed approvato un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo a presentare in via d'urgenza una iniziativa legislativa diretta a ripristinare con la massima sollecitudine lo *status quo ante* l'intervento abrogativo.

Il decreto-legge in esame avrebbe pertanto dovuto costituire l'occasione per dare seguito a tale strumento di indirizzo. Nel testo del decreto-legge in esame, in realtà, non si rinvennero le disposizioni che conducono al ripristino della situazione precedente alla approvazione dell'articolo 5-ter, né si rinvennero disposizioni che facciano salvi gli effetti dei versamenti effettuati dai concessionari in presenza della norma di cui al citato articolo 8 della legge finanziaria per il 2003.

La relazione ministeriale infatti nulla dice a proposito degli altri profili determinati a seguito della approvazione del predetto articolo 5-ter, come, per esempio, sui versamenti legittimamente eseguiti in vigore del citato articolo 8 della legge finanziaria per il 2003, ovvero per quanto riguarda il contenzioso amministrativo apertosi con la conversione del decreto-legge n. 282.

Il presidente PEDRIZZI dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore GIRFATTI, dopo aver rammentato le considerazioni già formulate in sede di relazione illustrativa, ribadisce come il provvedimento rappresenti, nell'ambito delle condizioni poste, un'idonea soluzione ai problemi finanziari dell'UNIRE ed una risposta, sia pure non esaustiva, come segnalato dal senatore Eufemi, agli indirizzi contenuti nell'ordine del giorno del 18 febbraio 2003 cui ha fatto esplicito riferimento lo stesso senatore Eufemi. Nel preannunciare, comunque, proposte emendative volte a ampliare la portata del provvedimento, rinvia alle considerazioni del rappresentante del Governo in ordine alle perplessità formulate in merito ai profili di copertura finanziaria ed ai paventati rischi di discriminazione soggettiva recati dal provvedimento.

Il senatore AGONI, relatore per la 9^a Commissione, nell'associarsi alle considerazioni testé formulate dal senatore Girfatti, auspica che le richieste della senatrice De Petris in ordine alla destinazione di idonee risorse per l'adempimento dei compiti dell'UNIRE, anche in merito alla tutela del benessere degli animali, possano essere soddisfatte nel corso dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario DELFINO auspica che gli interventi previsti nel decreto-legge e più prettamente di competenza del dicastero agricolo, possano costituire il primo passo per ulteriori misure a sostegno dell'UNIRE.

Il sottosegretario CONTENTO riepiloga in premessa le vicende che nel tempo hanno determinato le condizioni per l'attuale intervento del Governo. In particolare, rammenta come già nel corso della precedente legislatura l'Esecutivo aveva adottato un provvedimento di sospensione del pagamento delle somme dovute dai concessionari delle scommesse in relazione alle difficoltà emerse a far fronte alle obbligazioni contratte in fase di aggiudicazione delle concessioni. I provvedimenti successivamente intervenuti non hanno comunque consentito di dare una soluzione definitiva al problema dell'equilibrio finanziario dell'UNIRE. Il decreto, pertanto, consente di ridurre l'esposizione dell'UNIRE verso gli istituti bancari, permettendo altresì di destinare risorse aggiuntive a sostegno dell'UNIRE, e garantire per il futuro l'attività dei concessionari. L'intervento del Governo, sebbene sia eminentemente indirizzato al settore delle scommesse ippiche, non esclude peraltro una successiva riflessione più approfondita, e già in corso, sulla più ampia problematica delle scommesse sportive, set-

tore nell'ambito del quale occorre comunque valutare i margini di praticabilità di interventi analoghi, alla luce del diverso andamento di tale mercato. Del resto, una misura di favore per i concessionari delle scommesse sportive, dovrebbe essere bilanciata – come richiesto dal CONI – da un ampliamento della rete di vendita. In ordine alla segnalata mancata corrispondenza tra l'ambito dell'intervento governativo e la portata dell'ordine del giorno a suo tempo accolto dal Governo, il Sottosegretario ricorda sia la sostanziale inapplicabilità del comma 2 dell'articolo 8 della legge finanziaria per il 2003, sia i dubbi di costituzionalità emersi in riferimento a tale norma. Per il primo profilo, puntualizza la problematicità di una misura di clemenza tributaria a favore di soggetti che rivestono la posizione di sostituti d'imposta la quale giustifica – alla luce del principio di ragionevolezza, – anche la abrogazione retroattiva. Nel segnalare, infine, come il complesso delle misure previste dal provvedimento corrisponda agli accordi raggiunti con i concessionari e possa rappresentare quindi un giusto temperamento di tutte le esigenze, il Sottosegretario si riserva di valutare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori interventi correttivi sia per quanto concerne i termini per il versamento delle somme che per quanto riguarda gli interessi dovuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e Produzione agroalimentare)

10^a (Industria, commercio, turismo)

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, e successive modifiche, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (n. 186)

(Parere ai Ministri delle politiche comunitarie, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente RONCONI, constatata la mancanza del numero legale necessario per procedere alla discussione del provvedimento in titolo, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

259^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.**La seduta inizia alle ore 15,55.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In conformità a quanto convenuto nella riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 982, istitutivo dell'Ordine al «merito del giornalismo italiano», e con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 2146, in materia di provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti, approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2155) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguuto e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore nella seduta precedente, favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

(2155) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore STIFFONI, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, ricorda che analoghi provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo in passato sono stati esaminati con favore, anche al fine di tutelare lo svolgimento delle attività economiche nelle zone costiere interessate.

Osserva, inoltre, che le disposizioni in esame possono ricondursi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché alla competenza concorrente in materia di tutela della salute.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.

La Commissione passa ad esaminare gli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore VITALI ringrazia i senatori che hanno ripreso le proposte da lui illustrate in sede di discussione generale, tratte tutte da una bozza di provvedimento a suo tempo concordata fra il Governo e le organizzazioni rappresentative degli enti locali. Illustra dettagliatamente l'emendamento 1.0.3, soffermandosi in particolare sulla revisione del patto di stabilità interno proposta con i commi 14 e 15, allo scopo di correggere l'anomalia contenuta nella legge finanziaria per il 2002, per cui ai fini del rispetto del suddetto patto verrebbero calcolate le funzioni trasferite da parte dello Stato ma non i trasferimenti relativi alle funzioni trasferite, nonché di considerare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002-2003.

Dà conto, quindi, degli emendamenti 1.0.5 e 1.0.4, volti ad attenuare l'aggravio finanziario che si determinerebbe a carico delle province in conseguenza dell'articolo 31, comma 12, della legge finanziaria per il 2003, che ha stabilito le procedure per provvedere al completamento delle riduzioni dei trasferimenti.

Il senatore VILLONE illustra l'emendamento 1.0.2, volto a precisare la norma di cui all'articolo 268-*bis* del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che ha introdotto la procedura straordinaria per il rientro dalla situazione di dissesto degli enti locali, nonché a stabilire che le stesse disposizioni si applicano agli enti che abbiano concluso la procedura di risanamento, per quanto concerne i debiti riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro l'anno antecedente a quello in cui il bilancio è stato riequilibrato o comunque ad essi pertinenti, ove non siano accertati successivamente alla chiusura del dissesto. Osserva, in proposito, che le lungaggini giudiziarie potrebbero implicare che il momento dell'accertamento definitivo del debito si verifichi oltre la data del risanamento dell'ente locale. Se non si provvedesse nel senso proposto dall'emendamento, potrebbe determinarsi la conseguenza paradossale che l'ente locale sia indotto per prudenza a preferire che la procedura di dissesto non sia dichiarata conclusa.

Il senatore BOSCETTO dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore FALCIER rileva, in premessa, che per alcune delle disposizioni recate dagli emendamenti in esame, anche se producono i loro effetti già nell'esercizio 2003, non potrebbe riconoscersi la natura di necessità e urgenza propria del decreto-legge da convertire.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.2, 1.1 e 1.3. Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.2, si esprime favorevolmente sui commi 1, 2 e 3 dell'articolo 268-*ter* da esso proposto (corrispondenti, pur in ordine diverso, al successivo emendamento 1.0.1), mentre invita a ritirare il comma 4, che introduce una norma a regime, ulteriore rispetto alla disciplina della procedura straordinaria stabilita dall'articolo 268-*bis* dell'ordinamento degli enti locali.

Quanto all'emendamento 1.0.3, dei senatori Vitali e altri, osserva che molte delle disposizioni che vi sono contenute corrispondono ad altrettanti emendamenti del senatore Boschetto: si esprime favorevolmente sui commi 1 e 2 (corrispondenti all'emendamento 1.0.26), sui commi 3, 4 e 5 (corrispondenti all'emendamento 1.0.27), sul comma 6 (corrispondente all'emendamento 1.0.32), sul comma 7, sui commi 8, 9 e 10 (corrispondenti all'emendamento 1.0.21) e sul comma 11 (corrispondente all'emendamento 1.0.29). Invita a ritirare i commi 12 e 13, che sono già vigenti, in quanto contenuti nel decreto-legge n. 52 del 2003, in attesa di conversione in legge. Esprime parere favorevole anche sul comma 14, corrispondente agli emendamenti identici 1.0.6 e 1.0.30, nonché alla prima parte dell'emendamento 1.0.22; sul comma 15, corrispondente alla seconda parte dell'emendamento 1.0.22, esprime un parere favorevole limitatamente alla lettera *c*). Si riserva quindi di pronunciarsi sul comma 16 dopo il parere da parte della Commissione bilancio.

Il sottosegretario D'ALÌ fa presente che il parere del Governo è comunque condizionato alla conclusione dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione bilancio. Ritiene comunque che la necessità e l'urgenza delle proposte di modifica in esame presso la Commissione siano per lo più giustificate dallo stretto legame con l'approvazione dei bilanci preventivi per il 2003 da parte degli enti locali.

Esprime, quindi, un parere conforme a quello del relatore. In particolare, condivide la proposta di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'emendamento 1.0.2, identici nella sostanza all'emendamento 1.0.1, che fornisce la puntuale interpretazione della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis dell'ordinamento degli enti locali. Quanto al comma 4 dell'emendamento 1.0.2, volto ad estendere la medesima procedura agli enti usciti dalla situazione di dissesto per atti e fatti pregressi, ritiene necessario un approfondimento per valutare gli effetti negativi di una norma siffatta, in termini di sacrificio dei creditori degli enti locali.

Riguardo all'emendamento 1.0.3, osserva che i commi 1 e 2 intervengono nella materia dei controlli, prevedendo l'applicazione delle disposizioni introdotte in via transitoria in attesa della piena attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione.

Con riferimento al comma 3, ricorda che la copertura finanziaria della norma, riguardante gli enti locali delle regioni Molise e Puglia, recentemente colpiti dal terremoto, è già assicurata con risorse di competenza del Ministero dell'interno.

Relativamente ai commi 8, 9 e 10, sottolinea che si tratta della rimodulazione dei fondi già stanziati, per cui non si determinano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si associa poi all'invito a ritirare i commi 12 e 13, il cui contenuto è già compreso nelle disposizioni di cui al decreto-legge n. 52, già citato dal relatore. Quanto al comma 15, il Governo è favorevole limitatamente alla lettera *c*), mentre rileva che le lettere *a*) e *b*) necessitano di copertura finanziaria, come conferma il contenuto del successivo comma 16. Si riserva pertanto di pronunciarsi in merito a seguito del parere della Commissione bilancio.

Il senatore VITALI esprime soddisfazione per il positivo accoglimento delle sue proposte di modifica da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Per quanto concerne l'emendamento 1.0.3, rinuncia ai commi 12 e 13, in quanto già inseriti in altro provvedimento e auspica che sulle lettere *a*) e *b*) del comma 15 possa determinarsi un parere favorevole a seguito dell'esame di tali disposizioni da parte della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2150

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.4

TURRONI

Al comma 1, sostituire la parola: «deliberazione» con la seguente: «discussione».

1.5

TURRONI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «da parte degli enti locali».

1.2

TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 maggio 2003» con le seguenti: «31 maggio 2003».

1.1

TURRONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il bilancio di previsione è in ogni caso preceduto dalla presentazione del piano pluriennale degli investimenti, che deve essere deliberato entro il 30 aprile».

1.3

TURRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'elenco dei lavori previsti dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve essere redatto e deliberato entro e non oltre il 30 aprile 2003».

1.0.2

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. Dopo l'articolo 268-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

"Art. 268-ter. – (*Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis*). – 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo, nella misura che con la stessa procedura è definita.

2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del comma 5 anzidetto.

3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti in detto articolo, per gli enti che di esse si avvalgono o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme né limitazione all'attività del tesoriere. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 dello stesso articolo 268-bis e

comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministero dell'interno di cui allo stesso articolo 268-*bis*.

4. Le stesse disposizioni dettate nei precedenti commi si applicano agli enti già dissestati che abbiano concluso la procedura di risanamento, per quanto concerne i debiti riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato o comunque rispetto ad essi pertinenti, ove anche questi debiti siano accertati successivamente alla chiusura del dissesto. A questi fini gli enti possono avvalersi della procedura di cui al comma 5 dell'articolo 268-*bis*».

1.0.1

LAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. Dopo l'articolo 268-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

"Art. 268-*ter*. – (*Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis*). – 1. Nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nell'articolo 268-*bis*, comma 5, per gli enti che si avvalgono della procedura di cui al comma 1 dello stesso articolo, o comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme né limitazione all'attività del tesoriere. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 dello stesso articolo 268-*bis* e, comunque, entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-*bis*.

2. Per gli enti indicati nel comma 1, i debiti comunque riferiti ad atti e fatti avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato vanno presi in conto ai fini delle procedure di cui al comma 4 dell'articolo 268-*bis*. Essi debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo, nella misura che con la stessa procedura sarà definita.

3. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-*bis*, comma 5, non è consentito procedere all'assegna-

zione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme maggiori rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del comma 5 anzidetto."».

1.0.3

VITALI, BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, TURRONI, PETRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato testo unico, si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.

3. A valere sulle risorse aggiuntive di cui all'articolo 31, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2003, agli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14, 15 novembre 2002, e 9 gennaio 2003 è attribuita, nei limiti di due milioni di euro, una maggiorazione del 30 per cento dei trasferimenti erariali correnti spettanti per l'anno 2002 al lordo della riduzione derivante dall'attribuzione della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

4. A favore degli enti locali di cui al comma 1 è disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell'interno relativi a trasferimenti erariali a favore degli enti locali.

6. All'articolo 7-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è aggiunto, dopo il comma 1, il seguente:

"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari."

7. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall'articolo 28, comma 6, capoverso, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «con decreto di natura non regolamentare del» sono inserite le seguenti: «Ministro dell'interno, di concerto con il».

8. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.

9. Qualora comuni superiori a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono fissati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

10. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

11. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali più aggiornati forniti dall'ISTAT.

12. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di base dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), previsto dall'articolo 2-quater del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con decreto del Ministro dell'interno del 23 aprile 2002.

13. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive e degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione, può avvalersi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle forme di finanziamento previste dalle lettere a), b) e c) del quarto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della produzione e dell'emissione della carta d'identità elettronica.

14. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".

15. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003.";

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003.";

c) al comma 17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato.".

16. All'onere derivante dall'attuazione dal presente articolo, valutato in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.26

BOSCHETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario 2003, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003, anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico».

1.0.27

BOSCHETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. A valere sulle risorse aggiuntive di cui all'articolo 31, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2003, agli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, in data 15 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002, e in data 9 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2003, è attribuita, nei limiti di due milioni di euro, una maggiorazione del 30 per cento dei trasferimenti erariali correnti spettanti per l'anno 2002, al lordo della riduzione derivante dall'attribuzione della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

2. A favore degli enti locali di cui al comma 1 è disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili, come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme

anticipate, da erogare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell'interno, relativi a trasferimenti erariali a favore degli enti locali».

1.0.20

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

(Modifiche al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 7-*bis* del testo unico, introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è aggiunto, dopo il comma 1, il seguente:

«1-*bis*. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari».

2. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall'articolo 28, comma 6, capoverso, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare del" sono inserite le seguenti: "Ministro dell'interno, di concerto con il"».

1.0.32

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. All'articolo 7-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in-

trodotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari."».

1.0.21

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.

2. Qualora comuni superiori a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal regolamento del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono fissati considerando tali enti come comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

3. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso».

1.0.29

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali più aggiornati, forniti dall'ISTAT.».

1.0.22

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

(Patto di stabilità)

1. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "del comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".

2. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003";

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003";

c) al comma 17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato"».

1.0.6

VITALI, BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, TURRONI, PETRINI

1.0.30

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2"».

1.0.7

VITALI, BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, TURRONI, PETRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1- ...**

1. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003";

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003".

2. All'onere derivante dall'attuazione dal presente articolo, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.12

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

(Patto di stabilità: esclusione entrate e spese eccezionali)

1. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla lettera d), si propone di sostituire le parole: "a quelle eccezionali derivanti esclusivamente" sino alla fine del periodo, con le parole: "e le entrate e le spese che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità"».

1.0.11

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

(Patto di stabilità: esclusione funzioni trasferite)

1. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere la seguente lettera:

"e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nonché le spese con vincolo di destinazione finanziate con i trasferimenti di cui alla precedente lettera a) nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali"».

1.0.14

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

(Patto di stabilità-sanzioni)

1. Il comma 15 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione supe-

riore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, lo Stato recupera nei confronti di predetti enti, nell'anno successivo, l'entità finanziaria dello scarto, operando sia sui trasferimenti che sulle risorse derivanti dalle compartecipazioni e dal gettito di tributi nazionali assegnati agli enti locali territoriali.

In sede di Conferenza unificata possono essere definite d'intesa fra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno e rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, ulteriori sanzioni ed anche agevolazioni"».

1.0.8

VITALI, BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, TURRONI, PETRINI

1.0.33

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo."».

1.0.5

VITALI, BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, TURRONI, PETRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. Il comma 12 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 400 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante parziale

utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- c) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- d) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- f) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- m) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- n) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

1.0.4

VITALI, BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, TURRONI, PETRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. All'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituita dalla seguente: "Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si sono operate in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti, si provvede con le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133";

b) la lettera b) è soppressa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 300 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- c) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- d) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- f) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649;
- m) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- n) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».
-

1.0.9

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. Sono destinati alle unioni di comuni ulteriori 30 milioni di euro. Conseguentemente in tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti alla voce "legge n. 468 del 1978", articoli 9-ter: Fondo di riserva, sono ridotti di 30 milioni di euro relativamente all'anno 2003».

1.0.10

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. Ai fini del concorso dello Stato alla copertura degli oneri contrattuali eccedenti il riferimento al tasso di inflazione programmato e al recupero dello scarto tra il medesimo e il tasso di inflazione reale, il fondo

ordinario dei trasferimenti degli enti locali territoriali è incrementato a partire dall'anno 2003 di 300 milioni di euro.

2. Conseguentemente in tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti alla voce "legge 468 del 1978", articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente (4.1.5.2-Altri fondi di riserva – cap 3003), sono ridotti di 300 milioni di euro per anno a partire dal 2003».

1.0.13

BOSchetto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

(Patto di stabilità: criteri per inadempienza)

1. Si considerano inadempienti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2002 solo i Comuni che non hanno realizzato l'obiettivo previsto dal comma 1 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

1.0.15

BOSchetto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

(Estinzione anticipata mutui cassa DD PP)

1. Gli enti locali territoriali possono estinguere anticipatamente, senza penali, i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti».

1.0.16

BOSCHETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

(Mutui cassa-ricontrattazione)

1. Gli enti locali territoriali possono trasformare in un nuovo mutuo a durata trentennale e con il tasso corrente praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti all'atto della richiesta della trasformazione, i mutui contratti con la medesima entro il 31 dicembre 2002.

2. Conseguentemente alla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce "legge n. 468 del 1978" – articolo 9-ter, Fondo di riserva – ridurre a partire dall'anno 2003, gli importi di 100 milioni di euro per anno».

1.0.17

BOSCHETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

(Mutui cassa-modifica dei tassi)

1. La Cassa Depositi e Prestiti, a richiesta dei singoli enti locali territoriali, procederà a variare il tasso di interesse praticato sui mutui concessi agli enti locali territoriali, da fisso a variabile e viceversa».

1.0.18

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

(Norme di interpretazione autentica)

1. Sono esclusi dai vincoli previsti dall'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in quanto esclusi dal patto di stabilità interno».

1.0.19

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

(TARSU scuole)

1. Ai fini del pagamento della TARSU da parte delle scuole statali è istituito un fondo, a partire dal 2003, presso il Ministero dell'istruzione, con un ammontare annuo di 40 milioni di euro.

2. Detto fondo è ripartito secondo criteri e modalità proposti dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza Stato-Città. Entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge è emanato uno specifico decreto attuativo del Ministero dell'istruzione».

1.0.24

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. All'articolo 4, comma 2-*undecies*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, in legge 22 novembre 2002, n. 265, sono soppresse le parole da: "10-*bis*" a "bilancio dello Stato"».

1.0.23

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. All'articolo 4, comma 2-*undecies*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, in legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: "10-*bis*. Entro il 31 dicembre 2002", sono sostituite dalle seguenti: "10-*bis*. Entro il 31 dicembre 2003"».

1.0.28

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ...

1. Le disposizioni del comma 11 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui demandano a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione di criteri e limiti alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003 da parte delle autonomie regionali e locali, si intendono nel senso che gli "altri enti locali" destinatari dei suddetti decreti sono quelli indicati nell'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione dei comuni.».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

209^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano e per i beni e le attività culturali Pescante.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2145) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 1° aprile scorso.

Prende la parola il senatore FASSONE il quale si sofferma sui profili di compatibilità della soluzione adottata con le modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto-legge in conversione all'articolo 8 della legge n. 401 del 1989, rispetto al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione. E' noto infatti che i casi eccezionali di necessità e di urgenza indicati tassativamente dalla legge – cui fa riferimento la citata disposizione costituzionale – sono stati dal legislatore ricondotti innanzitutto alla nozione di flagranza così come definita dall'articolo 382 del codice di procedura penale, ai sensi del quale è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato, ovvero chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone o viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Ciò premesso, sono però rinvenibili nell'ordinamento alcune disposizioni speciali, che individuano casi di necessità e di urgenza che consentono la restrizione della libertà personale sulla base dell'iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza anche al di fuori della nozione di flagranza; si pensi ad esempio alle ipotesi di cui

agli articoli 7-ter e 9 della legge n. 1423 del 1956 ovvero a quelle di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 1991 con riferimento a chi si è reso responsabile del reato di evasione di cui all'articolo 385 del codice penale. Il testo in esame si colloca in questa prospettiva, e la formulazione del capoverso 1-ter individua alcuni elementi – si tratta in particolare della documentazione video-fotografica ovvero di altri elementi oggettivi, con esclusione quindi di dichiarazioni di tipo testimoniale – che consentono di collegare in modo inequivocabile l'autore al fatto commesso, determinando così un presupposto sostanzialmente assimilabile a quello della flagranza. Si tratta quindi di una soluzione che sembra non prestarsi ad obiezioni di legittimità costituzionale, rispetto alla quale va inoltre giudicato favorevolmente il carattere sperimentale con il quale è stata introdotta. A quest'ultimo proposito riterrebbe auspicabile l'approvazione di un ordine del giorno che impegnasse il Governo a riferire, dopo un anno dall'entrata in vigore della nuova normativa, sugli esiti della prima fase di applicazione della stessa.

Il senatore Fassone conclude quindi il proprio intervento soffermandosi sul capoverso 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo, e sottolinea come tale disposizione consenta l'applicazione delle misure coercitive in deroga ai soli limiti di pena previsti dall'articolo 274, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, dovendo pertanto ritenersi richiesta la sussistenza degli altri elementi indicati dalla norma in questione perché si possa disporre l'applicazione delle misure medesime.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara chiuso il dibattito.

Interviene in sede di replica il relatore DELOGU il quale, dopo aver richiamato ed aver fatte proprie le osservazioni svolte dal senatore Luigi Bobbio nell'ultima seduta, raccomanda in ogni caso l'approvazione del provvedimento in titolo. Si sofferma poi sulle problematiche oggetto dell'intervento del senatore Fassone, intervento che egli condivide ritenendo anch'egli che la possibilità per il legislatore di prevedere in determinate ipotesi la possibilità dell'arresto anche al di fuori dei casi di flagranza sia senz'altro coerente con il vigente quadro ordinamentale.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

(817) GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il presidente Antonino CARUSO introduce l'esame facendo presente che è pervenuta una richiesta di audizione del presidente del Consiglio nazionale del notariato, la quale va ad aggiungersi all'analogha richiesta del

presidente della Cassa nazionale del notariato della quale si è dato conto nell'ultima seduta.

Ricorda in via preliminare che il senatore Centaro, oggi assente, aveva espresso perplessità in merito all'audizione da ultimo citata, in quanto la stessa potrebbe offrire un non auspicabile segnale di accelerazione dei lavori.

Interviene il relatore CONSOLO, il quale, dopo aver ribadito il convinto e personale sostegno all'iniziativa in esame, già espresso nella relazione illustrativa che con l'occasione ricorda, si interroga sull'utilità delle audizioni in discussione in quanto non è chiaro quali elementi nuovi le stesse possano offrire alla Commissione. Con molta probabilità – osserva il relatore Consolo – da un lato i notai esprimeranno contrarietà all'iniziativa per la ragione che la stessa priva la categoria di talune competenze, dall'altro gli avvocati manifesteranno adesione al disegno di legge per la ragione opposta. Osserva poi che l'orientamento favorevole alle audizioni, che va delineandosi in Commissione, rischia di avere un effetto obiettivamente dilatorio contrario al corretto svolgimento delle funzioni della Commissione come definite dalla Costituzione e dal Regolamento.

Il relatore Consolo conclude affermando che, al fine di far sì che il disegno di legge in titolo proceda normalmente nel suo cammino parlamentare, è bene che i capi gruppo della maggioranza decidano se sussistono le condizioni politiche per andare avanti nell'esame dell'iniziativa.

Interviene il senatore BUCCIERO il quale, condividendo l'impressione che si stiano ponendo in essere tentativi di ritardare l'esame del disegno di legge, ricorda che l'iniziativa può vantare, a differenza di molte altre, il sostegno di un numero molto elevato di sottoscrittori, ben 130, ai quali deve essere attribuito il giusto rilievo evitando qualsiasi sospetto di condizionamento esterno dei lavori.

Il senatore BOREA, ricorda di essere uno dei firmatari del disegno di legge e coerentemente preannuncia il voto favorevole del Gruppo UDC sullo stesso, rimettendosi poi alla valutazione della Commissione circa l'opportunità di dar corso alle audizioni.

Il senatore BUCCIERO interviene nuovamente per rappresentare il rischio che, disponendo le audizioni in discussione, si offra l'occasione per ulteriori richieste, con conseguenze non prevedibili e non auspicabili.

Interviene il senatore GIULIANO il quale, dopo aver manifestato apprezzamento per le parole, a suo avviso, responsabili ed equilibrate del relatore, ricorda che l'inadeguatezza del numero dei notai è evidente alla stessa categoria notarile. E' questo un dato che gli stessi notai non contestano, trattandosi di un numero scandalosamente inferiore alle esigenze poste dai numerosi ed importanti compiti che la legge affida alla categoria.

Quanto alle disposizioni del disegno di legge in titolo che attribuiscono nuove funzioni agli avvocati, il senatore Giuliano sottolinea che rispetto ad esse deve essere effettuata una scelta di natura politica, ricordando in proposito la contrarietà dei notai alle nuove disposizioni, in quanto le stesse finirebbero per attribuire agli avvocati la qualifica – assai cara alla categoria notarile – di pubblici ufficiali.

Pur non contrario in linea di principio alle audizioni – conclude il senatore Giuliano – nel caso di specie sarebbe facile immaginarne l'esito e comunque, qualora si ritenesse di disporle dovrebbe essere riconosciuta analoga possibilità agli avvocati. Auspica infine una riflessione all'interno della maggioranza per verificare l'esistenza di una volontà politica a sostegno dell'iniziativa in esame.

Interviene il senatore Luigi BOBBIO, il quale, richiamate le considerazioni espresse nell'ultima seduta, manifesta apprezzamento per quanto allora suggerito dal presidente Antonino Caruso. Sottolinea poi l'assenza di un'intenzione del Gruppo AN di rallentare i lavori, da un lato, esprimendo un parere favorevole a dar corso alle audizioni e, dall'altro, sottolineando l'opportunità di una verifica politica sui temi posti dall'iniziativa.

Il senatore ZICCONI esprime parere favorevole alle audizioni ove non effettuate con finalità dilatorie in quanto dalle stesse potrebbero emergere valutazioni utili per il prosieguo dell'esame. Conclude quindi osservando inoltre che le audizioni, lungi dal costituire un pretesto per ritardare l'iter parlamentare del disegno di legge, potrebbero offrire quel lasso di tempo necessario a consentire quella verifica politica sull'iniziativa da più parti auspicata.

Favore per le audizioni richieste è manifestato anche dalla senatrice ALBERTI CASELLATI che rappresenta l'opportunità di sentire anche altre categorie interessate, ritenendo tutto ciò utile per il prosieguo dell'esame.

Interviene il presidente Antonino CARUSO il quale dopo aver richiamato ancora una volta la posizione, sopra ricordata, espressa dal senatore Centaro in occasione dell'ultima seduta, ritiene che non si possa prescindere dall'audizione del Consiglio nazionale del notariato quanto meno per quanto riguarda il primo dei temi affrontati dal disegno di legge in titolo: ossia l'incremento del numero e delle sedi dei notai. A ciò inducono quelle stesse ragioni che hanno determinato la Commissione a disporre le audizioni di altre categorie interessate quando si è trattato, ad esempio, dell'esame della riforma dell'ordinamento giudiziario. Nella stessa prospettiva appare utile sentire anche il presidente della Cassa nazionale del notariato in quanto la variazione del numero dei notai potrebbe avere riflessi sulla stessa.

Interviene il senatore FASSONE osservando che l'attribuzione di nuove competenze ai notai non è senza riflessi sulla questione del loro numero.

La Commissione conviene quindi di dare mandato al Presidente di disporre le audizioni menzionate dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni politiche necessarie a consentire il prosieguo dell'*iter* parlamentare dell'iniziativa in esame.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

210^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo ed i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano, per i beni e le attività culturali Pescante e per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE DELIBERANTE

(414) CONSOLO. – *Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale*

(566) BOLDI ed altri. – *Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 414. Assorbimento del disegno di legge n. 566)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 marzo scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame dell'unico emendamento presentato al testo già approvato in sede referente per il disegno di legge n. 414 ed assunto a base per il prosieguo dell'esame nell'ultima seduta.

La relatrice MAGISTRELLI illustra l'emendamento 1.1, sottolineando come lo stesso da un lato riformuli il disposto del primo capoverso della lettera b) dell'articolo unico del testo in esame in termini più coerenti con la formulazione di altre disposizioni vigenti in tema di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti e, dall'altro, circoscriva l'operatività della previsione limitandone l'applicabilità a coloro che hanno commesso il fatto per motivi di lucro.

Il ministro PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, posto ai voti è approvato l'emendamento 1.1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

Il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo esprimendo una valutazione positiva sia sull'emendamento testé approvato – in quanto lo stesso gli appare idoneo a calibrare più opportunamente la portata della nuova norma – sia sull'intervento nel suo complesso. Al riguardo sottolinea come, pur non essendo la materia in questione priva di una copertura penale, tale intervento risulta però senz'altro opportuno in quanto, oltre a dar seguito ad impegni assunti dall'Italia sul piano internazionale, mediante l'inserimento di una previsione esplicita chiarisce in modo inequivoco il quadro normativo e consente quindi di agevolare sia l'attività giudiziaria sia l'azione di contrasto dei fenomeni considerati.

Unico profilo di perplessità è quello legato al fatto che si perviene all'approvazione del disegno di legge senza un adeguato confronto con le comunità che più potrebbero essere interessate dalla nuova norma, confronto che a suo avviso corrisponde ad una necessità ineludibile e che auspica potrà avvenire nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore ZANCAN, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo, sottolinea l'importanza del riconoscimento del valore della sessualità femminile operato attraverso il disegno di legge n. 414. Valuta poi positivamente in particolare il fatto che la Commissione abbia considerato la problematica in esame con un approccio specificamente tecnico-giuridico, circoscrivendo il riferimento ai fatti commessi all'estero da cittadini italiani o stranieri residenti in Italia ovvero in danno dei medesimi. Si è in tal modo evitato il rischio di suscitare l'impressione che il disegno di legge fosse lo strumento di una vera e propria crociata ideologica contro tradizioni e culture diverse.

Il senatore CAVALLARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, esprimendo l'auspicio che il nuovo provvedimento normativo sia accompagnato anche da un'efficace azione preventiva sul piano più propriamente sociale.

Il senatore Luigi BOBBIO annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, sottolineando come il testo che la Commissione si appresta a licenziare rappresenti un'iniziativa importante che tiene conto del carattere imponente assunto dai fenomeni migratori che interessano il Paese e costituisca un segnale forte verso coloro che scelgono di vivere in Italia nella direzione di rendere chiaro ed inequivoco come per questo Paese sia assolutamente irrinunciabile la tutela di alcuni valori. Non condivide invece l'attenzione, emersa in taluni interventi, da riservare alle misure di accompagnamento di tipo educativo.

La senatrice ALBERTI CASELLATI annuncia il voto favorevole a nome del Gruppo Forza Italia, in quanto l'iniziativa in esame costituisce una pagina di espressione di civiltà giuridica che riveste notevole valenza culturale, pur nel rispetto delle tradizioni di altri popoli.

Il senatore CALLEGARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Unione Democratica e di Centro, sottolineando l'importanza dell'elemento caratterizzante la nuova fattispecie penale che è costituito dalla necessaria presenza del fine del condizionamento sessuale. Si tratta di un elemento che consente di escludere talune lesioni dall'ambito applicativo della nuova previsione, come ad esempio si potrebbe ritenere per la circostanza.

Il senatore TIRELLI annuncia il voto favorevole a nome del Gruppo Lega Nord Padania.

Il ministro PRESTIGIACOMO esprime la soddisfazione del Governo per il testo che la Commissione si accinge a licenziare. Ritiene poi importante che alla stessa si accompagnino misure di carattere sociale ed informativo che potrebbero essere adottate con l'occasione del prosieguo dei lavori alla Camera dei deputati.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge n. 414 nel testo già approvato in sede referente e con la modifica introdotta nel corso della discussione. Risulta conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 566.

IN SEDE REFERENTE

(2145) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il presidente Antonino CARUSO introduce l'esame, rappresentando alla Commissione che, in relazione del disegno di legge in titolo, in esito alla chiusura della discussione generale, sono stati presentati taluni emendamenti, due ordini del giorno di cui uno a firma del relatore Delogu, ed una questione pregiudiziale sottoscritta dal senatore Cavallaro al quale dà la parola per la illustrazione.

Il senatore CAVALLARO illustra la seguente questione pregiudiziale:

«Il Senato,

premesso che

il disegno di legge in esame modifica la nozione di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale estendendo, da un lato, l'ambito temporale della stessa fino alle trentasei ore dal fatto e, dall'altro, ritenendo idonea ad integrarla la semplice documentazione video fotografica o di altri – non meglio specificati – elementi oggettivi;

che l'intervento che si intende realizzare altera inamissibilmente una nozione giuridica tradizionalmente definita nel codice di rito, quale è quella della flagranza, che viene dilatata oltre il naturale confine dell'immediatezza del fatto materiale;

che in questo modo si introduce nell'ordinamento processuale penale un precedente in grado di legittimare in futuro i più disparati interventi di ridefinizione da parte del legislatore della nozione di flagranza e della sua estensione temporale, con affievolimento delle naturali garanzie processuali a tutela della libertà personale;

che, infatti, già nell'ipotesi disciplinata dal disegno di legge in esame, si assisterebbe ad una dilatazione enorme delle ipotesi di arresto in flagranza e, quindi, a provvedimenti provvisori adottati dall'Autorità di polizia senza il preventivo intervento da parte dell'Autorità giudiziaria;

che è evidente, quindi, il rischio che quella che è l'eccezione nello stato di diritto (il previo intervento dell'Autorità di polizia rispetto a quello del giudice) diventi la regola, o almeno tendenzialmente tale;

che appare evidente, per tutte queste ragioni, la contrarietà all'articolo 13, terzo comma, della Costituzione della misura prevista dal comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e suc-

cessive modificazioni, nel testo introdotto dal decreto-legge in conversione;

che l'eliminazione di tale norma, presentata all'opinione pubblica come il vero nucleo della progettata disciplina legislativa, sottrarrebbe ragione d'essere all'intero disegno di legge;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A.S. 2145».

Il senatore CAVALLARO, dopo aver sottolineato l'incidenza che il disegno di legge in titolo, presenta sul diritto di libertà dei cittadini, richiama l'attenzione sull'importanza che il rispetto di tale fondamentale diritto venga garantito in conformità alle previsioni costituzionali.

Osserva poi che le motivazioni politiche addotte dal Governo a sostegno del provvedimento non appaiono sufficienti a giustificare le misure introdotte, tenuto conto, tra l'altro, del rischio che le stesse possano offrire in futuro l'occasione per l'emanazione di altri provvedimenti di estensione dell'applicazione delle misure in esame ad altre fattispecie.

Conclude invitando la Commissione ad una profonda riflessione al fine di valutare se la soluzione dei problemi evocati non possa piuttosto essere perseguita altrimenti, ad esempio con iniziative incidenti sul tessuto sociale finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Interviene il senatore BOBBIO il quale ritiene che si possano agevolmente superare le perplessità di ordine costituzionale evocate dal senatore CAVALLARO, in quanto con il disegno di legge in titolo non verrebbe introdotto un istituto assolutamente nuovo: esistono infatti nel diritto vigente talune previsioni che già oggi consentono di procedere all'arresto al di fuori dei casi di flagranza di reato quali, ad esempio, l'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come novellato dall'articolo 23 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356.

Interviene il senatore ZANCAN che sottoscrive la questione pregiudiziale posta dal senatore Cavallaro e sottolinea l'importanza che venga assicurato il rispetto della Costituzione, ricordando che per la stessa i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di libertà personale possono essere adottati solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge. L'illegittimità costituzionale del provvedimento emerge poi anche sotto il profilo della disparità di trattamento che lo stesso introduce con riferimento a fattispecie delittuose di ben maggiore gravità, come ad esempio il delitto di strage, rispetto alle quali non risulterebbe possibile proceder all'arresto su iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza, nel caso in cui dovessero ricorrere i presupposti

che invece legittimerebbero tale misura per i reati anche di minore gravità contemplati dal decreto-legge in conversione.

Il senatore ZICCONI interviene per sottolineare che, con molta probabilità quanti esprimono perplessità di ordine costituzionale vogliono significare in realtà la propria particolare sensibilità ed attenzione per il tema della libertà personale, dimenticando però che la materia può costituire in maniera legittima oggetto di politica criminale. Pur trattandosi di una preoccupazione degna di rispetto, tenuta bene presente dalla maggioranza, non si può spingerla fino al punto di tradurla in una pregiudiziale di ordine costituzionale che invece può dirsi senz'altro infondata. L'istituto della flagranza infatti non è oggetto di previsione costituzionale e la scelta contenuta nel provvedimento in esame appare rispondente ad un criterio di razionalità ove si consideri, tra l'altro, l'importanza di intervenire con efficacia su un fenomeno significativo per il rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Prende la parola il relatore DELOGU per osservare l'infondatezza della questione pregiudiziale posta dal senatore Cavallaro in considerazione dei non rari casi in cui si consente l'arresto fuori dalla flagranza di reato, ricordando le norme vigenti in tema di evasione, di mancato rispetto da parte dello straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, dell'obbligo di espulsione o degli obblighi di sorveglianza speciale.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime la contrarietà del Governo alla questione pregiudiziale in quanto le disposizioni introdotte possono ritenersi costituzionalmente legittime e opportune sotto il profilo della gestione dell'ordine pubblico. Con particolare riferimento all'intervento del senatore Zancan, poi nega la possibilità che il provvedimento possa determinare disparità di trattamento con quanto previsto in altre fattispecie, sottolineando l'importanza, per il superamento delle perplessità di ordine costituzionale della previsione del limite delle trentasei ore, nonché dalla circostanza che la particolare disciplina qui proposta è giustificata anche dall'impossibilità di intervenire nella flagranza del reato in situazioni dove un'iniziativa di questo tipo potrebbe implicare rischi per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Interviene il sottosegretario PESCANTE per richiamare l'attenzione della Commissione sulla gravità del fenomeno, come testimoniano i dati che rendono la situazione italiana unica al mondo. Rappresenta infatti che solo il 25 per cento dei reati avviene all'interno degli stadi e di questi solo il 3 per cento è riferibile alle condotte arbitrali. Il teatro degli atti di violenza – che è riduttivo definire teppistici – è spesso fuori dagli stadi ed è costituito dai treni, dagli autogrill, dalle strade cittadine, come emerge anche da recenti episodi di particolare gravità che hanno coinvolto cittadini e forze dell'ordine.

Continuando nel suo intervento, il sottosegretario Pescante fa notare che molto spesso gli animatori dei fenomeni in questione sono stati taluni personaggi ben noti alle forze dell'ordine legati ad ambienti terroristici o a gruppi politicizzati. Si tratta dunque di una realtà ben più complessa di quella che può apparire ad un esame superficiale, rispetto alla quale risultano insufficienti le pur importanti iniziative evocate di tipo educativo o dirette alla sensibilizzazione delle società sportive.

Il sottosegretario Pescante raccomanda pertanto l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo sottolineando ancora una volta la necessità di porre un freno ad un fenomeno dai caratteri barbarici e che ha assunto dimensioni non riscontrabili in altri paesi.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver constatato la presenza del numero legale, e data lettura dei pareri pervenuti della 1^a Commissione, anche ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del regolamento del Senato, della 5^a e della 7^a Commissione, preso atto del parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, pone ai voti la questione pregiudiziale.

La questione pregiudiziale non è approvata.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 01.1, rappresentando che lo stesso è dettato dall'opportunità di rimodulare all'articolo 01, al capoverso 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ivi richiamato, il riferimento «agli altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile» ivi contenuto.

L'emendamento 01.3 è fatto proprio dal senatore Fassone e dato per illustrato. Il senatore Fassone rinuncia poi ad illustrare l'emendamento 01.2.

Il relatore DELOGU ed il GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 01.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3 sono respinti.

Interviene il senatore ZANCAN per illustrare l'emendamento 1.1, che costituisce un tentativo per superare quelle perplessità di ordine costituzionale già espresse, in particolare sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto a fattispecie ben più gravi, richiamando inoltre l'attenzione sui possibili rischi di estensione della misura.

L'emendamento 1.2 del senatore Cavallaro è poi fatto proprio dal senatore Zancan che lo dà per illustrato.

L'emendamento 1.3 – continua il senatore Zancan – costituisce il tentativo di introdurre dei correttivi all'articolo 1 del decreto legge n. 28 del 24 febbraio 2003, in particolare sotto il profilo della previsione del ter-

mine entro il quale viene consentito l'arresto, riducendo lo stesso dalle 36 ore alle 12 ore.

L'emendamento 1.4 del senatore Calvi è fatto proprio dal senatore FASSONE che lo dà per illustrato.

Gli emendamenti 1.5 ed 1.6 del senatore Cavallaro sono fatti propri dal senatore ZANCAN che li dà per illustrati.

Interviene il sottosegretario MANTOVANO per sottolineare che il Governo non accetta il processo alle intenzioni sollevato, avendo già offerto assicurazioni sul fatto che, come risulta con evidenza dall'articolato, il provvedimento troverà applicazione solo per le fattispecie contemplate e che non vi è alcuna intenzione del Governo di estendere in futuro l'applicazione delle misure ad altre fattispecie, ricordando infine che il provvedimento è a termine, a sottolineare il carattere sperimentale e la particolare attenzione del Governo sull'iniziativa.

Il relatore DELOGU ed il GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 sono respinti.

Il senatore ZANCAN fa proprio l'emendamento 1 *quater*. 1 del senatore Cavallaro e lo dà per illustrato.

Il relatore ed il Governo esprimono parere contrario.

Posto ai voti l'emendamento 1-*quater*.1 è respinto.

Il senatore FASSONE fa propri gli emendamenti 1-*quinquies*.1 e 1-*quinquies*.0.1, entrambi del senatore Calvi, e li dà per illustrati.

Il senatore ZANCAN fa proprio l'emendamento 1-*quinquies*.0.2 dei senatori Manzione e Cavallaro e lo dà per illustrato.

Sull'emendamento 1-*quinquies*.0.1 del senatore Calvi, rende una dichiarazione di voto il senatore ZANCAN sottolineando l'importanza della previsione diretta ad introdurre per le società sportive l'obbligo, in solido con i responsabili, al risarcimento dei danni causati in occasione o a causa di manifestazioni sportive qualora siano commessi da aderenti ad associazioni di tifosi riconosciute dalla società. L'emendamento infatti mira a creare un cordone ombelicale tra le società ed i tifosi portando alla luce quel legame, indubbiamente presente, che è rilevante per la prevenzione e la lotta dei fenomeni in esame.

Il relatore DELOGU ed il GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 1-*quinqies*.1, 1-*quinqies*.0.1 e 1-*quinqies*.0.2

Posti ai voti gli emendamenti 1-*quinqies*.1, 1-*quinqies*.0.1 e 1-*quinqies*.0.2 sono respinti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore DELOGU presenta il seguente ordine del giorno:

0/2145/2/2

«Il Senato,

in relazione al carattere di provvisorietà stabilito dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge in conversione ed al fine di verificare l'effettiva valenza delle misure introdotte con lo stesso,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento ogni sei mesi a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, inviando appositi documenti alle competenti Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in ordine al numero di provvedimenti assunti a norma dell'articolo 1 del decreto-legge in discussione, con specifica indicazione altresì del numero dei provvedimenti convalidati dall'Autorità giudiziaria».

Il relatore DELOGU osserva che l'ordine del giorno recepisce talune indicazioni emerse nel corso della discussione in particolare da parte del senatore Fassone.

Il senatore FASSONE presenta il seguente ordine del giorno:

0/2145/1/2

«Il Senato,

premesso che:

il fenomeno della violenza nelle manifestazioni sportive non può essere affrontato solo con misure repressive, ma vi è la necessità di prevedere misure risarcitorie per le vittime di violenze commesse in occasione di tali manifestazioni,

impegna il Governo

a prevedere che le società sportive iscritte ai campionati professionistici, riconosciuti dalle rispettive federazioni affiliate al CONI, abbiano l'obbligo di destinare l'1 per cento degli incassi relativi agli incontri disputati presso i propri impianti ad un fondo di solidarietà, da istituirsi con legge ordinaria, presso il Ministero per i beni e le attività culturali

per indennizzare le vittime di reati commessi con l'uso della violenza in occasione di manifestazioni sportive che abbiano riportato, a causa delle lesioni subite, invalidità permanenti superiori al dieci per cento».

Interviene il relatore DELOGU per esprimere parere contrario sull'ordine del giorno 0/2145/1/2 in considerazione del fatto che le società di calcio sono non già corresponsabili dei fatti di violenza, ma vittime dei medesimi, come provano i provvedimenti rigorosi, quali la sospensione del campo, che di regola si accompagnano a tali accadimenti, osservando inoltre che il problema evocato non può essere risolto con efficacia attraverso lo strumento dell'ordine del giorno.

Interviene il senatore Massimo BRUTTI che sottolinea come le difficoltà che oggi si ripropongono per l'istituzione di un fondo di solidarietà, già si presentarono quando il problema venne affrontato dal Governo di centro sinistra.

Il sottosegretario PESCANTE osserva che la proposta del fondo di solidarietà potrebbe dar luogo a possibili problemi applicativi e presentare il rischio che del beneficio possano profittare gli stessi autori delle violenze.

Interviene il senatore ZANCAN il quale ritiene non configurabili i problemi applicativi paventati dal rappresentante del Governo ove si consideri che il beneficio verrebbe riservato solo per i casi più significativi trovando applicazione per le vittime – e si sottolinea le vittime e non gli autori dei fatti – che, a causa delle lesioni subite, abbiano riportato invalidità permanenti superiori al 10 %. Richiama poi l'attenzione sull'importanza di garantire una adeguata tutela a quanti pagano un biglietto nella prospettiva di assistere pacificamente ad uno spettacolo, sottolineando inoltre l'importanza che si faccia chiarezza sul ruolo delle società sportive.

Interviene il senatore TIRELLI il quale esprime un certo interesse per la proposta contenuta nell'ordine del giorno 0/2145/1/2 per l'eventualità in cui il fondo di solidarietà ivi previsto venga configurato come il prodotto di una libera iniziativa delle società sportive e non come un obbligo imposto alle stesse.

Il relatore DELOGU esprime parere contrario sull'ordine del giorno 0/2145/1/2.

Il GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno del relatore e contrario sull'ordine del giorno 0/2145/1/2.

Posto ai voti l'ordine del giorno 0/2145/2/2 è approvato all'unanimità.

Posto ai voti l'ordine del giorno 0/2145/1/2 non è approvato.

Il senatore Massimo BRUTTI, nell'annunciare il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, evidenzia preliminarmente come sia sua convinzione che il fenomeno della violenza legata allo svolgimento di manifestazioni sportive abbia subito in progresso di tempo un aggravamento. La scelta fatta propria dal Governo con il decreto-legge in conversione è stata quella di far ricorso ad uno strumento – quello della dilatazione della nozione di flagranza in presenza di determinati presupposti – che per un verso viene incontro a richieste che provengono dalle forze di polizia e per un altro appare insieme una previsione di carattere emergenziale e una «norma manifesto». Si tratta di una soluzione che la futura esperienza dimostrerà inefficace. La previsione di un arresto fuori flagranza nei termini delineati dall'articolo 1 del decreto-legge, fatta eccezione forse per una fase iniziale, verrà infatti progressivamente disapplicata – come dimostra, ad esempio, il precedente del fermo di polizia – mentre risulterà evidente la mancanza di un impegno volto a fronteggiare il fenomeno mediante una strategia multilaterale che potenzi tra l'altro sia l'incisività delle attività di *intelligence*, sia l'impegno sul fronte della prevenzione e su quello della formazione di una diversa cultura dello sport. Va inoltre sottolineato come sia senz'altro un errore, rispetto alla finalità del contrasto del fenomeno in questione, la scelta di non responsabilizzare le società sportive, scelta che invece dovrebbe rappresentare un vero e proprio passaggio obbligato in questo contesto.

Tornando alla problematica relativa alla dilatazione della nozione di flagranza, il senatore Massimo Brutti sottolinea come appaia evidente che la soluzione proposta è priva di qualsiasi giustificazione. Nelle ipotesi considerate nell'articolo 1 del decreto-legge non si rinvengono infatti elementi tali da rendere necessario il ricorso ad un meccanismo diverso da quello previsto come normale dall'ordinamento che è rappresentato dalla richiesta da parte del pubblico ministero di una misura cautelare all'autorità giurisdizionale, misura che sarebbe agevolmente concessa sulla base degli elementi probatori indicati nel capoverso 1-*ter* del citato articolo 1. Si è invece preferito ricorrere ad una forzatura che, oltre a non essere necessaria per le ragioni già esposte, evoca la prospettiva di una modulazione delle garanzie processuali in funzione della gravità dei reati. Questa è già l'impostazione ispiratrice delle norme in passato introdotte nell'ordinamento per il contrasto dei fenomeni mafiosi, ma a questo riguardo una simile soluzione può avere una giustificazione alla luce delle peculiarità che contraddistinguono il fenomeno mafioso. Non si possono invece non manifestare forti perplessità laddove questa impostazione viene estesa, senza che vi sia necessità, in un ambito diverso.

Il senatore BOREA annuncia il voto favorevole del Gruppo Unione Democratica e di Centro.

Il senatore Luigi BOBBIO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sottolineando il fatto che il decreto-legge in conversione riprenda, con riferimento al tema dell'arresto in flagranza, la soluzione a suo tempo adottata dal Senato, ma non condivisa dalla Camera dei deputati, in sede di conversione del precedente decreto-legge n.336 del 2001.

Manifesta poi perplessità sulla possibilità che iniziative volte alla diffusione di una diversa cultura dello sport, pur in sé opportune, possano contribuire a ridurre i fenomeni di violenza che le misure proposte dal decreto-legge in titolo si propongono di contrastare.

Il senatore GIULIANO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, sottolineando la gravità del fenomeno su cui si interviene e rilevando come la previsione della temporaneità delle disposizioni contenute nei capoversi 1-ter e 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge abbia una valenza senz'altro tranquillizzante.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario sottolineando come l'intervento normativo che la Commissione si accinge a licenziare risulterà in concreto un intervento del tutto inefficace.

La Commissione conviene infine di dare mandato al relatore Delogu di riferire favorevolmente sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 22,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 414

1.1

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera b), sostituire il primo capoverso con il seguente:
«Nell'ipotesi di cui al numero 4-bis del secondo comma, nei confronti di chi ha commesso il fatto per motivi di lucro, le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al medesimo n. 4-bis, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2145**Art. 01.****01.1**

CALVI, FASSONE

Al comma 1, all'articolo 6-ter ivi richiamato, comma 1, sostituire le parole da: «ovvero altri strumenti» sino alla fine del comma con le seguenti: «è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro ovvero, ove venga trovato in possesso di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile può essere punito alternativamente con l'arresto da tre a diciotto mesi o con l'ammenda da 150 euro a 500 euro».

01.2

CALVI, FASSONE

Al comma 1, all'articolo 6-ter ivi richiamato, comma 1, sostituire le parole da: «ovvero altri strumenti» sino alla fine del comma con le seguenti: «è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro ovvero, ove venga trovato in possesso di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile è punito alternativamente con l'arresto da tre a diciotto mesi o con l'ammenda da 150 euro a 500 euro».

01.3

CAVALLARO

Al comma 1, all'articolo 6-ter ivi richiamato, dopo le parole: «ovvero altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile» inserire le seguenti: «atti a mettere a rischio l'incolumità delle persone».

Art. 1.**1.1**

ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.

1.2

CAVALLARO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-ter.

1.3

ZANCAN

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

«1-ter. Quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, la facoltà di arresto può essere ritardata nei casi nei quali sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo strettamente necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le dodici ore dal fatto».

1.4

CALVI

Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto».

1.5

CAVALLARO

Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'arresto deve essere previamente autorizzato dal Giudice competente, ai sensi del codice di procedura penale».

1.6

CAVALLARO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.

Art. 1-quater.**1-quater.1**

CAVALLARO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I costi per l'attuazione delle predette disposizioni sono ripartiti al cinquanta per cento tra società utilizzatrici e proprietari degli stessi».

Art. 1-quinquies.**1-quinquies.1**

CALVI

Al comma 6, sopprimere le parole: «percorsi di smistamento o altre».

1-quinquies.0.1

CALVI

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies-bis.

1. Le associazioni di tifosi e i *club* che ricevono dalle società contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione a prezzo agevolato di biglietti o abbonamenti, riviste e *gadget*, devono consegnare l'elenco dei propri iscritti presso le società calcistiche di riferimento. Queste ultime provvedono ad iscrivere in un apposito registro la denominazione dell'associazione o del *club* di tifosi con il relativo elenco degli aderenti. Nel registro le società hanno l'obbligo di annotare, prescindendo dagli obblighi di natura contabile, le agevolazioni ricevute dalle predette associazioni. L'elenco dei *club* di tifosi riconosciuti deve essere tenuto a disposizione dalle società per i controlli ad opera degli organi federali competenti. Le società sportive sono obbligate, in solido con i responsabili, al risarcimento dei danni causati in occasione o a causa di manifestazioni sportive qualora siano commessi da aderenti ad associazioni di tifosi riconosciute dalla società».

1-quinquies.0.2

MANZIONE, CAVALLARO

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-sexies.

1. Per lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di manifestazioni sportive, musicali o di intrattenimento, aventi scopo di lucro, è dovuta dagli organizzatori o dai richiedenti la partecipazione alle spese per il servizio di ordine pubblico o di sicurezza stradale, in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento delle stesse spese, nelle forme e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì individuati i servizi di scorta ai trasporti di cose e per gli altri servizi effettuati dalle Forze di Polizia a richiesta dei privati, diversi da quelli occorrenti per la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, per i quali i richiedenti sono tenuti a corrispondere le spese, nelle forme definite con il medesimo decreto.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono versati, con le modalità fissate dal decreto di cui al comma 1, alle unità previsionali di base dello stato di previsione delle entrate dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze per essere destinati a finalità di assistenza e previdenza in favore del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

106^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(1975) Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 3 aprile scorso.

Il presidente PROVERA ricorda che in tale seduta la Commissione ha concordato di dare per acquisiti alla presente sede deliberante gli atti compiuti in sede referente, e cioè la relazione introduttiva, la discussione generale e le repliche.

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti, già stabilito in venerdì 14 marzo 2003 alle ore 11, è stato riaperto in occasione della stessa seduta del 3 aprile, ed è scaduto lunedì 7 aprile alle ore 12.

La relatrice DE ZULUETA illustra il seguente ordine del giorno, diretto ad impegnare il Governo a dar corso in tempi brevi all'attivazione del meccanismo previsto dall'articolo 6, comma 7, del disegno di legge ai fini dell'apertura di sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche

italiane anche mediante l'utilizzo dei locali della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea:

0/1975/1/3

DE ZULUETA

«La 3^a Commissione permanente,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1975, impegna il Governo:

ad organizzarsi, dando rapida esecuzione per l'anno in corso al decreto previsto dal comma 7 dell'articolo 6, definendo propri organici e strutture, al fine di aprire proprie rappresentanze distaccate presso i locali degli uffici di altri Stati membri dell'Unione Europea o della Commissione Europea, in paesi terzi dove non vi sono o siano state chiuse precedentemente nostre rappresentanze;

a prevedere, nel prossimo Documento di programmazione economica e finanziaria una dotazione specifica per la riorganizzazione e razionalizzazione della rete diplomatica e consolare prefigurata dall'introduzione delle sedi diplomatiche distaccate;

a riferire, quanto prima, alle Commissioni competenti sullo stato di avanzamento di tale riorganizzazione».

Il senatore ANDREOTTI richiama l'attenzione sulla opportunità di una risposta da parte del Governo in ordine ai quesiti da lui posti durante l'esame del disegno di legge in titolo circa i risultati dell'attività della società di consulenza alla quale a suo tempo il Presidente del Consiglio, in qualità di Ministro ad *interim* degli affari esteri, annunciò di aver affidato lo studio di una complessiva riforma della Farnesina. Con riferimento poi all'ordine del giorno testè illustrato dalla senatrice de Zulueta, pur condividendo le motivazioni sottese alla sua presentazione, che attengono all'ottimale distribuzione delle risorse umane nell'ambito della rete diplomatica, manifesta perplessità circa il rischio che l'iniziativa sollecitata possa essere interpretata come un segnale in controtendenza rispetto alla prospettiva delle missioni diplomatiche unificate dei Paesi dell'Unione europea.

Il relatore PROVERA prospetta l'opportunità di modificare l'ordine del giorno, sostituendo, al secondo capoverso del dispositivo, le parole «per la riorganizzazione» con le seguenti: «in relazione alla riorganizzazione».

La senatrice DE ZULUETA modifica l'ordine del giorno nel senso testè suggerito dal relatore. Per quanto attiene ai rilievi del senatore Andreotti, rileva come l'utilizzo di locali della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per l'apertura delle sedi distaccate non costituisca in realtà un passo indietro rispetto all'auspicato avvento delle rappresentanze unificate dell'Unione europea, ma rappresenti semmai una prima tappa in direzione di quell'obiettivo.

Il senatore MORSELLI manifesta preoccupazione per la possibilità che gli altri soggetti nei cui locali l'Italia dovrebbe in ipotesi aprire le proprie sedi distaccate siano orientati in senso negativo rispetto a tale prospettiva.

Il senatore PIANETTA suggerisce alla senatrice de Zulueta di modificare l'ordine del giorno nel senso di evidenziare, anche in conformità alle indicazioni desumibili dal parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee, l'esigenza di fare riferimento in via prioritaria ai locali della Commissione europea ai fini della apertura delle sedi distaccate italiane, e solo in subordine ai locali resi disponibili da altri Stati membri dell'Unione europea.

La senatrice DE ZULUETA, accogliendo il suggerimento testè rivolto dal senatore Pianetta, riformula l'ordine del giorno nel modo seguente:

0/1975/1/3 (Nuovo testo)

DE ZULUETA

«La 3^a Commissione permanente,
in sede di discussione del disegno di legge n. 1975,

impegna il Governo:

ad organizzarsi, dando rapida esecuzione per l'anno in corso al decreto previsto dal comma 7 dell'articolo 6, definendo propri organici e strutture, al fine di aprire proprie rappresentanze distaccate, in paesi terzi dove non vi sono o siano state chiuse precedentemente nostre rappresentanze, presso i locali degli uffici della Commissione europea o, eventualmente, di altri Stati membri dell'Unione europea;

a prevedere, nel prossimo Documento di programmazione economica e finanziaria una dotazione specifica in relazione alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete diplomatica e consolare prefigurata dall'introduzione delle sedi diplomatiche distaccate;

a riferire, quanto prima, alle Commissioni competenti sullo stato di avanzamento di tale riorganizzazione».

Il relatore PROVERA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 0/1975/1/3, come modificato, e vi aggiunge la propria firma.

Il sottosegretario VENTUCCI concorda con il relatore.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, è approvato l'ordine del giorno n. 0/1975/1/3, nel testo modificato.

Si passa agli articoli del disegno di legge.

Senza discussione, sono quindi approvati, con separate votazioni, gli articoli da 1 a 25.

Il senatore Calogero SODANO rinuncia ad illustrare l'emendamento 26.1.

Il PRESIDENTE avverte che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario su tale emendamento.

Il senatore Calogero SODANO, accogliendo un invito rivoltogli dal sottosegretario VENTUCCI, ritira l'emendamento 26.1.

Posti quindi separatamente ai voti, sono approvati gli articoli da 26 a 32 del disegno di legge e successivamente, il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARTONE richiama l'attenzione sulla situazione nella quale si trovano i giornalisti che operano a Bagdad a seguito dei più recenti sviluppi delle operazioni militari, ricordando che oggi è stato colpito dalle forze statunitensi un albergo nel quale sono alloggiati numerosi giornalisti italiani, mentre alcuni cooperanti italiani rischiano la propria vita in prossimità di aree nelle quali sono in corso scontri.

Al riguardo, fa presente di essersi subito attivato presso l'unità di crisi nella Farnesina, da parte della quale gli è stato però detto che non vi sarebbe nulla da fare fintanto che le forze statunitensi non avranno il controllo totale del territorio.

Si tratta di una risposta assolutamente non condivisibile, essendo indifferibile un fermo intervento del Governo italiano presso le competenti autorità statunitensi per tutelare la vita e l'integrità fisica dei cittadini italiani impegnati a Bagdad.

Il sottosegretario VENTUCCI assicura che si farà interprete delle preoccupazioni testè espresse presso il ministro Frattini, il quale avrà comunque modo di riferire al Senato sui più recenti sviluppi del conflitto iracheno nella seduta dell'Assemblea di domani mattina.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1975

Art. 26.

26.1

SODANO

Al comma 1 nella tabella A richiamata, quadro D, Dirigenti di seconda fascia dell'area della promozione culturale, Direttore di istituto italiano di cultura, sostituire le parole: «Indennità base mensile lorda euro 1.038,08» con le seguenti: «Indennità base mensile lorda euro 1.163,06».

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

296^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Magri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile, passando all'esame dei restanti emendamenti.

Il senatore GRILLOTTI, in sostituzione del relatore Curto, segnala l'emendamento 2.0.1, che reca al comma 6 una clausola di copertura la quale, sebbene correttamente configurata come previsione di spesa trattandosi di diritti soggettivi, sembrerebbe richiedere, ai sensi del decreto-legge n. 194 del 2002, l'introduzione di un'apposita clausola di salvaguardia. In ogni caso, segnala che nell'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero del lavoro non sussistono risorse disponibili allo scopo. Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri, richiama le osservazioni del Servizio del Bilancio. In relazione all'emendamento 2.0.2, segnala che la Commissione ha già espresso un parere di nulla osta su un emendamento di identico contenuto presentato nel corso dell'esame, in Assemblea (atto Senato n. 2011). Con riferimento agli emendamenti 2.0.1/9, 2.0.1/2, 2.0.1/17, 2.0.1/3, 2.0.1/4, 2.0.1/8, 2.0.1/5 (salvo che la copertura non sia riferita al comma 1-*bis*, nel qual caso il comma 1-*bis* recherebbe

nuovi oneri non coperti), 2.0.1/18 e 2.0.2/8 occorre valutare la compatibilità delle disposizioni sostanziali – che sembrano attribuire diritti soggettivi – con la configurazione della copertura quale limite massimo di spesa, senza prevedere una clausola di salvaguardia. In ogni caso, occorre acquisire elementi di quantificazione in relazione alle norme di copertura. L'emendamento 2.0.1/10 sembra inoltre configurare diritti soggettivi correlati a previsioni di spesa in relazione alle quali, tuttavia, sarebbe necessario introdurre una apposita clausola di salvaguardia. In ogni caso, occorre acquisire elementi di quantificazione in relazione agli oneri e alle disposizioni di copertura, al fine di valutarne la congruità, tenendo comunque conto che la copertura dovrebbe avere carattere permanente. In merito all'emendamento 2.0.1/19, che richiederebbe una quantificazione verificata degli oneri da esso derivanti, osserva che non sussistono risorse disponibili nel relativo accantonamento del fondo speciale richiamato. Segnala altresì gli emendamenti 2.0.1/6, 2.0.1/1, 2.0.1/20, 2.0.1/7, 2.0.1/11, 2.0.1/21, 2.0.1/12 (limitatamente all'ultimo periodo) e 4.3, che sembrano recare maggiori oneri non quantificati né coperti. Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.0.2/1, 2.0.2/3, 2.0.2/7, 3.34/3 (con particolare riferimento alla lettera *d*) e 3.1/4. In relazione agli emendamenti 2.0.2/4, 3.1/22 (la cui copertura dovrebbe essere configurata in modo permanente) e 4.33, rileva l'esigenza di una quantificazione delle possibili minori entrate derivanti dalle disposizioni indicate al fine di valutare la congruità della relativa copertura. Occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari degli emendamenti 3.1 (con particolare riferimento al criterio di delega di cui alla lettera *d*), che prevede l'introduzione di misure di monitoraggio degli effetti derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi), 3.1/69 e 3.1/39. In merito all'emendamento 4.31 (salvo maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle norme ivi previste al pubblico impiego), occorre valutare la compatibilità delle disposizioni sostanziali – che sembrano attribuire diritti soggettivi – con la configurazione della copertura quale limite massimo di spesa, senza prevedere una clausola di salvaguardia. In ogni caso, occorre acquisire elementi di quantificazione in relazione alle norme di copertura. Osserva, infine, che gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2/8 utilizzano il medesimo accantonamento relativo al Ministero del lavoro nell'ambito del fondo speciale di parte corrente in misura complessivamente eccedente rispetto alle residue disponibilità. Non riscontra osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che nelle scorse sedute è stato più volte sollecitato il Rappresentante del Governo a fornire chiarimenti sui profili finanziari degli emendamenti segnalati dal relatore, ed in particolare, sugli emendamenti 1.1 e 2.1, ribadisce l'esigenza che la Commissione possa disporre di tali indicazioni in tempi brevi, al fine di rendere il prescritto parere. Avverte che, in assenza di tali elementi, la Commissione si troverà costretta a rendere il parere sulla base dei rilievi formulati dal relatore che pongono questioni di competenza molto rilevanti. Apprezza le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Dopo un intervento del senatore MORANDO, volto a sottolineare l'esigenza di acquisire indicazioni anche sull'emendamento 2.0.1, in considerazione della rilevanza delle questioni relative alla copertura segnalate dal relatore, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono stati assegnati alla Commissione, per il parere al Governo, gli schemi di decreti ministeriali n. 212 e 213, rispettivamente concernenti la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali e del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di interesse locale, che saranno iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione a partire dalla corrente settimana.

RINVIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'Ufficio di Presidenza allargato, già convocato per oggi alle ore 15,30, avrà luogo domani, 9 aprile, alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

190^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro e per i beni e le attività culturali Pescante.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'ANDREA comunica di aver partecipato, assieme al senatore Compagna, ad un dibattito radiofonico sui rischi per il patrimonio culturale iracheno conseguenti agli eventi bellici. In quella occasione, entrambi si sono impegnati, a nome dei rispettivi schieramenti politici, ad assumere iniziative per sollecitare un intervento del Ministro per i beni e le attività culturali al fine di ridurre i danni e favorire il recupero del patrimonio culturale iracheno. Chiede pertanto al presidente Asciutti di verificare la possibilità di invitare il Ministro a riferire in Commissione sulle iniziative che il Governo intende adottare in tal senso.

Il presidente ASCIUTTI accoglie, a nome dell'intera Commissione, la richiesta di invitare il Ministro per i beni e le attività culturali, riconoscendo l'opportunità che il nostro Paese intraprenda simili iniziative.

AFFARE ASSEGNATO**Questioni afferenti il sistema universitario italiano**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Nel dibattito, interviene il senatore COMPAGNA, il quale svolge preliminarmente alcune riflessioni di metodo, ricordando fra l'altro che

alla Camera dei deputati l'esame del progetto di legge n. 1979, d'iniziativa dell'onorevole Pepe, in materia di stato giuridico dei professori universitari, è stato interrotto il 10 aprile 2002 su richiesta del Governo e da allora mai più ripreso.

Entrando nel merito della relazione svolta dal senatore Tessitore sull'affare assegnato in titolo, sottolinea poi come questa sia incentrata prevalentemente sulla condizione giuridica dei professori universitari. In effetti il modello universitario, non solo quello italiano ma più in generale quello occidentale, fa perno sul principio di statualità del docente universitario.

Ricorda, quindi, il tentativo di riforma del sistema universitario avanzato dal ministro Gui nel 1968 e il suo fallimento a causa, da un lato, della resistenza del corpo docente nello strenuo tentativo di difendere i propri privilegi e, dall'altro, dell'atteggiamento superficiale della Sinistra che puntò esclusivamente sull'introduzione del docente unico, creando le premesse di un sostanziale immobilismo.

Né la figura del docente unico fu superata con l'adozione del decreto-legge n. 580 del 1973 promosso dal ministro Malfatti, con cui venne al contrario introdotta nel sistema universitario una vera e propria contraddizione terminologica, rappresentata dalla figura dell'incaricato stabilizzato.

Fu solo tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta che si archiviò la figura del docente unico, con la creazione delle figure dei professori associati e dei ricercatori. Questi ultimi, privi di un ruolo sottoposto a verifica, si caratterizzarono peraltro fin da allora per la peculiarità di non far parte a pieno titolo del corpo docente. A questa incoerenza si aggiunge, inoltre, la peculiare figura dei tecnici laureati, mentre la dimensione numerica delle università si è andata accrescendo a dismisura.

In base alle considerazioni svolte, il senatore Compagna ritiene opportuno ampliare il quadro prospettato dal relatore, rivolgendo particolare attenzione sia all'autonomia universitaria che ai nuovi vincoli imposti dalle esigenze di bilancio, che non consentono più di sostenere i crescenti costi del sistema universitario pubblico.

Più che riflettere sulla condizione giuridica del corpo docente, che comunque dovrebbe ispirarsi a principi più selettivi onde non abdicare alla funzione di formare le nuove classi dirigenti, ritiene dunque auspicabile discutere su quale sia il modello universitario che meglio si adatta alla mutata realtà.

Rivolge, quindi, l'attenzione sui criteri del tutto casuali, se non prevalentemente ispirati a considerazioni politico-elettorali, che sottendono alle scelte di localizzazione di molte sedi universitarie nell'ultimo trentennio.

Conclude, infine, sottolineando come l'università di massa non debba necessariamente essere sinonimo di università dequalificata.

Interviene il senatore MODICA a giudizio del quale la relazione iniziale del relatore Tessitore non è affatto imperniata esclusivamente sulla questione dello stato giuridico dei docenti né su un'impostazione storica.

Sottolinea indi l'opportunità di svolgere riflessioni sul sistema universitario italiano che possano essere tradotte in concrete scelte legislative, osservando tuttavia che esse non possono completamente prescindere da alcune riflessioni sulla docenza universitaria.

Evidenzia in particolare la necessità di rivisitare il modello universitario che deve tener conto delle mutate esigenze provenienti dalla collettività. Peraltro ciò non implica affatto la messa in discussione del modello humboltiano di compresenza nell'università della didattica e della ricerca. Piuttosto, tale modello risulta particolarmente efficace nel contesto attuale in cui l'università deve essere in grado di rispondere in modo flessibile alla sempre più articolata domanda di formazione proveniente dalla società civile e alle mutate esigenze del mondo del lavoro. A tale riguardo, dopo aver sottolineato come sia prezioso il ruolo del legislatore che deve sostenere le università in questo sforzo, evidenzia i primari settori di intervento.

Innanzitutto occorre operare una riflessione, del tutto assente nel dibattito dell'ultimo trentennio, sul metodo di gestione del sistema universitario, che prenda atto della crescente integrazione tra gli atenei e le collettività territoriali.

In questo mutato contesto, i docenti evidenziano un sempre maggior senso di appartenenza nei confronti del loro ateneo ed una chiara responsabilità nel perseguimento degli obiettivi di quest'ultimo.

Occorre, inoltre, riaffermare la centralità dello studente, non tanto come utente di un servizio, quanto piuttosto come protagonista, assieme al corpo docente, del processo formativo. Si tratta, in altri termini, di attribuire all'università una chiara responsabilità nel processo di orientamento della domanda di formazione degli studenti.

L'oratore, indi, sottolinea l'esigenza di riaffermare l'importanza nelle università del diritto degli studenti di vivere in assetti organizzati, mentre attualmente l'università appare spesso agli studenti come un'organizzazione deregolamentata.

Tornando, inoltre, al tema dello stato giuridico dei docenti, sostiene l'opportunità di ricostruire un sistema di carriera che consenta, in base ad un efficace sistema di valutazione, di differenziare i docenti in base alla loro qualità ed al loro impegno nella ricerca e nella didattica.

Quanto alla gestione del reclutamento del personale docente, pur essendo contrario al ritorno a metodi di selezione a livello nazionale, sostiene l'esigenza di ampliare il novero dei valutatori e dei valutati, in modo da coinvolgere la comunità scientifica internazionale.

Il senatore CAVALLARO richiama l'importanza strategica del diritto allo studio universitario. Si tratta di un principio costituzionale (articolo 34) che incide direttamente sulla qualità del sistema universitario.

Dopo aver sottolineato, in particolare, l'attualità di un sistema universitario che si integri fortemente con la collettività territoriale, manifesta perplessità sui tentativi di attuare il diritto allo studio attraverso il ricorso ad erogazioni monetarie in sostituzione dei tradizionali servizi in natura.

Ricorda come alcuni di questi (ad esempio la mensa, la residenza universitaria e le iniziative culturali) rappresentano una preziosa occasione di integrazione fra gli studenti e i docenti.

Inoltre, pur segnalando i problemi che possono conseguire dalla riforma del Titolo V che attribuisce la materia del diritto allo studio alla competenza esclusiva delle regioni, osserva da un lato che allo Stato residua la competenza sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e dall'altro che occorre rispettare l'autonomia universitaria.

Infine, ricordando la distinzione tra modello di governo e di gestione dell'università, sottolinea l'opportunità di affidare il primo alle istituzioni di utilità sociale interessate, alle regioni, alle province, ai comuni ed alle associazioni di *ex* allievi, mentre riconosce che la gestione possa essere affidata indifferentemente a soggetti pubblici o privati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2120) Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 2 aprile scorso.

Nel dibattito interviene il senatore BRIGNONE, il quale giudica positivamente il disegno di legge in titolo, che si configura a suo giudizio come un necessario complemento della legge n. 440 del 1985 (cosiddetta legge Bacchelli), il cui ambito di applicazione è peraltro genericamente riferito a quei cittadini di chiara fama che abbiano illustrato la patria con i loro meriti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, del lavoro, dello sport, oppure per le attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari. È noto d'altra parte che in base a tale normativa a tutt'oggi sono assegnati soltanto 11 assegni vitalizi ad *ex* atleti.

La valutazione del Gruppo Lega Padana sul provvedimento è dunque positiva. Anzitutto, esso (se pure assegna uno stanziamento individuale decisamente inferiore al «tetto» previsto dalla legge Bacchelli) si allinea infatti a disposizioni già in vigore in altri Paesi europei; in secondo luogo, configura uno strumento che, prima ancora di un gesto di solidarietà sociale, rappresenta un doveroso atto di riconoscenza civica, quale è corrisposta peraltro anche a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, agli infortunati sul lavoro, agli invalidi civili e ai pensionati di guerra.

Forse, prosegue il senatore Brignone, il disegno di legge avrebbe potuto indicare anche l'età minima per la corresponsione del vitalizio, con deroga soltanto per un'accentuata precarietà delle condizioni di salute de-

rivante dall'attività sportiva svolta sia a livello dilettantistico sia professionistico. Egli condivide tuttavia l'indicazione, già emersa nel dibattito, di non apportare emendamenti al provvedimento, onde non ritardarne ulteriormente l'*iter*.

Quanto alla lamentata esiguità del numero massimo di assegnazioni annuali, pari a 5, ritiene che essa potrebbe essere temperata da una programmazione biennale o triennale.

Giudica infine lodevole la disposizione del comma 4 dell'articolo 1, secondo cui l'assegno straordinario non è computabile nel calcolo dei redditi e a fini previdenziali o assistenziali.

La senatrice SOLIANI dichiara a sua volta il consenso del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo sul disegno di legge in titolo, di cui auspica una sollecita approvazione non solo per i positivi effetti che determina, ma quale riconoscimento di vite dedicate a rappresentare il Paese in sede internazionale e a testimonianza dei valori portanti dell'attività sportiva. Fra questi, cita in particolare il rispetto delle regole e il frequente abbinamento con gli ideali della pace. Si associa poi all'auspicio espresso dal senatore Pizzinato di un ordine del giorno che impegni il Governo, in fase di prima applicazione, a corrispondere alle numerose esigenze in attesa di definizione.

Anche il senatore CORTIANA esprime una valutazione estremamente positiva sul provvedimento, manifestando solo la preoccupazione che esso possa essere efficace fin dalla prima applicazione. Sollecita quindi un incremento degli stanziamenti, nonché una iniziale ricognizione delle esigenze volta ad evitare di escludere dal novero dei beneficiari soggetti pur in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Invita pertanto il relatore a predisporre un atto di indirizzo in tal senso, al fine di non provocare un ritorno del provvedimento all'esame della Camera dei deputati, ma ottenere comunque un'adeguata organizzazione della fase transitoria.

La senatrice ACCIARINI esprime infine l'orientamento favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, soffermandosi in particolare sui requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 1. Si associa altresì alla richiesta di una prima ricognizione delle effettive necessità, affinché gli assegni siano attribuiti tenendo conto del quadro complessivo. Auspica quindi che il relatore predisponga un atto di indirizzo volto a raccogliere tali preoccupazioni, senza compromettere una sollecita approvazione del provvedimento.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BARELLI, il quale registra con soddisfazione gli orientamenti positivi manifestati nei confronti del disegno di legge. Riconosce altresì la fondatezza di alcune delle preoccupazioni emerse, con particolare riferimento al rischio di escludere dall'attribuzione dell'assegno personalità del mondo sportivo pur in possesso dei requisiti richiesti. Osserva altresì che, benché la legge

Bacchelli avesse un campo d'azione molto più vasto e disponesse di stanziamenti assai superiori, il tetto massimo da essa contemplato non è stato in realtà mai raggiunto. Condividendo sia l'esigenza di una rapida approvazione del testo che l'opportunità di indirizzare l'azione del Governo nel senso suindicato, si riserva quindi di predisporre un ordine del giorno che sottoporrà all'attenzione della Commissione prima del voto finale.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario PESCANTE, il quale prende atto con soddisfazione del consenso trasversale registrato sul provvedimento, che testimonia il comune interesse per il mondo dello sport, del resto già sperimentato in occasione dell'approvazione del provvedimento sulle associazioni sportive dilettantistiche.

Il disegno di legge in titolo corrisponde peraltro a un impegno assunto proprio al Senato, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 491 sulla disciplina dell'attività pugilistica, allorché egli ebbe modo di preannunciare l'intenzione del Governo di istituire un assegno vitalizio per tutti gli sportivi che avessero svolto una attività di particolare rilevanza e versassero in condizioni di disagio economico, senza limitazioni di discipline.

Quanto all'allargamento dei potenziali beneficiari del provvedimento, per lo meno in prima applicazione, egli si dichiara senz'altro d'accordo, anche in considerazione delle prime stime, che evidenziano esigenze senz'altro superiori al numero di cinque. A tal fine, ipotizza una redistribuzione delle risorse stanziare dall'articolo 3, che concentra gli oneri più rilevanti a decorrere dal 2005.

Il presidente ASCIUTTI prende atto che nessuno chiede la fissazione del termine per gli emendamenti. Indi, rinvia il seguito della discussione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di direttiva per l'anno 2003 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 204)

(Parere al Ministro dell'istruzione, l'università e la ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BRIGNONE, il quale ricorda di essere stato egli stesso promotore della previsione di un parere parlamentare sullo schema di direttiva in titolo, all'atto dell'esame parlamentare del disegno di legge poi divenuto la legge 18 dicembre 1997, n. 440, istitutiva del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Ricorda altresì che la somma complessiva da ripartire ammonta ad euro 225.045.388 ed è comprensiva di euro di 10.986.588 da destinare ad interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di inte-

grazione scolastica degli alunni portatori di *handicap*. Al riguardo, rammenta peraltro le somme complessive disponibili negli anni precedenti: per l'anno 2002 la somma era di euro 237.442.454, compresi euro 10.986.454 per il sostegno all'*handicap*; per l'anno 2001 la somma era di 500 miliardi di lire, cui si aggiungevano 21,273 miliardi per l'integrazione degli alunni in situazione di *handicap*; per l'anno 2000, la somma era di 450 miliardi di lire (ridotti a 400 per la proroga degli interventi a favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace), cui si aggiungevano 30 miliardi per il sostegno all'*handicap*; per l'anno 1999, la somma complessiva era di 669,108 miliardi di lire (che comprendevano però 149,843 miliardi di lire stanziati dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, sull'elevamento dell'obbligo di istruzione, e 174,285 miliardi di lire della stessa legge per l'anno 1998, già accantonati ma non utilizzati a causa dei tempi di approvazione della legge; per l'anno 1998, la somma era di 500 miliardi di lire.

Il relatore illustra quindi gli interventi prioritari previsti dallo schema di direttiva. Anzitutto, ricorda le iniziative per la promozione e il supporto della riforma degli ordinamenti scolastici, con priorità nella scuola dell'infanzia e primaria; le iniziative dirette all'ampliamento dell'offerta formativa; l'attività formativa del personale della scuola; l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; la comunicazione del processo degli ordinamenti; il sostegno all'avvio della riforma. Indi, richiama le iniziative per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap*, in particolare sensoriale, e degli alunni ricoverati in ospedale. Fra gli altri interventi prioritari, il relatore cita infine quelli perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione degli istituti professionali, gli interventi integrati con le regioni e gli enti locali per la formazione fino al 18° anno e per il potenziamento dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per lo sviluppo dell'educazione permanente, e gli interventi per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio scolastico e per lo studio e la documentazione dei processi innovativi.

Passando ad analizzare nel dettaglio tali priorità, il relatore precisa che, per quanto concerne il supporto alla riforma degli ordinamenti scolastici, si considerano prioritari nella scuola dell'infanzia e primaria l'insegnamento di almeno una lingua comunitaria e l'alfabetizzazione nelle tecnologie didattiche, con aggiornamento del personale scolastico collegato al processo di riforma degli ordinamenti. Con riferimento agli interventi perequativi, l'area di professionalizzazione si colloca soprattutto nel biennio post-qualifica degli istituti professionali. Per quanto concerne l'offerta formativa fino al 18° anno, si intende potenziare l'alternanza scuola-lavoro come modalità di personalizzazione dei percorsi formativi, anche sulla base di convenzioni con imprese ed enti disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio. La valutazione del sistema è invece realizzata attraverso l'Istituto nazionale per la valutazione e l'Istituto nazionale di documentazione. Per quanto riguarda infine il monitoraggio, esso sarà effettuato dagli uffici scolastici regionali, con il supporto di organismi na-

zionali e locali competenti in materia, ivi compresi quelli vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il relatore riferisce infine che i criteri per la ripartizione della somma complessiva sono indicati al punto 4 della direttiva, con la specificazione che la gestione delle somme è rimessa all'Amministrazione centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo le quote indicate nel punto 5 della direttiva.

Si riserva conclusivamente di presentare uno schema di parere tenendo conto delle osservazioni che emergeranno nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

193^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'ANCE l'ingegner Claudio De Albertis, presidente, il dottor Carlo Ferroni, direttore generale, il dottor Antonio Gennari, direttore dell'area economia delle costruzioni, il dottor Massimo Calcagnini, dirigente dell'area legislazione opere pubbliche e la dottoressa Stefania Di Vecchio, funzionario dell'ufficio per i rapporti con il Parlamento, e per l'AGI il dottor Mario Lupo, presidente.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: seguito dell'audizione dei vertici dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e dell'Associazione Imprese Generali (AGI)

Riprende l'audizione dei vertici dell'ANCE e dell'AGI, sospesa nella seduta del 2 aprile scorso.

Il senatore VISERTA COSTANTINI ricorda che il motivo per cui si è inteso procedere al programma di audizioni è quello di capire se il piano infrastrutturale del Governo poggia o meno su basi finanziarie solide. A tale riguardo, l'intervento del Presidente dell'ANCE ha messo in luce alcuni elementi che lasciano quantomeno perplessi. Il dato di partenza su cui cade l'attenzione è che, al fine di recuperare il *gap* infrastrutturale rispetto alle altre nazioni industrializzate, sarebbe necessario spendere quindici miliardi di euro in più rispetto ai diciotto miliardi che il Paese già spende. Il Governo aveva posto le infrastrutture come una priorità da perseguire attraverso tre fondamentali indicazioni strategiche. La prima è stata individuata nella velocizzazione delle procedure attraverso lo stru-

mento della legge obiettivo. A tale proposito emerge tuttavia che, sebbene il provvedimento sia stato recepito positivamente dagli imprenditori, in quanto eliminava eventuali ostacoli procedurali, a seguito delle modifiche del titolo V della Costituzione si sono aggravate le difficoltà relative alla individuazione delle competenze per la realizzazione delle opere infrastrutturali. In tale contesto l'apertura dei cantieri del Mose è stata resa possibile solo dall'intervento del Governo, mentre in altre parti di Italia i cantieri continuano ad essere chiusi. Una seconda indicazione strategica è relativa alla disponibilità delle risorse: al riguardo sottolinea che le risorse pubbliche o non ci sono o sono stagnanti. Anche se dall'esame dell'ANCE, che analizza i dati dagli anni novanta, non emerge che le risorse pubbliche poste a disposizione della realizzazione di opere infrastrutturali da parte dei Governi di centro-sinistra erano sensibilmente aumentate. Rispetto al passato, il Governo di centro-destra ha nella sostanza ridotto tali risorse per la necessità di reperire fondi con cui far fronte alle grandi calamità che recentemente hanno colpito il Paese. Tra i comportamenti concreti posti in essere dal Governo, nonostante gli intenti dichiarati, risulta quindi che quella delle opere pubbliche non è considerata una priorità del Paese. Per quanto attiene inoltre al *project financing* rileva l'ambiguità dell'affermazione in base alla quale tale strumento consentirebbe di ottenere una maggiore disponibilità finanziaria. Sottolinea che il *project financing* richiede il compimento di un percorso evolutivo prima di riuscire a produrre dei flussi finanziari in grado di soddisfare le necessità attuali. Sul problema della finanza creativa si pone infine la questione di determinare le modalità di intervento di Infrastrutture S.p.A. e delle fondazioni per riuscire a capire in che termini queste ultime possano apportare i capitali bancari nella realizzazione delle grandi opere. La situazione è quindi preoccupante: il processo iniziato verso la fine degli anni novanta con l'utilizzo di risorse pubbliche è stato successivamente interrotto ed il meccanismo che lo ha sostituito non sembra essere in grado di far fronte alle esigenze finanziarie attuali.

La senatrice DONATI ringrazia i rappresentanti dell'ANCE e dell'AGI per il contributo apportato che consente di affrontare meglio la questione infrastrutturale del Paese. Al riguardo sottopone alla loro attenzione alcune questioni. Innanzitutto sul tema del *project financing*, strumento di fondamentale importanza per la rivitalizzazione dei finanziamenti delle opere infrastrutturali, chiede se i rappresentanti delle due associazioni ritengano opportune delle modifiche alla cosiddetta legge obiettivo. Inoltre condivide la preoccupazione relativa alla problematica dei lavori «*in house*». A tale proposito cita un articolo del quotidiano Il Sole 24 ore dal quale risulta che il meccanismo di estensione della concessione con incremento dei lavori connessi tenderebbe a ridurre l'ambito di concorrenza nel mercato. Al riguardo chiede pertanto di sapere quali potrebbero essere le modifiche da apportare alla normativa esistente per risolvere tale problematica. Sul versante della carenza di risorse, così come definite nel documento del CIPE, ritiene opportuno che si proceda ad una rigida sele-

zione delle infrastrutture da realizzare in base alla loro opportunità considerato che un incremento delle risorse appare difficilmente immaginabile. A tale proposito chiede l'opinione delle due associazioni circa la definizione di una classificazione di tali opere. Nell'articolo del quotidiano Il Sole 24 ore sopra richiamato sono poi citati alcuni settori che rientrerebbero tra quelli cosiddetti «esclusi». A tale riguardo l'atteggiamento del Governo italiano sembra ambiguo: infatti si invoca la normativa europea per ottenere effetti divergenti circa l'applicazione della normativa sui lavori pubblici. Sull'argomento richiede un suggerimento da parte delle associazioni rappresentati di categoria. In ordine infine all'applicazione del *project financing*, chiede se l'applicazione di tale strumento sia corretta nel caso delle concessioni autostradali e se un'applicazione non ortodossa possa riflettersi sulla dinamica concorrenziale.

Il senatore CICOLANI introduce alcune osservazioni preliminari volte a chiarire se il Governo sia riuscito o meno nell'intento che si era preposto riguardo all'infrastrutturazione del Paese. La linea tendenziale adottata dal Governo era quella di invertire l'andamento negativo della spesa per opere pubbliche. La finalità è stata quella di fornire un orientamento politico chiaro al sistema Paese per incidere sul sistema produttivo. In tale contesto, notevoli sono stati gli sforzi compiuti con la «legge obiettivo», con la delibera CIPE e con le iniziative di finanza creativa, tra cui primario rilievo rivestono il Fondo di rotazione per le opere pubbliche (FROP) ed il piano di Infrastrutture S.p.A.. A tali risultati vanno aggiunti gli sforzi per finalizzare migliaia di miliardi di vecchie lire e canalizzare nuove risorse alla realizzazione di opere infrastrutturali. Il Governo ha quindi investito per esempio i fondi derivanti dalla privatizzazione dell'IRI nella realizzazione del ponte sullo Stretto e novemila miliardi di lire dei residui passivi dell'ANAS andranno presto a gara. La seconda osservazione riguarda l'impostazione fortemente voluta dal Governo di dirigere le risorse della legge n. 443 del 2001 e della delibera CIPE verso il raggiungimento di obiettivi concreti. Circa le obiezioni sulla difficoltà di spendere gli importi previsti dalla delibera CIPE, fa presente che già ottantanove progetti, sui duecentocinquantasei previsti dalla stessa delibera, sono stati presentati e, al più presto, saranno presentati quelli dell'ANAS. Forti dubbi nutre invece sulla capacità progettuale del Comune di Roma in relazione alla linea C della metropolitana nonché su quanto riusciranno a realizzare regioni come la Toscana e l'Emilia Romagna. Ritiene quindi che la legge obiettivo stia funzionando nel migliore dei modi. Per quanto attiene al delinearsi di nuove figure di operatori del settore, come ad esempio il *general contractor*, chiede ai rappresentanti dell'ANCE e dell'AGI quali possano essere la modalità più opportune per favorire l'assetto del sistema produttivo e l'articolazione di ulteriori strumenti di supporto.

Il senatore VERALDI ritiene che la politica del Governo in tema di opere infrastrutturali sia una politica, prevalentemente, «dell'annuncio». Al riguardo evidenzia come la legge «sblocca cantieri», approvata nella

passata legislatura, abbia prodotto nel Mezzogiorno risultati ben più apprezzabili. La legge n. 443 del 2001, la legge n. 166 del 2002 e il decreto n. 190 del 2002 hanno fatto cioè giustizia sommaria di una normativa che in passato era riuscita a raggiungere molti risultati apprezzabili. Ritiene pertanto che il Governo si sia lasciato andare ad una serie di promesse alle quali non è in grado di far fronte ed al riguardo cita testualmente il piano triennale dell'ANAS che, alla pagina 96, indica le opere da realizzare nella prima colonna ma non riporta le risorse disponibili nella colonna dei fondi da impiegare. Ai rappresentanti dell'ANCE chiede quindi se le recenti leggi abbiano prodotto effetti positivi e se sussistano reali prospettive di apertura di nuovi cantieri. Sostiene poi che i grandi cantieri rischiano di incidere pesantemente sulla sopravvivenza delle piccole e medie imprese edili, per le quali chiede che l'ANCE assuma una posizione di difesa. Analoga istanza dovrebbe essere rivolta dall'ANCE al Governo per la realizzazione di interventi infrastrutturali che incidano più direttamente nella vita dei cittadini di una certa parte del Paese ed al riguardo cita il bisogno di fognature, impianti di depurazione, parcheggi ed altre opere infrastrutturali essenziali di cui è carente il Mezzogiorno. Tali interventi sono necessari per una reale unificazione del Paese che consenta all'Italia di essere ricompresa a ragione tra i primi paesi industrializzati in Europa e nel mondo.

Il PRESIDENTE, concluso il dibattito, invita quindi i rappresentanti dell'ANCE e dell'AGI alla replica.

L'ingegner DE ALBERTIS, presidente dell'ANCE, risponde partendo dalle questioni sollevate dal senatore Veraldi. A tale proposito precisa che l'ANCE ha sempre espresso chiaramente il proprio pensiero critico riguardo alla situazione infrastrutturale del Paese, al punto che le proposte della sua associazione sono spesso state usate da parte dell'opposizione. L'Italia è un Paese con tante piccole imprese che, per poter sopravvivere, devono necessariamente aggregarsi a fronte di una scelta di politica industriale che va nel senso dell'aggregazione delle stazioni appaltanti. Il problema è quindi quello di favorire l'aggregazione delle piccole imprese. In tale ottica il *performance bond* può essere considerato un valido strumento di supporto a tale operazione. Le compagnie di assicurazione a loro volta devono maturare al fine di poter giudicare e valutare meglio i progetti. L'azione deve quindi articolarsi su tre versanti. Innanzitutto lo Stato deve dare una soluzione agli enormi problemi di fiscalità che sorgono nel momento in cui i consorzi stabili diventano un'unica azienda. In secondo luogo le aziende devono dotarsi di strumenti finanziari ed organizzativi opportuni. Infine deve essere eliminata la divergenza tra gli stanziamenti e la spesa affinché la spesa corrente in termini reali possa essere realmente incrementata. Fa presente quindi che la preoccupazione non riguarda soltanto l'ammontare degli stanziamenti, che si profila in diminuzione, ma anche l'ammontare dei residui passivi che risultano essere il doppio della spesa effettiva: un risultato sensazionale sarebbe raggiunto

con la semplice spesa degli stanziamenti previsti annualmente. Per quanto riguarda il *project financing* riporta i dati derivanti dalle analisi condotte insieme ad altre associazioni dalle quali emerge che il 12 per cento della spesa effettiva degli appalti per infrastrutture è stato raggiunto grazie alle gare per il *project financing*. Sulla modifica eventuale di questa normativa ritiene opportuno verificare i risultati che da essa scaturiranno prima di procedere a nuovi cambiamenti a distanza di appena un anno. Sulla questione della nuova direttiva europea auspica che essa non venga approvata, in linea con gli indirizzi già espressi dall'unione dei rappresentanti di categoria di livello europeo (UNICE), che hanno manifestato una posizione fortemente critica. Per quanto concerne poi le priorità da assegnare ai progetti infrastrutturali sostiene che non spetta alle associazioni di categoria decidere, bensì agli organi politici. Riguardo agli stanziamenti rileva che se il monte della spesa rimane quello attuale, inevitabili saranno le conseguenze sul sistema particolarmente delicato delle imprese piccole e medie. Al momento, infatti, l'82 per cento del mercato dipende dall'edilizia residenziale: se viene meno quest'ultima, che peraltro necessita urgentemente di una riforma fiscale, rischia di cadere l'intero sistema. Sul tema delle concessioni lascia agli atti della Commissione un documento sui servizi pubblici locali nel quale sono evidenziate le conseguenze delle gare non esperite per l'affidamento di tali servizi. Al riguardo sostiene la necessità di disciplinare l'accesso alle gare da parte di coloro che hanno ottenuto le concessioni grazie alla partecipazione in preesistenti società partecipate, anche da amministrazioni locali.

Il dottor LUPU, presidente dell'AGI, formula alcune osservazioni relative alle cause che hanno determinato il ritardo infrastrutturale. Tra queste individua innanzitutto una carente volontà politica e considera che le leggi che si facevano in passato erano finalizzate a vietare la costruzione di nuove infrastrutture. L'alta velocità è stata sempre guardata con sospetto e analoghe considerazioni venivano rivolte al progetto del ponte sullo Stretto. In qualità di esponente del mondo imprenditoriale, osserva con favore gli obiettivi che il Governo in carica si è posto per il superamento del ritardo infrastrutturale e le iniziative avviate per il superamento di tale *gap*. Ritiene infatti che l'Esecutivo abbia realizzato un impianto normativo coerente ed adeguato agli obiettivi che si è posto. Per quanto riguarda il problema delle risorse considera necessario uno sforzo corale che, scevro di collateralismi di maniera, consenta il reperimento delle risorse necessarie. In tal senso la finanza di progetto potrà dare il contributo che tutti si aspettano. Al senatore Cicolani, che chiede come si stia attrezzando il mondo delle imprese per rispondere agli stimoli della legge obiettivo, risponde che la strada dell'aggregazione è quella intrapresa, attraverso la realizzazione di consorzi stabili ed alleanze tra impiantisti di matrice edile ed industriale.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Lupo e l'ingegner De Albertis per i loro interventi che forniscono lo spunto per talune riflessioni. Tra queste,

in primo luogo la difficoltà delle compagnie assicurative ad adeguarsi al nuovo sistema normativo e la necessità di una adeguata politica fiscale per le piccole e medie imprese che, se potevano costituire la ricchezza dell'Italia all'epoca della lira, rischiano di costituire una debolezza nell'Italia dell'euro. Le piccole imprese possono inventare ma non possiedono la forza per sostenere le innovazioni. Al riguardo cita l'esperienza delle aggregazioni bancarie che hanno invece consentito di ridurre il numero delle imprese del settore da tremila a mille e il sorgere di cinque grandi gruppi bancari oltre che il mantenimento dell'italianità del sistema bancario. Il merito del Governo è sicuramente quello di avere portato all'attenzione della pubblica opinione il tema delle infrastrutture. Rimane tuttavia il problema delle risorse che dovrà essere opportunamente gestito nell'ottica federalista ormai affermatasi. A conferma del successo dello strumento del *project financing*, conclude infine riportando i dati forniti dal Ministero del tesoro relativi ai progetti avviati tramite *project financing* dal 2000 al 2002: su settecento iniziative proposte dal mercato, sono state attivate quattrocento gare per un importo complessivo di cinque miliardi di euro. Dichiarando chiusa l'audizione, rinvia quindi il seguito dell'indagine.

POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi al termine della seduta odierna, è posticipata a domani, 9 aprile 2003, al termine della seduta pomeridiana della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

131^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori: esame del documento conclusivo

Il presidente PONTONE presenta la bozza del documento conclusivo (pubblicato in allegato) dell'indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe, ricordando che essa è stata condotta congiuntamente alla Commissione attività produttive della Camera e che il documento conclusivo è stato predisposto sulla base delle linee guida esaminate nella riunione congiunta degli Uffici di Presidenza delle due Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svoltasi lo scorso 13 marzo.

Il senatore CHIUSOLI chiede che la discussione sulla bozza di documento, testé presentato, sia rinviata ad altra seduta e che, possibilmente, non si svolga nel corso della prossima settimana.

Il presidente PONTONE prende atto di tale richiesta ed il seguito dell'esame viene rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(935) CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30

gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, delle Case di cura riunite s.r.l. con sede in Bari

(Esame e rinvio)

Il relatore SEMERARO sottolinea la rilevanza sociale della vicenda legata all'amministrazione straordinaria della Società Case di cura riunite s.r.l. di Bari (CCR), sia per l'importante ruolo rivestito dalla struttura nel contesto sanitario italiano che per i suoi aspetti occupazionali. Ricorda, pertanto, che la Società, iniziata la sua attività nel 1978 e venutasi quindi a trovare nel 1993 in grave crisi economica, ha presentato istanza di insolvenza per essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, la quale è stata concessa in data 14 febbraio 1995 con decreto del Ministero dell'industria, con il quale sono stati nominati anche tre Commissari, e successivamente prorogata per due volte nel 1997 e nel 1998.

A suo avviso, l'attività di gestione condotta dai Commissari, in particolare per la vendita del patrimonio aziendale, presenta anomalie tali da far ritenere che sia stato violato il principio della *par condicio creditorum* e che in generale essa sia stata svolta in palese contrasto con le finalità proprie dell'istituto dell'amministrazione straordinaria. A tale proposito, ricorda che i Commissari, nel periodo compreso fra il maggio 1998 e il maggio 2000, hanno proceduto a ben tre esperimenti di vendita del complesso strutturale della CCR e che solo a seguito dell'ultimo la vendita è stata finalmente effettuata a favore della società CBH S.p.A.

Riguardo a tale vendita, il Relatore si sofferma su una serie di aspetti a suo giudizio anomali, tra i quali cita, in primo luogo, il mancato rispetto da parte della Società aggiudicataria CBH S.p.A. delle condizioni previste dall'avviso di vendita riguardo ai requisiti essenziali dei partecipanti alla gara e ai termini per la manifestazione di interesse all'acquisto e per la presentazione delle offerte irrevocabili.

Ricorda, poi, come nel periodo di gestione commissariale vi sia stato un incomprensibile aumento del contenzioso giudiziario nei confronti dei lavoratori, per fronteggiare il quale sono stati accantonati ben 46 miliardi di lire sul prezzo dovuto dalla CBH S.p.A., la quale ha potuto così ridurre corrispondentemente il proprio esborso. Ritiene che da tale vicenda traspaia una chiara volontà dei Commissari straordinari di favorire gli istituti bancari a scapito della *par condicio creditorum*.

Il Relatore denuncia, quindi, anche lo svolgimento anomalo dell'attività sanitaria durante il periodo della gestione.

Conclude, infine, soffermandosi sul ruolo del Ministero dell'industria che, nonostante i numerosi solleciti, si è sempre astenuto dall'intervenire, aderendo invece spesso alle richieste dei Commissari. Ritiene, pertanto necessaria, alla luce delle circostanze esposte, la costituzione di una Commissione d'inchiesta che assuma tutte le informazioni utili sulla questione, al fine di evitare che una normativa finalizzata al risanamento di aziende in crisi si traduca in un sistema per aggirare limiti stabiliti dalla legge.

Il presidente PONTONE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore BETTAMIO rileva che dalla relazione svolta già emergano con chiarezza elementi sufficienti sullo svolgimento delle vicende in oggetto.

In questo senso, non ritiene che vi sia necessità di istituire una Commissione d'inchiesta, ferma restando la possibilità per le autorità competenti di intervenire nelle forme che ritengano più opportune.

Si associa il senatore BARATELLA.

Il relatore SEMERARO, intervenendo a titolo di chiarimento, precisa che la relazione svolta contiene l'enunciazione di una serie di fatti che la Commissione dovrà valutare, al fine di decidere se ricorrano o meno i presupposti per richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n. 2155 e dello schema di decreto legislativo n. 201.

La seduta termina alle ore 16,25.

Indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori

Bozza di documento conclusivo
(8 aprile 2003)

1. FINALITÀ E CONTENUTI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

L'indagine conoscitiva sulle dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori, è stata deliberata dalla 10^a Commissione industria, commercio e turismo del Senato il giorno 11 settembre 2002 e dalla X Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera il 26 settembre 2002. Le audizioni sono state svolte congiuntamente ed hanno avuto inizio il 12 novembre 2002.

L'indagine ha preso le mosse dalla constatazione di una crescente preoccupazione da parte dell'opinione pubblica, manifestatasi dopo l'avvio della nuova moneta, in ordine all'andamento dei prezzi e alla misura delle tariffe. Le Commissioni si proponevano, pertanto, di approfondire le dinamiche di crescita dei prezzi e delle tariffe e di accertare l'adeguatezza e la rispondenza alle aspettative degli strumenti di rilevazione delle variazioni dei prezzi, anche in relazione ad un diffuso disagio dei consumatori.

Le Commissioni intendevano perseguire i seguenti obiettivi:

– predisporre le condizioni, anche in linea con gli ampi processi di privatizzazione e i liberalizzazioni promossi a livello europeo, per migliorare il funzionamento del mercato eliminando gli ostacoli e i vincoli che possono aumentare le difficoltà e i costi per i soggetti che vi operano, con conseguenti ricadute sui consumatori e sugli utenti finali;

– garantire le condizioni per una sempre più incisiva azione di tutela dei diritti e delle prerogative dei consumatori e degli utenti;

– verificare l'adeguatezza degli strumenti di informazione utili ai cittadini per valutare il funzionamento dei mercati dei beni e dei servizi e di quelli posti dal nostro ordinamento a tutela dei consumatori, anche attraverso un primo bilancio sul funzionamento della legge n. 281 del 1998.

Più specificamente, l'indagine si presentava volta ad approfondire i seguenti aspetti:

– il funzionamento degli attuali strumenti di monitoraggio dei mercati, con particolare riferimento alle modalità di rilevazione statistica;

– l'adeguatezza di tali strumenti e modalità, anche in relazione al progressivo ampliamento dei mercati, non più nazionali bensì a carattere europeo (fenomeno accentuato dall'introduzione della moneta unica);

– la capacità di tali strumenti e modalità di fornire ai cittadini adeguate informazioni, non solo sul funzionamento dei mercati nazionali, ma anche relativamente al funzionamento effettivo dei mercati territoriali in cui essi concretamente operano;

– l'effettiva possibilità per i cittadini di scegliere e di esprimere preferenze in ordine ai beni ed ai servizi offerti in modo razionale e consapevole sulla base di adeguati ed accessibili elementi di conoscenza;

– l'adeguatezza delle forme e degli strumenti di tutela dei consumatori e degli utenti attualmente esistenti.

Nel corso dell'indagine le Commissioni hanno proceduto alle seguenti audizioni:

12 novembre 2002, audizione di rappresentanti delle Associazioni dei consumatori : dottor Paolo Landi, *segretario generale dell'Adiconsum*; il dottor Carlo Pileri, *presidente dell'Adoc*; dottor Lannutti, *presidente dell'Adusbef*; avvocato Martinello e dottoressa Castronovi di *Altroconsumo*; dottor Finzi di *Assoutenti*; signori Trincia e Votta di *Cittadinanza Attiva*; avvocato Tabano *dell'ufficio legale del Codacons*; dottor Trefiletti, *presidente della Federconsumatori*; signori Marini e Defant, rispettivamente *vice Presidente nazionale e consulente della Lega Consumatori* e dottor Dona, *presidente dell'Unione Nazionale consumatori*;

13 novembre 2002, audizione di rappresentanti dell'ISTAT: professor Biggeri, *presidente dell'ISTAT*; dottor Oneto, *direttore centrale delle statistiche economiche congiunturali* e dottoressa Leoni, *dirigente del servizio statistiche sui prezzi*;

4 dicembre 2002 audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: professor Pippo Ranci, *presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*; professor Giuseppe Ammassari, *componente dell'Autorità*; dottor Angelo Ferrari, *direttore generale* e dottor Diego Gavagnin, *direttore dell'ufficio relazioni esterne*;

11 dicembre 2002, audizione di rappresentanti della Confindustria: dottor Giampaolo Galli, *capo economista della Confindustria*, dottor Giuseppe Schlitzer, *direttore del nucleo economia e finanza*, dottor Ciro Rappaciuolo *del centro studi* e il dottor Zeno Tentella, *responsabile dei rapporti con il Parlamento*;

19 dicembre 2002, audizione del Commissario dell'Unione Europea professor Monti;

21 gennaio 2003, audizione del professor Gianmaria Fara e del professor Gustavo Ghidini. – audizione di rappresentanti dell'UNIONCAMERE: dottor Ugo Girardi e dottoressa Tiziana Pompei, *rispettivamente*

segretario generale, vice segretario generale vicario e responsabile dell'ufficio legislativo dell'Unioncamere - audizione di rappresentanti dell'I-STAT: professor Biggeri, presidente, dottor Andrea Mancini, capo dipartimento delle statistiche economiche, dottor Gian Paolo Oneto, direttore centrale delle statistiche economiche congiunturali, dottoressa Laura Leoni, dirigente del servizio statistiche sui prezzi e dottoressa Patrizia Cacioli, dirigente ufficio della comunicazione;

29 Gennaio 2003, audizione di rappresentanti di Confcommercio: dottor Sergio Billè, *presidente*, dottor Luigi Taranto, *direttore generale*, il dottor Carlo Mochi, *responsabile Centro Studi*, dottor Sergio De Luca, *responsabile comunicazione*, dottor Tito Lombardini, *presidente Faid-Federdistribuzione*, dottor Giovanni Pomarico, *presidente Federcom*, dottor Riccardo Garosci, *consigliere delegato Faid-Federdistribuzione*, dottor Bruno Milani, *direttore generale Federcom*, dottor Roberto Dessì, *segretario generale Ancd-Conad* – audizione di rappresentanti della Confesercenti: dottor Marco Venturi, *presidente*, dottor Mauro Bussoni, *vice segretario nazionale*, dottor Giuseppe Fortunato, *responsabile ufficio rapporti con il Parlamento* e dottori Antonello Oliva e Guido Vaccaro, *ufficio economico*;

5 febbraio 2003 audizione di rappresentanti della Confcooperative, della Lega nazionale delle cooperative e mutue, dell'Unione nazionale cooperative italiane e dell'Associazione generale delle cooperative. Intervengono: il dottor Zaffi e il dottor Pasqualini *dell'Associazione Generale Cooperative Italiane*; il professor Galligioni e il signor Flemac *dell'Unione nazionale cooperative italiane*; il dottor Pasqualitti, il signor Camilli, e il signor Puccini *della Confcooperative-Federconsumo*; il dottor Busacca, il dottor Riccioni, il dottor Bruno, il dottor Cecere, il dottor Cardile e il dottor Putzolu della *Legacoop-Associazione Nazionale Cooperative di consumatori*;

12 febbraio 2003, audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: professor Tesauo, *presidente*, dottoressa Ciccone, *segretario generale* e dottor Sommella, *responsabile dell'ufficio stampa*;

19 febbraio 2003, audizione di rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani, CNA e CONFAPI . Intervengono: il dottor Ernesto Testa, *vice presidente* e la dottoressa Valentina Bagozzi, *responsabile settore mercato e regole per la Confartigianato*; il dottor Paolo Melfa, *consigliere delegato dal Presidente*, il dottor Danilo Barduzzi, *funzionario* e l'avvocato Leopoldo Facciotti, *vice segretario nazionale per Casartigiani*; il dottor Filippo D'Andrea, *responsabile ufficio promozione ed enti funzionali per il CNA*; il dottor Sandro Naccarelli, *direttore generale*, il dottor Claudio Giovine, *vice direttore*, la dottoressa Elisabetta Frontini, *funzionario ufficio fisco e finanza pubblica* e il dottor Alberto Perini, *capo ufficio stampa per la Confapi*.

2. TEMI AFFRONTATI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

2.1 I DATI SULL'INFLAZIONE

Le audizioni svolte hanno consentito di raccogliere contributi sul fenomeno inflattivo, che hanno evidenziato una duplice divergenza.

Da un lato, è emersa una discordanza fra le pubblicazioni ufficiali e quelle fornite da taluni istituti di ricerca privati, in particolare, fra i dati degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, fornito dall'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), e i dati elaborati dall'EURISPES; dall'altro, è apparsa rilevante la divaricazione tra la percezione dell'inflazione da parte del consumatore rispetto ai dati risultanti dalle rilevazioni ufficiali.

Riguardo al livello di inflazione misurato in Italia, è possibile rilevare, secondo i dati EUROSTAT elaborati dal Centro Studi di Confindustria, che dopo decenni di inflazione italiana più alta di quella europea, nel corso degli anni 2000 e 2001 vi era stato un sostanziale allineamento; all'inizio dell'anno 2002 il dato complessivo si era attestato su posizioni leggermente inferiori rispetto a quelle europee, successivamente si è registrata una tendenza all'aumento.

Riguardo ai dati complessivi registrati nella comunità europea, è emerso come, nel gennaio dell'anno 2002, il tasso annuale sui prezzi al consumo nell'area dell'euro, misurato dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo, sia aumentato significativamente dal 2,0% su base annua, registrato nel dicembre 2001, al 2,7% del gennaio 2002; a giugno 2002 il tasso di inflazione era ridisceso al 1,8%, cioè il valore più basso registrato negli ultimi due anni e mezzo.

Riguardo all'Italia il tasso annuo di inflazione sui prezzi armonizzati al consumo si è assestato dal 2,2%, registrato nel dicembre 2001, al 2,4%, registrato in gennaio, ed è tornato a giugno 2002 al valore di 2,2%. In agosto l'inflazione si è riportata al 2,4%, fino al 2,8% di dicembre, per poi ridiscendere a febbraio attestandosi sul 2,6%.

Secondo un'elaborazione di Unioncamere sui dati EUROSTAT, nei primi dieci mesi del 2002 l'inflazione media in Italia è stata del 2,5 %, mentre quella Area euro del 2,2 %, con un differenziale, pertanto, dello 0,3%.

Particolare rilievo è stato dato all'analisi dell'impatto inflazionistico del passaggio alla moneta contante in euro, anche se non è apparso sempre agevole distinguere quanta parte degli aumenti fosse ascrivibile ad una lievitazione dei costi da quella, invece, imputabile a comportamenti legati al *change over*.

Il Commissario Monti ha sottolineato come il cambio della moneta abbia verosimilmente determinato un complessivo impatto inflazionistico – secondo uno studio EUROSTAT per l'area euro nel suo insieme, basato sui dati disponibili nella prima metà del 2002 – compreso tra lo 0 e lo 0,2%.

A partire dal giugno 2002, l'inflazione ha registrato una nuova accelerazione, sia in Italia sia negli altri Paesi europei, ma, secondo quanto riferito nel corso dell'audizione del Commissario Monti, verosimilmente per ragioni non connesse al cambio di moneta.

L'ISTAT ha in proposito osservato come sia impossibile distinguere – in termini sia concettuali sia statistici – gli aumenti resi possibili dal passaggio a quotazioni in euro, da cambiamenti di prezzo operati contestualmente a tale passaggio, ma determinati da spinte e motivazioni indipendenti dall'introduzione della moneta unica. In particolare, l'ISTAT ha considerato che qualsiasi stima di effetti inflazionistici attribuibili all'euro avrebbe comportato l'adozione di ipotesi comportamentali non direttamente misurabili e in quanto tali non coerenti con i compiti della statistica ufficiale.

Secondo i dati riferiti da Unioncamere con riferimento alla situazione italiana, le conseguenze del *change over* si sarebbero tradotte in tre – quattro decimi di maggiore inflazione al consumo.

Sempre a giudizio di Unioncamere, gli elementi che nel corso del 2002 lasciavano presagire un ridimensionamento dell'inflazione al consumo – rallentamento del ciclo economico, caduta dei corsi delle materie prime non energetiche, discesa del prezzo del greggio, moderazione salariale e apprezzamento del cambio dell'euro – non si sono tradotti in segnali concreti di moderazione dei prezzi. Il sistema economico ha dunque esibito una resistenza al rallentamento dei prezzi, contrariamente a quanto osservato in alcuni paesi dell'Unione monetaria. Tale risultato ha suggerito la presenza di nodi strutturali dell'inflazione italiana, legati ad una concomitanza di fattori, individuati da Unioncamere in un effetto dall'introduzione dell'euro più pronunciato che in altri paesi, pressioni da costi interni trasferite sui prezzi in misura maggiore di quanto sia avvenuto in economie «più virtuose» e anomalie confinate a specifici settori.

2.2 L'INFLAZIONE PERCEPITA

I vari contributi forniti nel corso delle audizioni hanno mostrato come l'inflazione misurata dagli istituti di statistica e l'inflazione percepita dai consumatori – misurata per l'Italia dall'ISAE attraverso rilevazioni a campione relative all'opinione dei cittadini in merito all'incremento dei prezzi di determinati beni e servizi- divergano, nel 2002, in Italia così come in tutta Europa. Secondo indagini svolte anche dalla Commissione europea i consumatori percepiscono una inflazione che, alla fine dell'anno 2002, si discosta in modo significativo dalla linea di inflazione misurata dagli istituti di statistica.

Vi sono stati diversi tentativi di fornire una spiegazione a tale fenomeno. In linea di principio, l'opportunità di procedere ad arrotondamenti in concomitanza con l'introduzione dell'euro avrebbe dovuto rispondere ad una logica di casualità, dipendendo dal punto in cui un certo prezzo,

espresso in lire o in altra valuta europea, si collocava rispetto ad una cifra tonda in euro.

E' stato innanzitutto rilevato come il consumatore tenda a ricordare ciò che aumenta, mentre percepisce con minore intensità le diminuzioni dei prezzi. Gli arrotondamenti appaiono inoltre più rilevanti su beni di piccola entità e di acquisto frequente. L'incidenza percentuale sul prezzo dell'arrotondamento ha, tra l'altro, effetti proporzionalmente diversi a seconda del prezzo base cui esso si applica.

Taluni aumenti particolarmente forti su alcuni prodotti – si rammenta che l'ISTAT ha evidenziato che in determinati periodi per frutta, ortaggi e prodotti della pesca si sono registrati aumenti anche superiori al 30% – sarebbero stati percepiti dai consumatori come un aumento di tutti i beni e servizi di cui usufruisce il cittadino nel mercato e quindi come aumenti generalizzati.

D'altro canto, la percezione dei consumatori sembrerebbe basarsi sugli acquisti più frequenti, che tuttavia non sempre pesano sul bilancio complessivo delle famiglie in modo equivalente di altri per i quali l'acquisto viene effettuato più raramente.

È emerso, inoltre, che lo stesso meccanismo semplificato di calcolo al quale è indotto il consumatore al momento dell'acquisto, e cioè la moltiplicazione per 2.000 del valore riportato in euro, incorpora, nell'ottica della percezione, un certo grado di inflazione.

D'altra parte, i rappresentanti dell'ISTAT hanno evidenziato come un'inflazione pari al 2,7% (dato relativo al novembre 2002) determini una diminuzione reale del reddito disponibile presso le famiglie di circa 700 euro l'anno. Considerata, infatti, che la spesa media delle famiglie italiane è appena superiore ai 25.000 euro, l'inflazione rilevata provoca di fatto una diminuzione della disponibilità di reddito delle famiglie di circa 750 euro all'anno.

Riguardo alle prospettive di riallineamento fra l'inflazione misurata e quella percepita, è stato rilevato come la forbice possa ridursi a seguito del riassorbimento dell'ondata di aumenti che, anche quando elevati, riguardavano singoli beni e servizi e non il complesso della spesa per i consumi.

2.3 ALCUNI DATI SETTORIALI SULL'ANDAMENTO DEI PREZZI

Secondo i dati forniti dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, nel periodo marzo-giugno 2002, sul totale delle segnalazioni pervenute da parte dei consumatori riguardo ad aumenti significativi dei prezzi, il 31,5% di esse hanno riguardato generi alimentari di prima necessità, tra i quali spiccano i prodotti ortofrutticoli.

A seguire, il 18,9% delle segnalazioni ha riguardato incrementi nelle tariffe dei servizi di pubblica utilità (trasporti e in particolare trasporto pubblico locale, pedaggio autostradale).

Al terzo posto, tra i settori che hanno fatto registrare il maggior numero di segnalazioni, si colloca quello della ristorazione, con il 18% di

segnalazioni, fra le quali una rilevante percentuale riguarda il segmento delle consumazioni al bar.

Il settore delle ristorazione è seguito da quello del tempo libero (12,6% sul totale delle segnalazioni), da quello eterogeneo del *no food* (9%), e dei prodotti farmaceutici (4,5%).

D'altro canto, secondo quanto riferito nel corso dell'audizione da parte del presidente dell'ISTAT, in base agli indici relativi alle voci di prodotto vi è stata una forte differenziazione nell'andamento dei prezzi, con aumenti per alcuni beni e servizi anche superiori al 30%, accanto a beni e servizi che hanno invece registrato una diminuzione. In particolare, per la frutta vi è stato un aumento medio di circa il 12%, mentre per gli ortaggi di quasi il 16%.

In base ai dati forniti dall'ISTAT in merito all'indice dei prezzi al consumo dei dieci prodotti a più alto tasso di variazione tendenziale, dal settembre 2001 al settembre 2002, risultava una variazione media superiore al 10% per i giornali, i trasporti marittimi, gli ortaggi e i legumi freschi e le assicurazioni sui mezzi di trasporto; una variazione media superiore al 9% per i crostacei e molluschi freschi e per la frutta fresca; nonché una variazione media per i servizi bancari pari al 7,4% e per i trasporti aerei all'8,2%.

Secondo, invece, l'analisi condotta da Unioncamere, la dinamica inflazionistica tendente al rialzo, a partire dall'agosto 2002, può essere considerata il risultato di aumenti che hanno coinvolto quasi tutte le tipologie di beni. E' stato tuttavia sottolineato il contributo fornito dai servizi finanziari che, nonostante abbiano subito un certo rallentamento rispetto ai primi mesi dell'anno sino a dicembre hanno continuato a collocarsi su saggi di crescita anno per anno superiori al 5%. Sono state individuate essenzialmente due voci responsabili dei livelli raggiunti da questa categoria: le assicurazioni RC auto e le spese per la tenuta del conto corrente. Le assicurazioni, dopo essere aumentate rispetto ai dati dell'anno precedente secondo un ritmo elevato per tutta la prima metà del 2002, si sono assestate, nel dicembre 2002, su un tasso di crescita tendenziale del 9%, analogo a quello registrato per le spese per la tenuta del conto corrente. Sempre secondo Unioncamere, il secondo responsabile dell'accelerazione dei prezzi dei servizi, nell'arco di tempo suddetto, è il capitolo «Alberghi, ristoranti e bar», che, dopo essersi collocato per i primi 8 mesi dell'anno su un saggio tendenziale intorno al 4-5%, nei mesi tra settembre e dicembre ha accelerato portandosi al di sopra del 5%. Nei mesi autunnali, inoltre, i rincari dei servizi legati ad alberghi, bar e ristoranti hanno interessato, di fatto, quasi tutte le voci del comparto. Gli aumenti più rilevanti hanno interessato il pasto al ristorante, rincarato nel corso del 2002 più del 4%, la camera d'albergo e tutte le consumazioni al bar, aumentate, rispettivamente, nello stesso periodo, del 5,5% e del 5,6%.

Anche da parte di Confindustria sono state sottolineate significative variazioni tendenziali dei prezzi nel corso del 2002, superiori al 3%, in vari capitoli di spesa (alberghi e pubblici esercizi; istruzione; spettacoli e cultura, prodotti alimentari e bevande alcoliche, abbigliamento a calza-

ture) rilevando come siano stati determinate, in parte da specifiche condizioni di domanda e offerta, in parte da revisioni stagionali dei prezzi, ma non escludendo che la revisione sia stata accompagnata ad un effetto *change over* ritardato.

Sempre da parte di Confindustria è stata inoltre evidenziato l'aumento tendenziale dei prezzi intorno al 5% nel comparto alberghiero, per il quale è stata ipotizzata la compensazione delle riduzione di volumi di vendita con un aumento dei prezzi, in presenza di una domanda poco elastica specificamente nel segmento dei consumatori a reddito più elevato.

Secondo l'analisi condotta da Confcommercio, nell'analisi dell'evoluzione dei prezzi al consumo nell'ultimo anno è possibile riscontrare una tendenza generalmente più dinamica della componente relativa ai servizi rispetto a quella relativa ai beni; l'aggregato servizi, con un peso intorno al 40%, avrebbe contribuito, con una crescita del 3,5%, a determinare quasi il 52% dell'aumento registrato dall'indice dei prezzi al consumo nel 2002.

Secondo i dati riportati dai rappresentanti degli artigiani, sulla base di uno studio condotto nel corso di una indagine a campione, non è stato riscontrato un significativo effetto inflattivo da parte delle tariffe dell'artigianato, mentre sono stati sottolineati i costi derivanti dagli adempimenti posti dalle pubbliche amministrazioni, nonché l'aumento dei prezzi di servizi ed in particolare dei servizi pubblici, delle banche, dei trasporti.

2.4 LE RILEVAZIONI STATISTICHE

Le Commissioni hanno prestato particolare attenzione alle modalità di rilevazioni dell'ISTAT e di altri istituti privati, dell'Unioncamere, delle associazioni produttive e di quelle dei consumatori, ricavando dall'approfondimento sulle modalità di ricerca spunti e riflessioni, che, pur nella conferma dell'unicità e dell'affidabilità delle statistiche ufficiali, possano contribuire al progressivo affinamento e perfezionamento delle ricerche in materia.

In ordine al ruolo dell'ISTAT, alla composizione del paniere e alla capacità di registrare gli andamenti inflattivi, le Commissioni hanno in particolare preso atto della stretta correlazione ormai esistente fra il lavoro svolto nei singoli Paesi dagli Istituti ufficiali di statistica, in Italia dall'ISTAT, e i criteri fissati, anche a livello internazionale, sui metodi da seguire, nonché sull'incidenza su tali metodi degli impegni assunti al fine di assicurare la necessaria omogeneità nell'ambito delle varie organizzazioni internazionali.

L'ISTAT e tutti gli Enti che rientrano nel Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) fanno parte della statistica ufficiale del nostro Paese e devono necessariamente seguire tutti i principi stabiliti dalle leggi italiane, dalla normativa comunitaria e dalle Nazioni Unite, che presuppongono l'imparzialità, la trasparenza e la qualità delle informazioni statistiche.

È inoltre da sottolineare come la misurazione dell'inflazione condotta da tali organismi, pur non limitandosi all'aggregato complessivo e facendo riferimento anche a una serie di beni e servizi raggruppandoli in capitoli di spesa, non si riferisce al sistema dei consumi di singoli cittadini o di gruppi di cittadini, ma all'andamento dei prezzi al consumo sul mercato.

L'ISTAT, è stato ricordato, gestisce un complesso sistema di rilevazione statistica dei prezzi, volti ad illustrare lo sviluppo temporale medio dei prezzi praticati nelle diverse operazioni di mercato e nelle diverse fasi di commercializzazione dei prodotti.

Il sistema degli indici risulta articolato nei due grandi settori degli indici relativi alla fase della produzione, che misurano l'andamento dei prezzi dei prodotti nel primo stadio della loro commercializzazione sul mercato interno e gli indici dei prezzi al consumo, che si riferiscono invece alla fase di scambio in cui l'acquirente è un consumatore finale.

Gli indici del secondo tipo misurano, pertanto le variazioni medie nel tempo dei prezzi che si formano nelle transazioni relative a beni e servizi scambiati tra gli operatori economici ed i consumatori privati finali.

Fra questi si può ricordare l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), che ha come riferimento l'intera popolazione presente sull'intero territorio nazionale e viene adoperato, fra l'altro, per le più ampie comparazioni sul piano nazionale e internazionale.

Particolare rilievo assume l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), che ha come riferimento la popolazione formata da famiglie facenti capo ad un lavoratore dipendente extra-agricolo.

I due indici sono articolati in dodici capitoli di spesa; il secondo livello è quello dei gruppi e delle categorie di prodotto. Il terzo livello è costituito invece dalle voci di prodotto, cioè i raggruppamenti merceologici minimi di cui si tiene conto nel calcolo degli indici. Le voci di prodotto sono rappresentate da un insieme predefinito, e necessariamente limitato, di beni e servizi, scelti tra le tipologie maggiormente vendute.

I prodotti possono presentarsi sul mercato con diverse varietà, marche, confezioni o altre caratteristiche. La scelta delle «referenze» specifiche sulle quali svolgere la rilevazione del prezzo è operata direttamente dall'ISTAT per i prodotti aventi prezzo unico su tutto il territorio nazionale e dagli Uffici comunali di statistica per tutti gli altri prodotti.

La scelta dei singoli prodotti, che costituiscono la base della rilevazione delle variazioni dei prezzi, è affidata in larga parte alla capacità e alla percezione degli uffici comunali di statistica di individuare la varietà del prodotto esatto, all'interno di definizioni che mantengono una certa genericità per lasciare spazio alla scelta di un prodotto diffuso nella realtà locale. I prodotti, che possono essere individuati anche in maniera differente da una città all'altra, devono poter rappresentare efficacemente le variazioni di prezzo che in media si sono verificate nel gruppo di appartenenza.

L'aggiornamento del paniere, che avviene in Italia annualmente riguarda, sia l'elenco dei prodotti, sia i pesi ad essi attribuiti per il calcolo degli indici.

Le rilevazioni, relative ad un campione di 28 mila famiglie, vengono effettuate dai comuni attraverso gli uffici statistici comunali di 80 città nei punti vendita della grande e piccola distribuzione localizzata in centro o in periferia. I dati elementari, inviati all'ISTAT, vengono verificati nella loro coerenza a livello comunale e tra comuni per tipo di beni e di servizio.

In relazione alla composizione del paniere, il Presidente dell'ISTAT ha sottolineato come questa sia definita con riferimento a tutte le spese effettuate sul mercato dalle famiglie italiane. Una misura dell'inflazione così strutturata riguarda l'intera collettività e si basa, quindi, su una varietà di beni e servizi non facilmente percepibili dal singolo cittadino o dalla singola famiglia, con una propria e determinata struttura dei consumi. I singoli soggetti, pertanto, possono talvolta non trovare una esatta rispondenza fra l'indice di variazione dei prezzi che deriva dal sistema delineato e la propria struttura di consumi. Una simile modalità di calcolo dell'inflazione, stabilita a livello internazionale, risulta utile per adottare decisioni a livello macroeconomico.

Circa l'opportunità di fornire ai consumatori strumenti utili per le scelte di acquisto, è stato evidenziato dal Prof. Ghidini il possibile utilizzo in questo senso delle rilevazioni condotte nell'ambito degli osservatori dei prezzi istituiti presso i comuni e le camere di commercio, nonché dei dati acquisiti dall'ISTAT per le rilevazioni statistiche ufficiali. I dati, tuttavia, aggregati come sono per ottenere il dato globale relativo alle statistiche nazionali, non sono in grado di indicare le forme e i luoghi di distribuzione più convenienti rispetto ai singoli prodotti omogenei per marca e per tipo.

È stata prospettata, pertanto, l'utilizzazione, secondo una diversa organizzazione, di tali dati non su scala nazionale ma su scala specifica, in un orizzonte effettivo di acquisto, in modo da consentire al consumatore di scegliere concretamente le offerte più convenienti.

L'interesse delle Commissioni si è incentrato, non solo sulle modalità di rilevazione e sulle scelte in merito alla composizione del paniere, ma anche sulla metodologia di costruzione dei pesi associati alle varie voci, che rappresentano l'importanza relativa di ciascun gruppo di beni e servizi inclusi nel paniere, rispetto al totale della spesa per i consumi. Particolare rilievo hanno assunto alcuni dati in merito a voci, quali ad esempio quelle relative alla responsabilità civile per autoveicoli, in cui l'adozione di talune modalità di calcolo, improntate alla sottrazione dai premi pagati dei risarcimenti ricevuti, contribuiscono a spiegare una certa discordanza fra la percezione da parte del consumatore dell'esborso per il premio e il peso che tale servizio finisce con l'assumere nel paniere di riferimento.

Il Presidente dell'ISTAT ha fatto presente che sono allo studio miglioramenti del sistema di rilevazione innanzitutto in merito alla messa a punto di statistiche sulle misure dei prezzi anche a livello territoriale, in modo da consentire confronti del livello dei prezzi, e non solo degli

indici di variazione, anche con riguardo alle diverse città. In secondo luogo è allo studio la possibilità di verificare l'impatto dell'inflazione sui bilanci e sulla spesa delle famiglie per tipologie differenziate, pur mantenendo l'unicità dell'indice di inflazione. Tale progetto richiede peraltro un notevole impegno, anche di carattere quantitativo, volto ad individuare le variazioni dei prezzi rispetto alle singole tipologie in riferimento anche ai diversi luoghi di acquisto.

Nel corso dell'audizione dell'UNIONCAMERE, sono stati illustrati gli strumenti statistici messi a punto dalle Camere di commercio. Utilizzando i dati delle rilevazioni compiute dall'ISTAT sugli indici alimentari, viene operata una ricomposizione delle valutazioni relativa a sei comparti principali (beni alimentari, distinto nella parti «fresco» e «non fresco»; beni non alimentari; servizi privati; beni energetici; tariffe; affitti), in modo da consentire di cogliere le tendenze che si esprimono all'interno dei comparti. Per ciascuno di tali comparti viene quindi svolta un'attività di monitoraggio periodica per evidenziare gli elementi della domanda e dell'offerta, il peso della normativa, la variazione del prezzo delle materie prime e dei beni energetici, il rilievo che assumono le politiche tariffarie, ecc.. Un altro osservatorio provvede, inoltre, ad una rilevazione dei prezzi alla produzione dei beni finali di consumo, esclusi i settori ortofrutticolo e ittico. Vi è infine un sistema di rilevazione delle Camere di commercio dei mercati all'ingrosso, nonché una struttura di monitoraggio sulla base delle tariffe nazionali e locali. Nel corso dell'audizione i rappresentanti dell'Unioncamere hanno sottolineato come dalla rilevazione dei prezzi alla produzione e dalle rilevazioni sui mercati all'ingrosso nonché dall'osservatorio sulle tariffe emerga una conferma del valore delle indicazioni che provengono dall'ISTAT.

2.5 LA CONCORRENZA E LE POLITICHE DEI PREZZI

Al di là delle rilevazioni statistiche e ed economiche in merito alle dinamiche dei prezzi, particolare rilievo hanno assunto le riflessioni sulla struttura dei mercati e sui possibili riflessi che i processi di liberalizzazione, di apertura e di sviluppo della concorrenza hanno assunto in determinati settori.

A questo proposito il Commissario europeo Monti ha sottolineato le positive conseguenze per i consumatori dell'agire a tutela delle concorrenza, sul piano nazionale e su quello comunitario.

In proposito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha precisato che attraverso interventi diretti ad impedire o comunque a contrastare e perseguire comportamenti di impresa vietati dalla normativa *antitrust* è possibile far sì che i benefici originati dalla maggiore concorrenza raggiungano effettivamente i consumatori, conseguendo anche l'obiettivo di aumentare la fiducia nei meccanismi di mercato. Tuttavia gli effetti attesi da una politica di tutela della concorrenza sono effetti indiretti suscettibili di manifestarsi concretamente soprattutto nel lungo periodo, attra-

verso la capacità di indurre modifiche nel sistema delle relazioni economiche tra gli operatori del mercato. In questo quadro, ha sottolineato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'efficacia dell'azione dell'*antitrust* non può essere misurata con l'entità della sanzione, cui va ricondotto un effetto di carattere deterrente, ma in termini di impatto sul funzionamento del mercato.

Da più parti, nel corso dell'indagine conoscitiva, anche a fronte di preoccupate segnalazioni di fenomeni inflazionistici, è stata ribadita la distanza da pretese di controllo coercitivo dei prezzi, e da misure che, ignorando la funzione dei prezzi nell'allocazione delle risorse, possono determinare effetti distorsivi nei comportamenti economici.

Il Ministro Marzano ha evidenziato come gli interventi autoritativi sui prezzi, dalle pratiche di prezzi amministrati al blocco dei prezzi, siano suscettibili di rappresentare alterazioni della concorrenza.

Di fronte, tuttavia, alla necessità di allentare tensioni sui prezzi o di assicurare livelli assoluti di prezzi meno alti o livelli dei prezzi più in linea con altri Paesi, ha sottolineato il Ministro Marzano, gli strumenti disponibili sono quelli rappresentati dalla politica monetaria, oggi della Banca centrale europea, dalle politiche che favoriscono la produttività, da quelle, sia pur con taluni limiti, della fiscalità indiretta e da quelle della liberalizzazione della concorrenza dei mercati, in grado di agire contemporaneamente sulla domanda e sull'offerta.

Si tratta, pertanto, ha evidenziato il Ministro Marzano, di andare nella direzione di un indebolimento dei monopoli naturali e non naturali, assicurare la libera circolazione delle merci, cercare di esporre alla concorrenza settori ancora protetti, assicurare la trasparenza e informazioni massime ai mercati e ai consumatori, nonché assicurare il pieno ed efficace lavoro dell'autorità di tutela della concorrenza.

In numerose audizioni è stato messo in risalto il ruolo della politica di concorrenza dell'Unione europea e dell'Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato, nella loro funzione di individuare e sanzionare le forme di abuso del potere di mercato da parte delle imprese e, quindi, prevenire o porre fine a forme di penalizzazione del consumatore finale.

2.6 LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

Per quanto riguarda la distribuzione commerciale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato che il processo di liberalizzazione, avviato in Italia, ha incentivato soprattutto la concorrenza tra gli esercizi di dimensioni limitate, mentre per le medie e grandi superfici il mantenimento di un regime autorizzatorio, che prevede l'intervento delle amministrazioni comunali e regionali soprattutto in materia urbanistica, contribuisce a determinare una struttura dell'offerta che conserva vincoli quantitativi all'ingresso sul mercato di esercizi di grandi dimensioni.

Dal complesso delle audizioni, è emerso come occorra garantire una più libera e ampia concorrenza sia nell'ambito della piccola distribuzione

sia in quello della grande distribuzione, per la quale sembra opportuno scongiurare i rischi che potrebbero profilarsi di situazioni di carattere monopolistico.

Da parte di Confindustria è stato sostenuto che i rincari dei prezzi al consumo non sono attribuibili alla produzione: nel mese di ottobre del 2002, i prezzi alla produzione per i beni finali di consumo sarebbero aumentati dell'1,6%, a fronte di un'inflazione al consumo pari al 2,7%. Secondo Confindustria, i dati indicherebbero che i rincari si sono prodotti nella fase finale di commercializzazione dei prodotti.

Peraltro, quanto alla disamina dei prezzi alla produzione dei beni destinati al consumo finale, è stato sostenuto dalla Confcommercio che, tenuto conto delle differenze esistenti nella struttura degli indici alla produzione e al consumo, non risultano corretti confronti diretti tra le rispettive dinamiche. Inoltre, la Confcommercio ha osservato come i prezzi alla produzione si riferiscano ai prezzi di tutti i beni prodotti dalla trasformazione sul territorio nazionale, al netto dei costi del trasporto e dell'imposizione fiscale, mentre i prezzi al consumo attengono ai prezzi di vendita rilevati per tutti i prodotti acquistati dalle famiglie.

Sempre da parte della Confcommercio, i prezzi alla produzione dei beni destinati al consumo finale avrebbero mostrato, per una parte del 2002, aumenti significativi, determinando, nella media del periodo gennaio-novembre 2002, un incremento dei prezzi alla produzione dell'1,6%, a fronte di un dato sull'incremento dei prezzi al consumo pari all' 1,8%.

In merito all'efficienza del sistema della distribuzione commerciale, è stato rilevato dal Prof. Ghidini come non vi sia una perfetta simmetria i ribassi dei prezzi, per i quali vige una disciplina limitativa, e gli aumenti dei prezzi stessi, non soggetti a vincoli analoghi. È stato pertanto prospettata l'esigenza di abolire i vincoli e le limitazioni alla libertà dei ribassi, pur mantenendo le attuali restrizioni relative alle vendite sottocosto, in modo da garantire un'economia di mercato ed un regime di piena libertà, nonché di adottare misure di sostegno dell'efficienza strutturale delle piccole e medie imprese, quali le iniziative relative ai gruppi collettivi di acquisto. Si tratterebbe di offrire ai consumatori un panorama più dinamico di offerte in concorrenza, aiutando contemporaneamente le piccole e medie imprese commerciali a migliorare l'efficienza delle proprie politiche di prezzo.

Riguardo ai vincoli posti dalla legislazione in materia di variazione al ribasso dei prezzi, la Lega Coop (Associazione nazionale cooperative di consumatori) ha sottolineato come, nel corso del 2002, l'incidenza sull'inflazione del provvedimento in materia di vendite sottocosto si sia attestata intorno allo 0,5% e come rappresentino un ostacolo alla riduzione dei prezzi anche le limitazioni di carattere amministrativo poste in atto dalle regioni con riferimento alle vendite promozionali. Sempre da parte del mondo cooperativo, sono stati sottolineati taluni effetti negativi derivanti dall'applicazione della normativa in materia di modifica dei termini di pagamento.

2.6 LA DINAMICA DELLE TARIFFE E IL SETTORE ENERGETICO

Il Ministro Marzano, in materia di tariffe, ha ricordato che l'attuale legislazione, prendendo le distanze da un sistema di amministrazione e sorveglianza dei prezzi e delle tariffe, ha lasciato al CIPE poteri di indirizzo e di direttiva in un numero molto ristretto di casi.

Tuttavia, ove vi siano prezzi controllati e amministrati il Ministro ha sottolineato come dall'esecutivo sia venuto un contributo nel raffreddare le spinte sui prezzi, attraverso una cauta politica delle tariffe pubbliche, in un quadro di razionalizzazione ispirato a criteri di stimolo della produttività, di miglioramento della qualità del prodotto, e di più attenta individuazione dei costi impropri, dei quali è chiamato a farsi carico il soggetto pubblico per il perseguimento di interessi collettivi. L'intervento pubblico è stato quindi teso a promuovere una maggiore concorrenza sui mercati come spinta alla ricerca dell'efficienza e della competitività nella fase della produzione e della distribuzione.

Secondo le analisi riferite da Unioncamere, per l'anno 2002, il comparto tariffario nel suo complesso ha fornito un consistente contributo calmierante all'inflazione al consumo, collocandosi il saggio di crescita medio annuo su un valore pari allo 0,3%, al di sotto del tasso medio di crescita dell'indice generale dei prezzi al consumo. Il valore contenuto dell'inflazione tariffaria è stato ricondotto in primo luogo al contributo deflativo fornito dalle tariffe energetiche, che hanno registrato saggi di crescita su base annua negativi nel corso del 2002, assestandosi su una media annua pari a - 4,2%. Un altro contributo è stato individuato nelle tariffe a controllo nazionale, che hanno avuto per tutto l'anno saggi di crescita, rispetto all'anno precedente, inferiori alla media dei prezzi al consumo, attestandosi su una media annuale dell'1,1%. E' stato complessivamente rilevato, inoltre, che il contributo disinflazionistico, fornito dalle tariffe a controllo nazionale, ha compensato le spinte al rialzo delle tariffe a controllo locale.

Secondo i dati forniti da Unioncamere, a partire dal mese di febbraio 2002, le tariffe a controllo locale hanno infatti realizzato una costante accelerazione, salendo da un saggio di variazione anno su anno dell'1,9% di febbraio al 4,1% di dicembre. Le principali responsabili di questa accelerazione sono state individuate nelle tariffe per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dei trasporti urbani e delle auto pubbliche.

Un altro fronte di influenza che ha rilievo per i prezzi e per i consumatori oltre alle politiche della concorrenza, è il processo di liberalizzazione, che innescato a livello europeo, ha influito nel nostro Paese in particolar modo nel settore energetico.

Tale processo, anche in considerazione degli effetti pervasivi delle dinamiche dei prezzi di prodotti quali gas ed elettricità, è suscettibile di dispiegare effetti sull'intera economia. Inoltre le variazioni dei prezzi di elettricità e di gas hanno un impatto rilevante sull'opinione pubblica, anche in considerazione del fatto che i prezzi sono generalmente superiori alla media europea.

Nei settori dell'energia ci si attende che l'apertura effettiva alla concorrenza e la creazione di un mercato di dimensione europea permettano di raggiungere obiettivi di efficienza e riduzione dei prezzi.

È stato tuttavia sottolineato dal Commissario Monti che si tratta di dar vita, per l'energia, ad un ciclo di investimenti lungo, i cui effetti saranno percepibili solo nel medio termine. Conseguentemente, i riflessi sui prezzi per i clienti del mercato libero nei singoli Stati potranno essere compiutamente analizzati solo fra qualche tempo.

La liberalizzazione dei settori dell'energia deve, inoltre, fare i conti con fenomeni di monopolio naturale e di integrazione verticale degli operatori storici che operano sia nel trasporto sia in segmenti aperti alla concorrenza. Pertanto, l'apertura dei diversi settori alla concorrenza richiede interventi del legislatore e delle autorità di regolamentazione settoriale, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di una pluralità di offerta e per garantire ai consumatori la libertà di scelta del loro fornitore.

Si tratta, secondo il Commissario Monti, di rompere i monopoli esistenti e permettere il libero esercizio delle attività di produzione, importazione e vendita, assicurando un accesso trasparente e non discriminatorio alle reti di trasmissione dell'elettricità e di trasporto del gas.

Riguardo alle tariffe energetiche, secondo i dati forniti da Unioncamere, si sono realizzati nel corso del 2002 tassi di crescita negativi su base annua. Nei primi sei mesi dell'anno le tre voci del comparto (energia elettrica, gas per la cottura dei cibi e gas per il riscaldamento) hanno beneficiato del ridimensionamento delle quotazioni del petrolio sul mercato internazionale. A partire dai mesi estivi, la ripresa delle quotazioni del greggio ha provocato un progressivo assottigliarsi dei contributi deflattivi forniti dall'inflazione al consumo delle tariffe del gas e la risalita delle tariffe per l'energia elettrica.

In merito, poi, alle misure adottate in materia di determinazione delle tariffe, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha illustrato il calcolo basato sui costi del servizio, ma con un riferimento ai costi *standard*, in modo da stimolare l'efficienza, predeterminando una discesa graduale nel tempo, attraverso il cosiddetto *price cap*.

Con riferimento alle prospettive di una ulteriore riduzione dei costi fissi per la tariffa elettrica, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha illustrato i vantaggi che potrebbero derivare dall'applicazione del meccanismo del *price cap* sulla parte della generazione, nella quale un contributo dell'ordine del 10% di riduzione per alcuni anni potrebbe corrispondere al 4% dell'intera tariffa.

In particolare, per quanto riguarda la struttura della tariffa elettrica, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha evidenziato che la parte dei costi fissi, sui quali è stato applicato il principio di una graduale riduzione nel tempo per stimolarne l'efficienza, hanno subito una diminuzione del 15% tra il 1997 ed il 2002. La parte indicizzata al costo del combustibile è andata, invece, oscillando in relazione all'andamento del mercato mondiale dei derivati del petrolio e dei cambi, anche se il sistema di calcolo adottato in tempi più recenti dall'Autorità consente di smussare le oscilla-

zioni e ridurre l'impatto destabilizzante delle variazioni dei prezzi, mantenendo tuttavia coperti nel medio periodo i costi delle imprese.

Per quanto riguarda le tariffe del gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, illustrandone la composizione, ha evidenziato che la parte relativa all'imposta è più consistente di quella della tariffa elettrica, poiché circa metà del prezzo finale del gas è dato dalle imposte; riguardo ai costi fissi, questi, per circa la metà, dipendono dai costi di trasporto e di stoccaggio e per l'altra metà dal costo della distribuzione locale.

Come la tariffa elettrica anche quella del gas ha avuto nel tempo varie oscillazioni, ma con una caratteristica diversificazione a livello locale, in quanto il costo della distribuzione del gas varia a seconda della conformazione geografica e della densità abitativa e dipende dall'uso dei gasdotti, con una discesa del costo unitario in corrispondenza del più intenso utilizzo. La variazione territoriale dipende anche dalla diversa incidenza delle imposte locali, particolarmente incisive sul prezzo del gas.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha evidenziato inoltre come le delibere, adottate prima della scadenza del blocco stabilito dal decreto-legge, innovino il sistema di indicizzazione precedentemente in vigore, allungando i periodi di rilevazione delle medie mobili, diradando la frequenza degli aggiustamenti e alzando la soglia della variazione che fa scattare l'adeguamento per l'elettricità. Mentre, infatti, in precedenza l'adeguamento scattava in seguito a modifiche dei prezzi internazionali che superassero il 2% adesso è necessaria una modifica superiore al 3%.

Riguardo al confronto rispetto ai livelli delle tariffe internazionali, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha confermato il livello relativamente elevato del sistema tariffario italiano. Per la parte degli alti consumi, una tariffa elettrica domestica corrispondente ad un consumo annuo di 3.500 kilowattora, vicina alla media europea ma superiore al consumo medio italiano, ha un costo in Italia del 44,1% in più rispetto alla media europea.

Per un consumo invece di 1.200 kilowattora all'anno, inferiore decisamente alla media europea, ma anche a quella italiana, l'Italia, dopo la Grecia, ha la tariffa più bassa, con un differenziale negativo rispetto alla media europea del 32,9%.

Per il consumo medio familiare italiano, che si situa intorno ai 2.000 kilowattora, non sono stati forniti elementi diretti di confronto per la mancanza di dati omogenei a livello europeo.

In definitiva, mentre l'Italia ha tariffe contenute per i bassi consumi, ha costi nettamente elevati rispetto ai dati relativi al consumo corrispondente alla media europea ed in generale per gli alti consumi.

Infatti, mentre la tariffa agevolata sulle prime fasce di consumo è in grado di attenuare il costo anche per le fasce superiori vi è poi il recupero dovuto al consumo domestico totale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha sottolineato come la deformazione della tariffa elettrica rispetto ai costi potrà essere eliminata con la preventiva adozione di una tariffa per i non abbienti, così da riportare gradualmente la tariffa più vicina ai costi sostenuti e diminuirne la progressività.

Riguardo al confronto fra le tariffe del gas italiane e quelle europee, i dati riferiti ad una tipologia di consumo medio, di poco superiore ai 2.000 metri cubi l'anno, l'Italia si colloca in una fascia piuttosto alta con un differenziale del 17,8% rispetto alla media europea.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha evidenziato che le prospettive per le riduzioni degli oneri delle tariffe energetiche presuppongono il passaggio a prezzi liberi in un sistema nel quale la concorrenza possa operare liberamente, grazie ad una pluralità di operatori nelle diverse fasi della filiera. In tale quadro è stata ribadita l'importanza della borsa elettrica e di una pubblicazione di prezzi e di disponibilità per il gas per dare l'avvio alla formazione di un mercato all'ingrosso. È stato sottolineato inoltre come per l'elettricità sia importante procedere alla costruzione di nuove centrali e ad un aggiustamento del mix dei combustibili nel rispetto delle normative ambientali. Per entrambe le fonti di energia è stata infine ribadita l'importanza del rafforzamento delle interconnessioni con l'estero, al fine di assicurare maggiore sicurezza dell'approvvigionamento e della fornitura del servizio.

Un tema affrontato nel corso dei vari interventi e segnalato anche, in modo unitario, da parte delle associazioni dei consumatori è stato quello della fiscalità dell'energia, che oltre ad incidere in modo significativo sul costo dei servizi, anche per il diverso peso della voce nelle tariffe degli altri Paesi europei, presenta talune particolarità che meritano un'attenta valutazione.

Infatti, sul consumo dell'energia elettrica viene applicata attualmente l'aliquota IVA del 10%, mentre sul gas metano l'aliquota è del 20% per la tariffa T2 (uso riscaldamento individuale) e del (10%) per la tariffa T1 (uso domestico, cottura cibi e produzione di acqua calda), cosicché per usi energetici identici ed essenziali vengono applicate aliquote diverse.

E' stato inoltre ricordato da parte del ministro Marzano, riguardo alla struttura dei prezzi dei carburanti, l'ampia percentuale destinata alle imposte e la necessità di valutare, viste le tensioni sui mercati internazionali, la possibilità di una riduzione delle accise, anche in considerazione degli effetti positivi sul gettito IVA derivanti dal rialzo dei prezzi.

2.7 LE INIZIATIVE A FAVORE DEI CONSUMATORI

Una questione sulla quale si è particolarmente incentrata l'attenzione delle Commissioni è stata quella della necessità di garantire ai cittadini l'effettiva possibilità di esprimere preferenze in ordine ai beni e ai servizi offerti, sulla base di adeguati ed accessibili elementi di conoscenza.

Anche da parte del Commissario europeo Monti è stato sottolineato come l'esistenza di ostacoli o di costi elevati per ottenere informazioni sui mercati di prodotti e di servizi rende più difficile ai consumatori la possibilità di scegliere le combinazioni migliori, riconoscendo ingiustificati aumenti di prezzo e ricorrendo, eventualmente, a prodotti sostitutivi.

In questo quadro assumono rilievo gli strumenti predisposti dalla legge n.281 del 1998 che riconosce e garantisce i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti.

Peraltro le stesse associazioni dei consumatori, audite nel corso dell'indagine hanno posto l'accento sul tema dell'informazione e dell'assistenza dei consumatori, lamentando un'insufficienza degli strumenti attualmente a disposizione, per quanto attiene sia all'andamento dei prezzi, sia agli strumenti da utilizzare per la loro tutela.

È stato in particolare evidenziato come l'attivazione di taluni strumenti, finalizzati a fornire un contributo conoscitivo in settori – come quello assicurativo – dove appare tuttora difficile per il consumatore conoscere e confrontare le varie offerte per una scelta consapevole, non solo ha avuto un ampio e positivo riscontro da parte dei consumatori, ma ha spinto gli operatori del settore a rendere maggiormente conoscibili le loro offerte e ha originato meccanismi virtuosi di concorrenza.

Il Prof. Ghidini ha, in particolare, dato conto di un esperimento condotto su scala limitata in cui il movimento dei consumatori ha utilizzato e sperimentato un diverso modello di osservatorio dei prezzi, mettendo a punto un paniere essenziale di prodotti di largo consumo identificati per tipo, marca, misura della confezione in modo da comparare i prezzi dei prodotti omogenei. Sono stati scelti alcuni esercizi, ruotati periodicamente, nei quali sono stati rilevati i prezzi al fine di orientare il consumatore.

Sotto il profilo del perseguimento di una maggiore trasparenza del mercato, come riferito dal Ministro Marzano, nel gennaio 2003, è stato istituito presso la direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori il comitato tecnico per il monitoraggio dei prezzi dei beni e servizi di largo e generale consumo, detto anche osservatorio dei prezzi, presieduto dal Ministro e composto, oltre che dai direttori generali, dai rappresentanti degli enti territoriali, dell'ISTAT, dell'Unioncamere, delle associazioni e dei consumatori e delle principali categorie produttive, al fine di effettuare analisi e attività di monitoraggio sull'andamento dei prezzi sull'intero territorio nazionale in tutte le fasi della filiera produttiva, di proporre strategie per promuovere la trasparenza nel processo di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta dei beni e dei servizi, nonché di individuare i settori che necessitano di campagne informative finalizzate a promuovere e sviluppare la cultura e l'autotutela del consumatore.

Il Ministro Marzano ha inoltre annunciato come sia in fase di costituzione presso il Ministero il comitato di esperti per il monitoraggio delle tariffe RC auto, previsto dalla Legge n. 273 del 2002, «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza».

Nel corso del 2002 il Ministero, inoltre, ha svolto inoltre un'attività di monitoraggio per i prodotti petroliferi, pubblicando sul sito *internet* i prezzi giornalieri consigliati dalle compagnie petrolifere ai propri gestori. Sempre nell'ambito di tali iniziative, dal 1° gennaio 2002 il Ministero raccoglie e pubblica sul proprio sito *internet* le quotazioni all'ingrosso di un

certo numero di prodotti; vengono messe inoltre a disposizione le quotazioni registrate nei principali mercati ortofrutticoli.

Sul fronte dell'informazione e dell'attivazione dei consumatori nell'attività definita di *moral suasion*, da parte dell'Unioncamere è stata riferita l'esperienza dell'euro-logo, un sistema in base al quale si è dato vita ad un fenomeno di autoregolazione nella determinazione dei prezzi. Sono state inoltre definiti, a livello delle singole camere di commercio, strumenti di osservazione sulla formazione dei prezzi nei diversi mercati locali, creando un contatto tra le associazioni dei consumatori, le istituzioni locali e le camere di commercio stesse.

3. CONSIDERAZIONI FINALI

3.1 LA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Le audizioni hanno consentito di collocare i temi oggetto dell'indagine nel quadro dei processi di liberalizzazione promossi dall'Unione europea ed attuati in Italia con il concorso determinante delle Autorità indipendenti con compiti di garanzia e di regolazione. E' solo attraverso lo sviluppo di tali processi e l'individuazione di strumenti con essi compatibili che potranno essere definite politiche coerenti ed efficaci in grado di incidere sul livello dei prezzi. Questo vale con riferimento al ruolo dello Stato e dei pubblici poteri in genere ma anche a quello che può essere svolto dalle forze economiche e sociali e, in particolare, dal movimento dei consumatori.

Riduzioni dei prezzi e delle tariffe e tutela dei consumatori non possono in primo luogo che derivare dall'integrazione dei mercati, dallo stimolo alla concorrenza e dalla moltiplicazione degli operatori dal lato dell'offerta. E' in questo senso essenziale che l'Italia continui a svolgere con la massima puntualità l'attività di recepimento delle direttive comunitarie, a livello statale e regionale, legislativo ed amministrativo, avendo cura di evitare che determinati settori economici si sottraggano alla logica della competizione.

La politica comunitaria della concorrenza, interpretata e sviluppata a livello nazionale da una specifica Autorità di garanzia, deve essere in tal senso considerata un fondamentale strumento di tutela dei consumatori, in grado di assicurare la trasparenza dei mercati e di intervenire per impedire restrizioni illegittime della concorrenza.

Apertura dei diversi settori alla concorrenza non significa affidarsi semplicemente alla logica del mercato, negando qualsivoglia ruolo ai pubblici poteri. La liberalizzazione dei singoli mercati si è infatti realizzata, nell'intera Unione, attraverso puntuali interventi del legislatore ed una successiva attenta attività di regolazione prevalentemente affidata ad autorità indipendenti. Tali autorità si sono rivelate i soggetti idonei a conciliare intervento pubblico e rispetto delle regole del mercato, in attesa che nei diversi settori si determinino scenari effettivamente competitivi, caratterizzati da una pluralità di attori dal lato dell'offerta e da una effettiva libertà

di scelta dal lato della domanda. Simili processi sono stati avviati ed hanno come obiettivo la difesa dei consumatori che, proprio grazie ad essi, assumono un ruolo via via crescente e possono concretamente incidere sul funzionamento dei diversi mercati.

Ciò emerge in maniera lampante dall'evoluzione che si sta registrando in alcuni servizi pubblici di primario rilievo per la collettività. In precedenza il consumatore era oggetto di tutela da parte dei poteri pubblici attraverso un regime di prezzi amministrati. Nei mercati liberalizzati, è lo stesso consumatore che tutela i propri diritti cambiando il fornitore che non lo soddisfa, con l'effetto di stimolare la concorrenza tra gli operatori. Motore e strumento di regolazione del sistema diverrà in maniera sempre più evidente la libertà di scelta del consumatore. Il compito dell'autorità pubblica tende in questo quadro a risultare circoscritto all'eliminazione di tutti gli ostacoli e gli impedimenti all'esercizio di tale libertà. Analogamente, compito delle associazioni dei consumatori è contribuire ad assicurare un elevato grado di trasparenza dei singoli mercati.

La Commissione ritiene quindi innanzitutto necessario promuovere il rafforzamento delle politiche finalizzate agli obiettivi della concorrenza e della trasparenza dei prezzi, da sviluppare anche in ambito regionale e provinciale, e non solo a livello nazionale, al fine di individuare e sanzionare violazioni della fisionomia e della fisiologia concorrenziale dei mercati, sotto il profilo di accordi illeciti, di abusi di posizione dominante e di concentrazioni eccessivamente restrittive della concorrenza.

A riguardo occorre rilevare come, il costo elevato di taluni servizi e beni, sia dovuto al fatto che a tutt'oggi importanti settori economici sono appannaggio di gruppi ristretti di operatori e non risultano aperti alla concorrenza internazionale. In tali settori occorre intervenire per superare forme di organizzazione che, come nel caso dei servizi finanziari, bancari ed assicurativi, non favoriscono il confronto competitivo. Ingiustificate limitazioni della concorrenza si verificano inoltre nel settore dei servizi professionali, rispetto al quale occorre rivedere le attuali forme di regolazione.

Ritardi nel processo di liberalizzazione, dovuti anche ad incertezze relative al quadro normativo, si registrano nel settore dei servizi pubblici locali, dove si attende il completamento di una riforma che sancisca il superamento della politica degli affidamenti diretti, privilegiando il principio della gara ad evidenza pubblica al fine di determinare incrementi di efficienza e diminuzione dei costi.

Nel settore del commercio, materia di competenza legislativa regionale ai sensi del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, deve essere in ogni caso garantito il generale rispetto dei fondamentali principi e criteri posti dalla legislazione nazionale a tutela della concorrenza, materia quest'ultima che non a caso ricade nell'esclusiva competenza statale. Va pertanto completato il processo di liberalizzazione avviato sulla scorta del decreto legislativo n. 114 del 1998, anche attraverso una puntuale attività di monitoraggio degli strumenti legislativi ed amministrativi adottati a livello regionale e locale, favorendo la semplificazione delle normative e

degli adempimenti burocratici ed una netta riduzione dei limiti, salvo quelli, in vigore, attinenti alle vendite sottocosto, relativi alle decisioni aziendali orientate alla riduzione dei prezzi. È emersa, in definitiva, dalle audizioni l'esigenza di recuperare l'efficienza dell'intero settore, evitando che il consumatore finale possa risentire di una struttura distributiva inadeguata o scarsamente efficiente, in un quadro aggiornato della legislazione sul commercio, che consenta alle regioni di realizzare interventi efficaci, al riparo da stridenti contrasti e anomalie, sull'intero territorio nazionale.

3.2 INFLAZIONE PERCEPITA E INFLAZIONE REALE

L'indagine è stata avviata anche in seguito ad una rinnovata attenzione e preoccupazione da parte dell'opinione pubblica riguardo all'andamento dei prezzi e delle tariffe. Il lavoro svolto ha, in particolare, consentito di valutare correttamente il fenomeno, verificatosi in concomitanza con l'introduzione dell'euro e ampiamente sottolineato dai media, relativo all'incremento del differenziale tra l'inflazione percepita dai consumatori misurata dall'ISAE e le periodiche rilevazioni effettuate dall'ISTAT in merito all'andamento di prezzi e tariffe. Tale divario è risultato accresciuto in tutti paesi dell'area dell'euro ed in alcuni di essi tale tendenza si è anzi manifestata con maggiore evidenza rispetto a quanto avvenuto in Italia.

Le origini del fenomeno sono molteplici, di carattere anche psicologico e comunque legate al particolare approccio che i singoli consumatori hanno al mercato dei beni e dei servizi. Il singolo consumatore non può avere contezza dell'andamento del prezzo del complesso di beni compresi nel paniere definito dall'ISTAT, la cui evoluzione determina la crescita del tasso di inflazione, e tende piuttosto a concentrare l'attenzione su di un numero circoscritto di beni di modesta entità e di consumo frequente, registrando gli aumenti maggiormente significativi anziché i prezzi dei beni che rimangono stabili o addirittura diminuiscono.

La Commissione ha tuttavia accertato come l'introduzione dell'euro abbia dato luogo ad arrotondamenti verso l'alto diffusamente praticati, soprattutto con riferimento a determinati beni e servizi. Non sembra in proposito da escludere che gli operatori abbiano in taluni casi consapevolmente scelto di procrastinare aumenti dei prezzi già da tempo programmati proprio al fine di cogliere l'opportunità fornita dal cambio della moneta. Gli aumenti di più rilevante entità hanno avuto ad oggetto alcuni generi alimentari e talune categorie di servizi. E' inoltre emerso come gli aumenti abbiano prevalentemente riguardato i prezzi al consumo mentre i prezzi alla produzione sono rimasti sostanzialmente stabili.

Tra l'altro, il forse troppo breve periodo di *change over*, nel quale i prezzi in euro erano obbligatoriamente affiancati da quelli in lire, non è riuscito a disincentivare a sufficienza la duplice propensione dei consumatori, di segno opposto ma entrambe indice delle difficoltà incontrate nella

gestione della nuova moneta, a considerare con minore attenzione le cifre numeriche espresse in unità e decimali, anziché in migliaia, ed a moltiplicare per due, oltre che in migliaia, le indicazioni espresse in euro. L'iniziale disorientamento determinato dalla valuta europea ha senz'altro agevolato il successo delle, per così dire, subliminali, conversioni alla pari, o quasi alla pari (da 10 mila lire a 10 euro). Un fenomeno quest'ultimo certamente non generalizzato ma che si è verificato ed è stato avvertito dai consumatori.

Sono tuttavia già disponibile rilevazioni statistiche dalle quali si evince come il fenomeno dell'arrotondamento dei prezzi sia assai verosimilmente destinato ad essere riassorbito da una tendenza alla stabilità, o comunque da aumenti assai limitati, dei prezzi stessi nel periodo successivo. E' inoltre da considerare come i consumatori abbiano avuto modo di sperimentare la nuova moneta per un tempo sufficientemente lungo, imparando ad apprezzarne con esattezza il valore ed a divenire immediatamente reattivi rispetto ad aumenti dei prezzi privi di giustificazione. Apparirebbero tra l'altro a questo punto di scarsa utilità eventuali misure volte ad agevolare la comprensione del valore della nuova moneta, che rischierebbero piuttosto di complicare, senza recare effettivi benefici e determinando un costo per l'amministrazione e per i privati, le transazioni economiche.

3.3 L'ANDAMENTO DEL TASSO DI INFLAZIONE

Il cambio della moneta in quanto tale ha avuto nel complesso effetti inflazionistici di portata limitata e comunque destinati ad essere riassorbiti nel tempo. La dimostrazione di ciò è data dalla parabola registrata dai tassi di inflazione nell'area dell'euro: dopo un iniziale incremento, già a metà del 2002 l'inflazione è scesa al livello più basso degli ultimi due anni e mezzo. Con riferimento all'euro occorre piuttosto sottolineare come la moneta unica si sia dimostrata una garanzia di stabilità per l'economia nazionale ed europea anche in una fase del ciclo economico, quale quella attuale, sicuramente non positiva.

Il tasso di inflazione risulta attualmente sotto controllo in tutti paesi dell'Unione. Il livello dell'inflazione nazionale risulta contenuto anche in Italia, dove tuttavia appare, sia pure leggermente, superiore rispetto alla media europea. Anche in considerazione degli elevati tassi di inflazione sperimentati dal nostro paese in anni relativamente recenti, l'attuale livello dell'inflazione non deve dare luogo ad allarmismi.

Il fenomeno va tuttavia monitorato con grande attenzione e mantenuto ad un livello fisiologico, tenendo presente che, in conseguenza della moneta unica, ciò che appare oggi determinante per l'economia nazionale non è tanto il valore assoluto del tasso di inflazione quanto il suo differenziale rispetto ai tassi dei principali paesi europei. Per le imprese, in particolare, un'inflazione più alta determina uno svantaggio competitivo ed una difficoltà di presenza sui mercati europei ed internazionali.

A riguardo va tra l'altro rilevato come le cause dell'inflazione e la stessa possibilità di attribuire ad aumenti del livello dei prezzi il carattere di inflazione, e non di semplici fenomeni transitori di natura congiunturale e destinati ad essere riassorbiti, siano oggetto di contrastanti opinioni da parte degli operatori economici, delle parti sociali e della opinione pubblica. Sarebbe pertanto opportuno che il Governo verificasse costantemente l'andamento dell'inflazione e delle cause che la determinano, coinvolgendo nella sede ritenuta più appropriata le istituzioni pubbliche dotate di competenze e responsabilità in tale ambito nonché i rappresentanti delle parti sociali. Da simili analisi, destinate tra l'altro ad evitare che le aspettative inflazionistiche si ripercuotano negativamente sull'economia nazionale, potrebbero scaturire utili indicazioni per l'adozione di misure di politica economica ma anche per l'attività degli operatori economici.

3.4 IL RUOLO DELL'ISTAT NEL CONTROLLO DELL'INFLAZIONE.

Tenere sotto stretto controllo il tasso di inflazione rappresenta un fondamentale obiettivo di politica economica. La stessa attività di rilevazione dell'andamento dei prezzi e delle tariffe svolta dall'ISTAT è da ritenersi prioritariamente finalizzata all'adozione di importanti decisioni a livello macroeconomico. Sussiste la necessità, per tutti i paesi, di affidare la misura delle variazioni del tasso di inflazione ad un organismo imparziale e dotato delle indispensabili competenze scientifiche che operi in conformità, non solo alle leggi nazionali, ma anche alle discipline comunitarie ed internazionali in materia statistica.

Il ruolo svolto in tale ambito dall'ISTAT è in tal senso insostituibile in quanto diretto a fornire all'opinione pubblica una rappresentazione obiettiva dell'andamento dell'economia ed a garantire la fondatezza di informazioni sulla base delle quali vengono adottate scelte di politica economica con forte impatto sulla collettività. L'attività svolta dall'ISTAT viene inoltre, per così dire, certificata dalla Commissione di garanzia per l'informazione statistica. E' pertanto indispensabile salvaguardare l'autonomia tecnica e scientifica dell'Istituto e la sua posizione di estraneità rispetto al confronto politico.

Nel corso dell'indagine è emersa la sostanziale affidabilità dell'indice di variazione dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale calcolato dall'ISTAT al fine di registrare l'evoluzione dell'inflazione. Si tratta, peraltro, di un indice utile a fornire indicazioni a scelte di politica economica congiunturale e strutturale e che può quindi non riflettere la percezione che dell'inflazione hanno i singoli cittadini, ciascuno dei quali, come accennato, ha presente un paniere di beni circoscritto che riflette la propria struttura dei consumi.

Proprio in ragione della delicatezza dei compiti svolti, è opportuno che le metodologie e le modalità operative dell'ISTAT, anche su impulso della Commissione di garanzia per l'informazione statistica, siano sottopo-

ste a puntuali verifiche e, se necessario, aggiornate. E' in tal senso da condividere la scelta dell'ISTAT di esaminare annualmente la congruità del paniere al fine di rinnovarne costantemente il contenuto. Analogamente, è opportuno effettuare con la massima sistematicità e precisione la rilevazione relativa ai beni e servizi prescelti dalle famiglie al fine di stabilire i pesi da attribuire, nell'ambito del paniere, ai vari gruppi di beni e servizi. Tali temi possono utilmente risultare oggetto di un ampio dibattito nell'opinione pubblica, coinvolgendo gli organi di informazione e le rappresentanze dei consumatori. Ogni intervento in quest'ambito dovrà in ogni caso effettuarsi in base a criteri validi e verificabili sotto il profilo scientifico nonché risultare conforme alla disciplina normativa prima ricordata.

Dovrebbe essere inoltre esplorata la possibilità di un più ampio utilizzo dei dati rilevati dall'ISTAT, al fine di ottenere elementi di informazione che possano essere di ausilio al consumatore. La comunicazione dei dati raccolti non dovrebbe in tal senso avere esclusivamente obiettivi statistici di carattere generale, bensì risultare altresì mirata a fornire, attraverso opportune disaggregazioni ed aggregazioni dei dati stessi, indicazioni utili a livello territoriale (piccoli centri, quartieri di città di grandi dimensioni ecc.) con riferimento all'identità degli esercizi osservati, alle tipologie merceologiche ed ai prodotti omogenei, in modo da fornire ai consumatori concreti strumenti di orientamento delle scelte di acquisto. Sempre al fine di consentire un utilizzo dei dati per finalità di tutela del consumatore, potrebbero essere introdotti, anche se per applicazioni solo a campione, elementi di specifica identificazione, ad esempio per tipo e marca, di prodotti di largo consumo, ai fini di una maggiore comparabilità dei prezzi rilevati. In tali casi l'ISTAT potrebbe limitarsi a mettere a disposizione i dati rilevati, mentre la relativa elaborazione risulterebbe affidata alla libera iniziativa di altri soggetti (associazioni dei consumatori, organizzazioni sindacali, organismi di categoria ecc.)

Altra finalità da perseguire è il costante affinamento dell'attività di rilevamento dei dati attraverso la promozione della formazione e dell'efficienza dei rilevatori, l'elaborazione di forme di rilevazione dei dati più efficaci ed articolate, sia merceologicamente che territorialmente, e l'incremento della produttività degli uffici statistici. A questo proposito va ricordato come l'ISTAT si avvalga del contributo degli uffici statistici comunali, ai quali vengono demandate le attività di rilevazione sulle quali si basano le analisi effettuate dall'Istituto. L'attività di rilevazione presenta un certo grado di complessità e va esercitata con il massimo scrupolo e rigore, affinché possano essere correttamente rilevati i prezzi delle diverse tipologie di prodotto che riflettono effettivamente le scelte effettuate dai consumatori. A riguardo è tra l'altro emerso come sarebbe auspicabile che ulteriori comuni, ed in particolare tutte le città capoluogo di provincia, collaborassero all'attività di rilevazione.

Per raggiungere tali risultati, l'ISTAT, con il sostegno del Governo, dovrebbe approfondire e sviluppare i rapporti con gli enti locali ed in particolare con l'ANCI, attraverso un più stretto coinvolgimento degli stessi nella propria attività, come sembrano, del resto, richiedere i principi infor-

matori del nuovo titolo quinto della Costituzione. Occorrerebbe, in particolare, favorire la messa a disposizione e l'utilizzo da parte degli enti locali e delle regioni dei dati elaborati dall'ISTAT, nonché prevedere che gli stessi forniscano indicazioni in merito alla raccolta ed all'elaborazione dei dati stessi.

Una simile linea di azione apparirebbe tra l'altro coerente con alcuni degli obiettivi, sicuramente da condividere, che l'istituto si è di recente posto, quali la misurazione dei prezzi anche a livello territoriale e la verifica dell'impatto dell'inflazione sui bilanci e sulla spesa delle diverse tipologie di famiglie, nonché con le indicazioni precedentemente fornite circa i nuovi obiettivi di tutela dei consumatori che dovrebbe porsi l'attività di rilevazione. Tali nuovi versanti di attività sembrerebbero infatti in grado di fornire, anche a livello locale, elementi significativi al fine, in particolare, della definizione delle politiche sociali.

3.5 LA RIDUZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

L'indagine ha, in particolare, reso evidente come, in una fase di transizione dal pubblico al privato nella titolarità dei principali servizi pubblici, il contenimento delle tariffe debba realizzarsi garantendo la trasparenza dei diversi sistemi tariffari nonché il buon esito dei processi di trasformazione dei monopoli pubblici in un sistema di prezzi liberi e di liberalizzazione dei mercati.

Le Autorità di settore hanno sino ad oggi assicurato la corretta individuazione dei diversi elementi delle tariffe costituiti dai costi fissi sostenuti dalle imprese, gradualmente ridotti dalle stesse Autorità attraverso lo stimolo dell'efficienza, dalla quota di imposte e così via.

Per quanto in particolare riguarda le tariffe energetiche, che sono tra le più alte in Europa sia per le famiglie sia per le imprese, va osservato come una riduzione delle stesse potrà avvenire, oltre che con il passaggio ad un regime di prezzi liberi in un quadro di effettiva concorrenza tra una pluralità di operatori, solo affrancando la produzione di energia dall'assoluto predominio di petrolio e gas, le fonti più costose tra quelle disponibili sul mercato.

Al fine di determinare una significativa diminuzione dei prezzi, l'offerta di energia dovrà pertanto essere incrementata attraverso un diverso mix di combustibili ed il rafforzamento dell'interconnessione con l'estero. Interventi ulteriori dovrebbero riguardare la razionalizzazione della disciplina relativa alle fonti rinnovabili, che andrebbero promosse solo quando realmente funzionali agli obiettivi di tutela ambientale, nonché il riesame della disciplina fiscale, con l'obiettivo di orientarla alla promozione delle fonti più economiche. Va in ogni caso ricordato come il settore dell'energia sia caratterizzato da cicli di investimento lunghi e, pertanto, i risultati delle politiche di liberalizzazione potranno essere compiutamente apprezzati solo nel medio termine.

Un problema specifico è inoltre rappresentato dal sistema tariffario delle famiglie, che prevede prezzi estremamente bassi ma solo per la fascia di consumo non superiore ai 1.220 kilowattora annui, un livello estremamente esiguo e nettamente inferiore agli standard di tutti paesi occidentali, che rischia, tra l'altro, di premiare determinate tipologie di consumatori a prescindere dalle condizioni sociali. La materia andrebbe complessivamente riesaminata al fine di definire innanzitutto una tariffa sociale riservata ai nuclei familiari contraddistinti dai redditi più bassi e di costruire inoltre, per tutte le famiglie, un sistema tariffario riferito ai consumi medi, in grado di incentivare il risparmio energetico e di fornire certezze in merito al costo dell'energia consumata.

Lo sviluppo della concorrenza ha già consentito di conseguire obiettivi significativi, in termini di riduzione del livello delle tariffe e di condizioni di offerta, nelle telecomunicazioni. Molta strada resta invece ancora da percorrere, oltre che per quanto riguarda l'elettricità ed il gas, nei settori dei trasporti e delle poste, ambiti nei quali la liberalizzazione ha sino ad oggi prodotto risultati complessivamente modesti.

3.6 IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Nei paragrafi che precedono si è più volte fatto riferimento al ruolo dei consumatori e delle associazioni rappresentative degli stessi. L'iniziativa dei consumatori può rappresentare un'efficace stimolo ad una maggiore competizione e ad una maggiore liberalizzazione dell'economia, con l'effetto di determinare diminuzione dei prezzi dei beni e dei servizi. Il controllo sui prezzi nelle economie di mercato, dove si è orientati ad escludere la possibilità interventi autoritativi sotto forma di prezzi amministrati o di blocco dei prezzi, può essere efficacemente svolto proprio dai consumatori, attraverso iniziative volte a garantire la piena trasparenza del sistema ed a provocare penalizzazioni di vario genere nei confronti di condotte lesive della concorrenza.

Perché tale ruolo possa essere effettivamente esercitato, è necessario che i consumatori dispongano di tutti gli elementi conoscitivi necessari a compiere scelte razionali e consapevoli ed a individuare i comportamenti illegittimi. E' pertanto da favorire il pieno coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nelle politiche pubbliche.

Obiettivo delle istituzioni deve essere quello di rafforzare il ruolo di servizio delle associazioni superando ogni profilo assistenziale dell'intervento pubblico. Va innanzitutto favorito l'accesso delle associazioni ai dati disponibili in materia di andamento dei prezzi ed alle relative elaborazioni. In tal senso appare senz'altro da incoraggiare l'attività di costante confronto con le istanze del movimento consumeristico avviata dall'ISTAT, che sembra tra l'altro dover riguardare sia la condivisione delle informazioni sia il vaglio delle proposte derivanti dall'attività svolta dalle associazioni. Parimenti opportuna è apparsa la costituzione, presso il Ministero delle attività produttive, di un comitato tecnico per il monitoraggio

dei prezzi e dei beni e servizi di largo e generale consumo, del quale sono stati chiamati a far parte anche le associazioni dei consumatori.

Sempre in questo quadro, risultano meritevoli di sostegno pubblico le iniziative delle associazioni atte a rendere trasparente il processo di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta dei beni e dei servizi. L'attività di informazione svolta dalle associazioni risulta di particolare interesse nei casi in cui è diretta a far emergere caratteristiche e qualità di prodotti equivalenti, consentendo di operare raffronti su basi obiettive. Simili iniziative risultano infatti, in ultima analisi, volte a favorire un corretto operare dei meccanismi di mercato e, non di rado, interessano settori, valga per tutti l'esempio dei servizi assicurativi, nei quali persistono nicchie e accordi di cartello che determinano un livello dei prezzi sensibilmente elevato.

Per conferire maggiore incisività ed efficacia alle associazioni dei consumatori, occorrerebbe tuttavia riflettere sulle forme di rappresentanza, al fine di incentivare un maggior reciproco coordinamento ed un ampio sostegno alla realizzazione di progetti di effettivo interesse pubblico. Sulla base della legislazione vigente, si sono infatti costituite una pluralità di realtà rappresentative che dovrebbero essere incoraggiate ad operare d'intesa, anche per quanto riguarda i rapporti istituzionali. A tal fine dovrebbe essere, in particolare, verificata l'idoneità del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, operante presso il Ministero delle attività produttive, a divenire, non solo luogo di confronto, ma anche, e soprattutto, di sintesi dei diversi orientamenti, affinché il movimento dei consumatori, quantomeno sulle questioni di maggiore rilievo, possa esprimersi in modo univoco. La Commissione ritiene che l'espressione di posizioni e la formulazione di proposte condivise dalla maggioranza delle associazioni avrebbero l'effetto di accrescere l'autorevolezza del movimento dei consumatori nei rapporti con i soggetti pubblici e privati e di renderlo un punto di riferimento importante per l'opinione pubblica. Per il perseguimento di tali obiettivi, sembrerebbe, in particolare, opportuno introdurre le necessarie modifiche alla legge 30 luglio 1998, n. 281, «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti. La tutela in sede di giurisdizione amministrativa».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

154^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(1106) VANZO ed altri. – *Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali*, fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(626) GIULIANO ed altri. – *Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni*

(Rinvio dell'esame congiunto)

Il presidente ZANOLETTI rileva preliminarmente che il disegno di legge n. 1106, di iniziativa del senatore Vanzo ed altri, recante norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali, fatto proprio dal Gruppo della Lega padana ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, e iscritto all'ordine del giorno congiuntamente al disegno di legge n. 626 di analogo contenuto, risulta di identico oggetto rispetto alla proposta di legge n. 1900, di iniziativa dei deputati Martinelli e Didonè, presentata alla Camera dei deputati in data 6 novembre 2001 ed il cui esame è già iniziato presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera, nella seduta del 22 gennaio 2003.

Pertanto fa presente che provvederà ad informare il Presidente del Senato di tale circostanza, affinché possano essere raggiunte le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento.

Prende atto la Commissione.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali

(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali

(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori

e petizione n. 449 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il senatore MONTAGNINO, intervenendo in discussione generale, rileva preliminarmente che le politiche economiche intraprese durante la scorsa Legislatura dai Governi di centro-sinistra hanno perseguito sia l'obiettivo inerente al risanamento della finanza pubblica, sia quello attinente alla crescita economica del Paese, orientata sempre nella direzione di garantire uno sviluppo sostenibile.

La prospettiva di fondo sottesa alle politiche economiche intraprese dall'attuale maggioranza risulta invece divergente rispetto a quella sopra descritta, essendo incentrata essenzialmente su un indirizzo che implica l'attenuazione delle tutele dei lavoratori.

Il settore del lavoro necessita invece di un intervento riformatore ispirato da principi di organicità, efficacia ed equità, principi completamente disattesi dal disegno di legge n. 848-*bis*, che denota evidenti lacune e carenze.

Per quel che concerne l'articolo 1 del disegno di legge n. 848 *bis*, il senatore Montagnino fa presente che la mancata previsione di risorse finanziarie aggiuntive è suscettibile di diminuire in maniera considerevole l'efficacia e la concreta incidenza della riforma degli incentivi all'occupazione, contenuta in tale disposizione normativa.

L'insieme degli interventi prefigurati nel sopracitato articolo 1 andrebbe opportunamente modulato, anche in relazione alle diverse tipologie soggettive di datori di lavoro, differenziando in particolare la disciplina relativa alle piccole e medie imprese da quella attinente alle altre. In tale ottica complessiva, l'oratore prospetta l'opportunità di introdurre, tra i criteri per la determinazione degli incentivi, anche quello attinente all'adozione o meno da parte delle imprese di tecnologie innovative finalizzate ad incrementare gli *standard* di risparmio energetico.

L'intervento di riforma contemplato nel testo del disegno di legge n. 848-*bis* risulta frammentario e parziale, poiché tralascia di affrontare al-

cuni profili di rilievo attinenti alle politiche del lavoro. In particolare, desta forte perplessità l'assenza di un principio di delega specifico, relativo al riassetto della disciplina in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, in ordine ai quali i precedenti interventi normativi posti in essere durante la scorsa Legislatura avevano introdotto positive misure volte a promuovere lo sviluppo di un settore rivelatosi strategico ai fini dell'incremento del tasso di occupazione. Altrettanto carente è il profilo relativo al monitoraggio dei risultati derivanti dalle politiche di incentivo all'occupazione, non contemplato nel disegno di legge in questione, malgrado la sua rilevanza per la realizzazione di una efficace e adeguata verifica degli *standard* di raggiungimento degli obiettivi.

Il disegno di legge n. 848-*bis* tace completamente anche sulle questioni inerenti al confronto con le organizzazioni sindacali; l'atteggiamento politico sotteso a tale circostanza si inquadra nel contesto di un rapporto tra Governo e organizzazioni sindacali non sempre coerente, caratterizzato dal tentativo da parte dell'Esecutivo di eludere l'attuazione della disciplina concordata nell'ambito del Patto per l'Italia. I nodi problematici attinenti al rapporto tra l'attuale maggioranza e le organizzazioni sindacali emergono in tutta la loro evidenza anche alla luce delle opinioni critiche, recentemente espresse proprio da uno dei soggetti firmatari del Patto per l'Italia – nel caso di specie dalla CISL – relativamente all'assenza di una politica dell'occupazione per il Mezzogiorno, nonché all'inadeguatezza di alcune discipline contemplate dalla legge n. 30 del 2003 – quali quella inerente allo *staff-leasing* –, considerate lesive dei diritti dei lavoratori.

L'intento del Governo di aggirare gli impegni assunti con la firma del Patto per l'Italia emerge anche con riferimento alla delega per il riordino degli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 848-*bis*. In particolare la reiterazione della clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato e la conseguente mancata previsione di adeguate risorse finanziarie costituiscono una grave violazione del sopracitato accordo, che si pone altresì in contraddizione con gli stessi obiettivi che il Governo in più occasioni ha dichiarato di voler perseguire. In relazione a tali obiettivi, il senatore Montagnino rileva che il rafforzamento delle misure di sostegno al reddito doveva, nelle intenzioni espresse dall'Esecutivo, fungere da meccanismo di compensazione, atto a fronteggiare gli squilibri derivanti dall'introduzione di elementi di flessibilizzazione del lavoro. Tale orientamento risulta nei fatti disatteso, in quanto non viene introdotta alcuna disposizione orientata nell'ottica della universalizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali e del conseguente ampliamento della platea dei destinatari di tali misure di sostegno.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Montagnino osserva che l'Esecutivo aveva in origine prefigurato una disciplina di revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori sensibilmente diversa rispetto a quella concordata in una fase successiva nell'ambito del Patto per l'Italia. Il mutamento dell'indirizzo originariamente perseguito dal Governo denota però il tentativo di porre in essere una strumentale trasfigurazione della realtà, atto a celare il reale intendimento di realizzare una forte com-

pressione dei diritti dei lavoratori. Come i Gruppi politici dell'opposizione hanno evidenziato in più occasioni, tale politica risulta non solo dannosa per i lavoratori, ma anche del tutto inidonea a consentire il raggiungimento dell'obiettivo inerente all'aumento dell'occupazione.

Il testo normativo attualmente proposto dal Governo, pur non contemplando una modifica sostanziale della disciplina attinente all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introduce tuttavia rilevanti elementi di ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti a cui spetta una tutela «reale» e dipendenti per i quali la possibilità di ottenere il reintegro in sede giurisdizionale viene preclusa.

Tale disciplina inoltre può indurre talune aziende a porre in essere strumentali operazioni di dismissione e scissione, finalizzate ad eludere, attraverso l'artificiosa riduzione del numero di dipendenti, la normativa inerente all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Per tali motivi il Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo è radicalmente contrario rispetto a qualsivoglia iniziativa atta a modificare la disciplina dell'articolo 18, ed è altresì critico nei confronti dell'iniziativa referendaria, che ritiene inutile e dannosa, in quanto suscettibile di realizzare l'obiettivo opposto a quello che si propone e di rafforzare le forze politiche favorevoli al ridimensionamento della portata dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.

Il senatore Paolo BRUTTI rileva preliminarmente che la tecnica di legislazione adottata in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge n. 848-*bis*, atta a configurare una delega puntuale e circostanziata, risulta divergente rispetto a quella utilizzata per gli altri articoli, che prevedono disposizioni di delega connotata da eccessiva genericità.

Il sopracitato articolo 3, dopo aver preliminarmente individuato l'obiettivo di introdurre in via sperimentale una disciplina volta a prevedere una forma di tutela risarcitoria in alternativa alla tutela reintegratoria, introduce alla lettera *a*) una disposizione di deroga, atta ad estendere l'applicabilità dell'articolo 18 anche alle imprese con un numero di dipendenti superiore ai quindici. Alla lettera *c*) viene poi prefigurata l'identificazione delle ragioni oggettive, atte a giustificare la deroga all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, connesse a diverse opzioni di politica economica, fra le quali rientra anche quella finalizzata all'incoraggiamento della crescita dimensionale delle imprese minori. Orbene, il percorso logico, seguito dal legislatore, rivela un tentativo di trasfigurare strumentalmente la realtà del mercato del lavoro, incentrando l'identificazione delle ragioni oggettive della deroga all'articolo 18 prevalentemente sulle sopracitate politiche di incentivazione alla crescita dimensionale, ridotte però essenzialmente al non computo nel numero dei dipendenti occupati delle unità lavorative assunte per il primo biennio.

Tale impostazione di fondo suscita altresì dubbi interpretativi di rilievo, soprattutto per quel che concerne la situazione successiva alla fase di sperimentazione.

La recente iniziativa referendaria, volta ad abrogare la disposizione che limita l'applicazione della reintegrazione prevista dall'articolo 18

dello Statuto dei lavoratori alle imprese con più di quindici dipendenti, è suscettibile di interferire in modo considerevole con l'*iter* legislativo relativo ai disegni di legge in titolo. In particolare, la puntuale disciplina contemplata in riferimento all'articolo 18 dal disegno di legge n. 848-*bis* risulta sostanzialmente incompatibile con l'iniziativa referendaria attivata e quindi, nell'eventualità in cui tale *iter* venga completato prima della data prevista per il pronunciamento del corpo elettorale, deve considerarsi a giudizio dell'oratore, possibile l'estensione del quesito referendario a tale normativa sopravvenuta. Qualora invece il procedimento legislativo in questione non venga completato prima dello svolgimento del *referendum*, l'eventuale esito positivo dello stesso determinerà la preclusione della possibilità di adottare per un quinquennio disposizioni normative incompatibili, quali si configurano quelle contenute nell'ambito del disegno di legge del Governo.

Una larga maggioranza dell'opinione pubblica appare sempre più orientata in senso favorevole al *referendum* sopracitato, in quanto lo stesso appare oggi l'unico strumento idoneo a tutelare i lavoratori dalle iniziative attinenti alla modifica dell'articolo 18.

Il senatore Brutti auspica infine l'accoglimento degli emendamenti formulati dalle forze politiche di opposizione, che risultano orientati in una direzione compatibile con le esigenze di fondo sottese all'iniziativa referendaria.

Il relatore TOFANI osserva che il senatore Paolo Brutti, nel suo intervento, ha commentato il testo originario dell'articolo 3 del disegno di legge n. 848-*bis*, senza considerare che esso è però del tutto superato dall'emendamento 3.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 3 sopra richiamato. Tale emendamento, che recepisce quanto convenuto nell'ambito del Patto per l'Italia, modifica infatti radicalmente la natura dell'intervento per incentivare l'incremento dimensionale delle imprese e per favorire l'occupazione regolare, rispetto a quanto fu originariamente prospettato dal Governo con le proposte a suo tempo avanzate in relazione all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il senatore BONAVITA, nel prendere atto delle precisazioni del relatore, dichiara tuttavia di condividere la raccomandazione alla cautela sottintesa nell'intervento del senatore Paolo Brutti, poiché un tale invito risulta ampiamente giustificato da una valutazione attenta e non strumentale dell'attuale congiuntura economica internazionale, caratterizzata da un generale aumento dell'incertezza – favorito, ma non determinato, dal precipitare della crisi irachena – che si traduce in una netta flessione della propensione al consumo, soprattutto per i redditi meno elevati, con conseguenze negative sulla crescita economica generale. In Italia, la sfiducia dei consumatori si alimenta anche dell'allarme di molti cittadini per la tendenza, incoraggiata dal disegno di legge n. 848-*bis*, alla riduzione delle tutele sul posto di lavoro: solo se si fa riferimento a questo stato d'animo si può comprendere per quale motivo il dibattito sull'articolo 18 dello Sta-

tuto dei lavoratori è assunto ad una dimensione simbolica per moltissimi lavoratori.

Proprio gli elementi di preoccupazione causati dalla caduta dei consumi dovrebbero invece indurre il Governo a limitare interventi che, per la loro stessa natura, sono destinati ad aumentare l'incertezza.

Occorre poi considerare – prosegue il senatore Bonavita – che, diversamente dagli anni Settanta, oggi l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori assicura una protezione molto più circoscritta dal punto di vista soggettivo, valutabile attorno a circa il 30 per cento dei lavoratori occupati. Un tale dato rende ancora più evidente che la riduzione delle tutele ed il ridimensionamento dei diritti dei lavoratori non apportano alcun significativo contributo alla soluzione dei problemi che affliggono la piccola e media impresa e l'impresa artigiana. Tali problemi riguardano essenzialmente la difficoltà di accesso al credito, la promozione dell'innovazione di prodotto e la condizione di grave svantaggio che si verifica nel rapporto di sub fornitura rispetto alle imprese di dimensioni maggiori.

Inoltre, per la piccola impresa, il profilo della fedeltà del singolo dipendente rispetto all'azienda è di fondamentale importanza, poiché attiene all'esigenza di poter fruire con continuità di contributi di esperienza e professionalità che maturano nel corso degli anni. Anche per questo motivo, non si può parlare di una contrarietà pregiudiziale da parte degli imprenditori nei confronti delle tutele previste dalla legge n. 300 del 1970 nel caso di licenziamenti illegittimi.

Rispetto alle alternative possibili, anche il Patto per l'Italia persegue una scelta di manomissione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, pur se in misura diversa rispetto alle intenzioni originarie del Governo, quali risultano dall'articolo 3 del disegno di legge n. 848-*bis*. Per entrambe le proposte, tuttavia, vale la riflessione del senatore Paolo Brutti, relativamente al diffondersi tra l'elettorato della convinzione che l'esito positivo del *referendum* sull'articolo 18 avrebbe comunque l'effetto di inibire l'ulteriore corso delle proposte governative, e di sollecitare un intervento legislativo volto a ridefinire in senso estensivo la platea dei beneficiari della tutela reintegratoria in caso di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo. Anche per questo motivo, nelle ultime settimane, il consenso nei confronti dell'iniziativa referendaria è aumentato, e sono venute meno talune riserve inizialmente espresse, soprattutto da alcuni giuristi. D'altra parte, il Governo ha ridimensionato l'originaria baldanza con cui aveva affrontato la questione, probabilmente perché si sta rendendo conto che proprio l'insistenza sul tema dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ha eroso le sue posizioni iniziali di consenso, favorendo invece la crescita di un atteggiamento positivo verso l'iniziativa referendaria.

Così stando le cose, conclude il senatore Bonavita, sarebbe saggio da parte del Governo abbandonare l'attuale posizione, che costituisce un irrigidimento controproducente, ed avviare invece una riflessione per promuovere un'iniziativa legislativa che prevenga il *referendum*, assecondandone le richieste di fondo.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani, mercoledì 9 aprile 2003, al termine della seduta della Commissione, per l'esame dei disegni di legge n. 2146, recante disposizioni per i perseguitati politici antifascisti o razziali; n. 2120, istitutivo dell'assegno Giulio Onesti, in favore di sportivi che versino in condizioni di disagio economico; n. 1973, sull'ordinamento del Corpo forestale, nonché dei disegni di legge nn. 1509, 1847 e 1986, recanti disposizioni in materia di amnistia ed indulto.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

117^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore CARELLA che chiede delucidazioni in merito all'eventuale prosieguo dell'esame del decreto legge sugli illeciti sanitari da parte dell'Assemblea del Senato.

Il presidente TOMASSINI afferma di non poter escludere né che il decreto giunga in Aula nella giornata di domani, né tantomeno che la richiesta da lui avanzata di proroga dell'esame in Commissione venga eventualmente accolta.

La senatrice BAIÒ DOSSI chiede di conoscere la posizione del Governo in merito alla conversione in legge del decreto-legge sugli illeciti sanitari.

Il sottosegretario CURSI dichiara di rimettersi a quanto dirà il relatore, senatore Salini.

IN SEDE REFERENTE

(58) EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica

(112) TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita

(197) ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni

(282) *PEDRIZZI ed altri.* – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(501) *CALVI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(961) *RONCONI.* – *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(1264) *ALBERTI CASELLATI ed altri.* – *Norme in tema di procreazione assistita*

(1313) *TREDESE ed altri.* – *Norme in materia di procreazione assistita*

(1514) *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) *Vittoria FRANCO ed altri.* – *Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

(1715) *D'AMICO ed altri.* – *Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) *TONINI ed altri.* – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2004) *GABURRO ed altri.* – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 aprile 2003.

Accertata la presenza del numero legale, si passa alla votazione dell'emendamento 4.1, riferito al disegno di legge n. 1514, esso non è approvato. Posto ai voti, è respinto anche l'emendamento 4.2. Risulta non approvato altresì l'emendamento 4.3. Così è per gli emendamenti 4.4 e 4.5, posti al voto congiuntamente, in quanto di identico contenuto, è respinto altresì l'emendamento 4.6.

Il senatore DI GIROLAMO interviene sull'emendamento 4.7. Chiari-
sce che esso mira a far sì che le tecniche di procreazione medicalmente assistita possano effettivamente e concretamente essere messe a disposizione delle coppie che soffrono di problemi di infertilità o sterilità. Approvandolo, si darebbe al medico la possibilità di autorizzare senza lunghe ed estenuanti procedure il ricorso a tali tecniche. Richiama l'attenzione sui molti danni che possono scaturire dalle lungaggini previste dalla legge per accedere alle tecniche di procreazione; sottolinea anche il peso economico derivante da tali procedure che, in base al testo del provvedimento, non risultano comprese nei livelli essenziali delle prestazioni garantite. Con questo emendamento si facilita l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, garantendone al contempo una maggiore agilità e speditezza.

L'emendamento 4.7 è messo ai voti e risulta respinto.

Il senatore TONINI interviene sull'emendamento 4.8 che mira a riformulare il primo comma dell'articolo 4 in modo più chiaro e comprensibile. Sostiene, infatti, che il primo comma presenta notevoli ambiguità laddove parla di «casi di sterilità od infertilità inspiegati»; tale espressione sarebbe sostituita con l'altra più chiara di «infertilità e sterilità di coppia». Inoltre il senatore Tonini evidenzia come l'emendamento consenta di utilizzare le tecniche di procreazione assistita anche al fine di prevenire le malattie trasmesse per via genetica. A suo giudizio tale aspetto è di particolare rilevanza dovendosi altrimenti ricorrere al ben più dannoso ed invasivo aborto terapeutico per evitare la trasmissione di patologie per via genetica, sacrificandosi in tal modo anche l'innegabile vantaggio proveniente dalla ricerca scientifica in materia.

Prende la parola la senatrice BAIÒ DOSSI la quale si dichiara contraria, poiché l'approvazione dell'emendamento 4.8 determinerebbe la necessità che si faccia un'analisi dell'embrione in sede di diagnosi al fine di individuare rischi di malattie geneticamente trasmissibili, per poi procedere con le tecniche di procreazione; si determinerebbe così la distruzione dell'embrione che è da considerarsi un inizio di vita. Sottolinea inoltre come si possa comunque prevenire il rischio di malattie geneticamente trasmissibili attraverso accertamenti preventivi: ciò fa sì che tale emendamento non possa ritenersi necessario ai fini illustrati dal senatore Tonini.

Interviene il senatore TATÒ il quale afferma che oggi di tutte le patologie della fertilità molte sono sconosciute o, quantomeno, presentano un'eziologia oscura, basti pensare a quelle che originano da cause di natura psicologica. Per tale ragione si dichiara contrario all'emendamento, il quale allargherebbe troppo la sfera di applicazione delle tecniche di procreazione, dovendosi ritenere che il disegno di legge costituisca già una consistente e controversa innovazione normativa, pertanto estenderne i presupposti applicativi non pare condivisibile. Afferma, infine, che difficilmente si potrebbero ottenere risultati apprezzabili nella prevenzione delle malattie geneticamente trasmissibili con le tecniche di fecondazione previste dalla legge.

Interviene il senatore LIGUORI il quale a titolo personale afferma di condividere le ragioni alla base dell'emendamento. Afferma tuttavia la necessità di individuare il fine ultimo che l'emendamento si prefigge: se esso è da ricondursi alla effettiva prevenzione delle malattie geneticamente trasmissibili, ribadisce il proprio assenso ed anzi afferma di non comprendere la posizione dei cattolici; chiede allora che questi motivino più approfonditamente il loro dissenso.

Il senatore CARELLA afferma di essere favorevole alla proposta emendativa, avendone anzi presentate di simili al fine di prevenire le malattie geneticamente trasmissibili. Dichiarò, allora, di apporre la propria firma all'emendamento 4.8.

L'emendamento 4.8 è posto ai voti e risulta respinto.

Interviene il senatore DI GIROLAMO sull'emendamento 4.9, affermando che esso consente una notevole semplificazione, venendo incontro ai bisogni della coppia poiché rimette alla stessa coppia ed al medico la valutazione sul ricorso alle tecniche di procreazione assistita previste dalla legge. Le difficoltà dell'*iter* previsto dalla legge per accedere alle tecniche di procreazione assistita fanno sì che, proprio a causa degli elevati costi umani, psicologici e sociali che tale ricorso importa, molte coppie vi rinunzino. Dichiaro, pertanto, il suo voto favorevole.

È posto ai voti l'emendamento 4.9, che risulta respinto. Anche l'emendamento 4.10 risulta respinto in seguito al voto. Così è anche per l'emendamento 4.11. L'emendamento 4.12, posto ai voti, è anch'esso respinto.

Il senatore CARELLA chiede la verifica del numero legale. È quindi accertato che la Commissione è in numero legale.

L'emendamento 4.13, messo ai voti, risulta respinto. Così è anche per l'emendamento 4.14.

Il senatore DI GIROLAMO interviene sull'emendamento 4.15, affermando che quando una donna si trova ad avviare una gravidanza i suoi timori, le sue paure ed in generale le vicende che la riguardano tendono a ricadere sulla salute del feto. Ricorda in particolar modo la notevole incidenza delle gravidanze tardive nel corso delle quali i timori per i rischi che il figlio possa non nascere sano sono assai forti. A tal proposito, afferma che lo Stato dovrebbe assicurare la salute a ciascuno dei coniugi ma anche al nascituro, e che pertanto è illogico negare a queste coppie la possibilità di ridurre i rischi di malattie che possano affliggere il figlio. Ritiene che non si debba lasciare queste coppie nella situazione di correre rischi così elevati; afferma, inoltre, di non condividere l'opinione di chi sostiene che il ricorso alle tecniche di procreazione per ridurre l'incidenza di patologie geneticamente trasmissibili sia contrario al corso della natura. Infatti, ciò significherebbe rinunciare ad ogni intento di progresso scientifico ed umano. Pertanto dichiara di votare a favore dell'emendamento.

Il senatore SALZANO afferma che, pur dovendosi tributare il massimo rispetto ai nuclei familiari in cui uno o più membri siano affetti da malattie trasmissibili per via genetica, ed anzi approntare gli adeguati interventi terapeutici, vi sono non pochi problemi etici nel ricorrere alle tecniche di procreazione per la prevenzione di tali patologie, dovendosi a tal fine scartare alcuni embrioni perché quello che appare il più sano possa poi dar vita al feto. Afferma, infine, che tali procedure non possano essere in alcun modo accomunate all'interruzione di gravidanza essendo nei due casi del tutto diversa la volontà della coppia che, quando ricorre

all'aborto intende, per le più varie ragioni, rinunciare al rapporto genitoriale, mentre quanto ricorre alla procreazione cerca di porre rimedio a problemi di infertilità o sterilità.

Il senatore CARELLA esprime dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.15, mettendo in rilievo come tali emendamenti, così come molti altri, trovino fortissime sacche di resistenza; si chiede quali ne siano le cause. Egli ritiene che dal punto di vista laico di un rappresentante del mondo della medicina non si possa non tener conto di quelle coppie che, con la gravidanza rischiano di trasmettere geneticamente patologie gravi ed a volte mortali.

Ricorda come le cause di una tale avversità ad emendamenti come quelli ora in discussione si percepissero dalla lettura di un recente articolo pubblicato sul quotidiano «L'Avvenire» in cui si affermava un paradigma inaccettabile per un laico e cioè che anche un figlio affetto da una grave malattia trasmessa per via genetica rientra nel disegno divino; con ciò implicitamente si rifiutava il ricorso ad eventuali tecniche di prevenzione di simili patologie. Afferma che questo indirizzo non può esser fatto proprio da una legge dello Stato, e che tale indirizzo è lo stesso che porta alcuni colleghi a schierarsi pregiudizialmente contro ogni emendamento. Ribadisce pertanto il suo voto favorevole.

L'emendamento 4.15, posto ai voti, risulta respinto. Risultano altresì respinti gli emendamenti 4.16, 4.17, posti ai voti congiuntamente. Anche l'emendamento 4.18, così come il 4.19 non è approvato in seguito al voto.

Il senatore DI GIROLAMO interviene sull'emendamento 4.20 sottolineando come esso sia da considerare un segnale di apertura nei riguardi delle varie sensibilità in argomento consentendo un'efficace tutela della salute del nascituro senza rimetterla alla sola volontà della coppia. Ricorda infatti, che lo Stato non può abdicare al compito di garantire la salute del nascituro, rinunciando a ridurre i rischi di gravidanze da cui conseguano eventuali patologie geneticamente trasmesse. Afferma quindi di condividere quanto precedentemente affermato dal senatore Carella, dovendosi avere particolare riguardo a quelle coppie che, pur avendo problemi di salute o essendo in fasce di età rischiose, desiderino avere figli. Dopo aver messo in evidenza che l'emendamento estende il ricorso alle tecniche di procreazione in maniera senz'altro meno incisiva rispetto ai precedenti, dichiara il suo voto favorevole.

L'emendamento 4.20 è quindi messo al voto e risulta respinto.

Il senatore LONGHI interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 4.21 rilevando come si debba evitare di eccedere in dettagli in occasione di un disegno di legge assai sensibile alle eventuali evoluzioni scientifiche e tecnologiche che potrebbero rapidamente renderlo superato. Pertanto motiva la sua adesione all'emendamento 4.21 con la ra-

gione che esso rende meno specifica e tecnica la formulazione del testo originale.

L'emendamento 4.21 è posto in votazione e viene respinto.

Interviene il senatore TONINI che critica l'espressione «gradualità» contenuta nell'articolo 4, comma 2, punto a) che gli emendamenti 4.22, 4.23, 4.24 e 4.25, di contenuto identico, mirano a modificare. Afferma che il principio di gradualità nel ricorso alle tecniche di procreazione assistita è da ritenersi nocivo e pericoloso per il medico curante, poiché, se applicato alla lettera, espone il personale medico ad un sindacato giurisdizionale che ne sancirebbe la responsabilità civile o penale in caso di errori anche lievi da cui conseguono danni al paziente. Pertanto suggerisce di inserire una formulazione che si richiami al principio di «minor invasività a parità di efficacia». Ricorda come tale elemento fosse emerso già in sede di audizioni e come questo profilo non abbia alcunché di eticamente rilevante. Si tratterebbe soltanto di tecnica legislativa; tra l'altro poiché la formula così come modificata dall'emendamento sarebbe da ritenersi superflua si è deciso di proporre la semplice soppressione del punto a) del comma 2 dell'articolo 4.

Prende la parola il senatore CARELLA che sull'emendamento 4.25 afferma che esso è senz'altro da ritenersi utile per limitare la responsabilità professionale del medico curante; questi infatti, risponde già in altre sedi, oltre quelle penali e civili, essendo portatore di un sapere tecnico che deve risultare in linea con l'efficacia terapeutica delle proprie azioni; ricorda a tal proposito l'obbligo che grava sul medico di rispettare il principio del consenso informato del cittadino che va reso edotto di ogni singolo profilo connesso con l'agire sanitario: rischi connessi, percentuali di riuscita, possibili conseguenze. Con la presente legge sostiene invece che si esageri nel far gravare sulle spalle del personale medico potenziali responsabilità civili e penali; richiamando le attuali vicende connesse con l'approvazione del decreto legge sugli illeciti sanitari, afferma l'assoluta incoerenza di chi critica quel provvedimento per la sua eccessiva asprezza nei riguardi dei medici e poi, però, si dichiara contrario al presente emendamento che mira proprio ad alleggerire la posizione del medico coinvolto nelle procedure di procreazione assistita. Pertanto ribadisce il proprio favore per la soppressione del punto a) del comma 2 dell'articolo 4.

Gli emendamenti 4.22, 4.23, 4.24, e 4.25 sono posti congiuntamente ai voti e risultano non approvati.

Prende la parola il senatore DI GIROLAMO, affermando di essere favorevole all'emendamento 4.26, il quale muove dall'idea che l'infertilità e la sterilità debbano essere considerate una patologia rilevante e pertanto la loro cura garantita a tutti i cittadini. Ricorda in proposito non solo che tali patologie riguardano circa 150 mila coppie in Italia, ma anche che

molti sono i gravi problemi sociali, economici e demografici ad esse conseguenti. Anche per queste ragioni ritiene che non si possa basare sul censo una differente garanzia di trattamenti terapeutici della infertilità e della sterilità. Con l'emendamento 4.26 si consentirebbe l'accesso a tutti i cittadini alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ponendo fine così ad ogni discriminazione in un campo che rientra nell'ambito della tutela della salute della popolazione.

Posto ai voti, non risulta approvato l'emendamento 4.26.

Ugualmente non risulta approvato l'emendamento 4.27.

Interviene il senatore DI GIROLAMO, per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.28, ribadendo le considerazioni già espresse dai senatori Tonini e Carella. In particolare, l'emendamento tende a ribadire il necessario grado di discrezionalità proprio di ogni atto medico, al fine di evitare rischi alla salute della paziente e della coppia.

Posto ai voti, l'emendamento 4.28 non è approvato.

Interviene, per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.29, il senatore TONINI che ritiene necessario introdurre almeno l'espressione «a parità di efficacia» per ridurre l'ambiguità del testo di cui alla lettera a). Rivela come non sia assolutamente comprensibile l'assoluta sordità di cui sta dando prova la maggioranza anche ai necessari perfezionamenti tecnici. Né si comprende il riferimento fatto da alcuni ad una sorta di visione religiosa cui sembrerebbe ispirarsi il contenuto del provvedimento. Al contrario, qui si tende a stabilire che se la sorte regala un figlio geneticamente malato, non c'è solo la strada della supina accettazione, ma piuttosto la possibilità di ricorrere ad un aborto terapeutico. In tal modo non si impone alcuna virtù eroica, ma solo una prassi sconcertante e contraria al buon senso che si risolve nel preferire il ricorso all'aborto selettivo, anziché ad una pratica di selezione embrionale.

Posto ai voti, l'emendamento 4.29 non risulta approvato, così come l'emendamento successivo 4.30.

Interviene sull'emendamento 4.31, il senatore TONINI che, ritenendo soluzione preferibile quella di cui all'emendamento 4.39, a propria firma, dichiara di ritirarlo.

Interviene sull'emendamento 4.32 il senatore CARELLA che, dichiarato di condividere il senso dell'intervento del senatore Tonini, chiede di apporre la propria firma all'emendamento 4.39, che rappresenta un'opportuna soluzione di mediazione. Occorre infatti seriamente riflettere sull'opportunità di consentire il ricorso a tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo per prevenire la trasmissione di malattie genetiche. Non si com-

prende infatti perché si sia preferito non tenere conto di questa possibilità tecnica ulteriore, esponendosi a costi umani e sociali a carico della collettività che potrebbero essere assolutamente evitati. Esprime quindi la propria amarezza perché la maggioranza ha lasciato cadere questa opportunità che avrebbe offerto utili spazi di mediazione. Il meccanismo di consultazione tecnica previsto nell'emendamento Tonini e contemplato dal disegno di legge a sua firma, rappresentava un'occasione che non doveva essere lasciata cadere.

Interviene il senatore TATÒ che, espresso compiacimento per il ritiro dell'emendamento 4.31 da parte del senatore Tonini, dichiara di non condividere le altre posizioni. Accettare infatti il ricorso alla procreazione assistita di tipo eterologo vuol dire non prevedere le conseguenze che si verificheranno, al di là del momento contingente quando, dopo i primi momenti di euforia, possono subentrare conflitti di coppia con conseguenze drammatiche per il figlio nato da tali tecniche. Si tratta in sostanza di fare una rinuncia di tipo etico.

Dopo che il senatore DEL PENNINO ha dichiarato di mantenere il proprio emendamento 4.34, il senatore DI GIROLAMO preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.32. Trattasi infatti, di un nodo fondamentale del provvedimento. In tutti gli altri Paesi nei quali si è regolamentata la fecondazione medicalmente assistita, dalla Spagna alla Germania, con più o meno restrizioni, è stato consentito l'utilizzo della tecnica di tipo eterologo. Che si pone come rimedio anche per le coppie che hanno un grado di sterilità assoluto, per esempio anche a seguito di terapie antitumorali. Il ricorso a tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo rappresenta infatti il percorso difficile e tormentato cui le coppie arrivano solo dopo profondi pensieri e solo allorché ogni altro metodo si è rivelato inefficace. Dopo aver dichiarato di non comprendere come sia possibile donare un organo e non un gamete, per quanto concerne la salute psichica dei figli nati da queste tecniche, sottolinea come i numerosi studi effettuati non hanno riscontrato alcun tipo di disagio psichico ulteriore rispetto ai figli nati tradizionalmente.

Posti congiuntamente ai voti non risultano approvati gli emendamenti 4.32, 4.33, 4.34, 4.35 e 4.36. Posto ai voti, non è ugualmente approvato l'emendamento 4.37.

Sull'emendamento 4.38, interviene il senatore LONGHI, sottolineando come tale proposta intenda sostituire il comma 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati, consentendo il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita per evitare la trasmissione di patologie geneticamente ereditarie. Non comprenderebbe come ci si preoccupi di tanti fattori, assai meno rilevanti, ma si trascuri questo aspetto specifico che consentirebbe di tutelare la salute dei figli che potrebbero nascere con malformazioni genetiche, tanto più che il divieto del ricorso a queste

tecniche, oltre ad essere inconsistente nella logica, potrebbe essere ampiamente aggirato con il ricorso all'estero da parte delle sole coppie più abbienti, motivando in tal modo gli aggettivi di «classista e invasiva» con cui si fa spesso riferimento al provvedimento all'esame.

Posto ai voti, l'emendamento 4.38 non è approvato.

Interviene, sull'emendamento 4.39, la senatrice BETTONI BRANDANI, che dichiara il proprio voto favorevole. Tale proposta consentirebbe ad un numero consistente di persone, in caso di malattie genetiche o di accertata infertilità di essere comunque padri e madri. Tale desiderio dovrebbe essere compito dello Stato facilitarlo, seppure predisponendo opportune garanzie, così come previsto nell'emendamento all'esame. Nessuno infatti, può ritenere che una coppia acceda a tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo, se sono esperibili altre possibilità. Personalmente, ella nutre piena fiducia nelle scelte responsabili di autodeterminazione dell'uomo e della donna, scelte non certo dettate dal capriccio contingente. Pertanto si dichiara pienamente d'accordo con i contenuti dell'emendamento in questione che contiene serie garanzie attraverso la prevista istituzione di un'apposita Commissione medica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ. ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta notturna già prevista per oggi, martedì 8 aprile, alle ore 21, non avrà più luogo. Annuncia, inoltre, che anche la seduta pomeridiana di giovedì 10 più aprile non avrà luogo. Infine comunica che la seduta già prevista per giovedì 10 aprile alle ore 8,30 è anticipata alle ore 8.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514**Art. 4.****4.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo 4.

4.2

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle donne che hanno compiuto la maggiore età e che presentano la relativa richiesta alle strutture autorizzate ai sensi del successivo comma. Alla richiesta può associarsi, purchè maggiorenne, il coniuge ovvero il partner che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge».

4.3

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. – 1. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è subordinato al consenso informato della donna o della coppia, da realizzare ai sensi dell'articolo 6 della presente legge».

4.4

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere il comma 1.

4.5

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 1.

4.6

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, in casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico, o in casi di sterilità o infertilità da causa accertata e certificata da atto medico, nonchè in caso di coppie che non abbiano problemi di fertilità ma che siano portatrici di patologie genetiche trasmissibili al concepito».

4.7

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito al fine di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione e di agevolare la procreazione in assenza di malattie trasmissibili».

4.8

TONINI, MASCIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito per la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità o infertilità di coppia, non altrimenti risolvibili con interventi terapeutici, ovvero per la prevenzione delle malattie trasmesse per via genetica».

4.9

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è regolato dai principi contenuti nel comma 2 ed è rimesso alla valutazione del medico di concerto con la volontà espressa della coppia interessata».

4.10

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

Al comma 1 sostituire le parole: «è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità», *con le seguenti:* «viene messo in atto nel caso venga accertata la difficoltà».

4.11

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 1 sostituire la parola: «solo», *con le seguenti:* «qualora non vi siano altri praticabili metodi terapeutici».

4.12

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «consentito solo quando», *con le seguenti:* «attuato qualora».

4.13

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la parola: «l'impossibilità», con le seguenti:
«la difficoltà».*

4.14

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO

*Al comma 1, sopprimere da: «ed è comunque circoscritto», fino a:
«da atto medico».*

4.15

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Inoltre, allo scopo di limitare il ricorso alla interruzione volontaria di gravidanza, l'utilizzo delle tecniche di riproduzione assistita può essere messo in atto qualora pazienti fertili siano portatori di malattie genetiche o cromosomiche certificate da atto medico».

4.16

CHERUBINI, CRINÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di limitare il ricorso alla interruzione volontaria di gravidanza, l'utilizzo delle tecniche di procreazione assistita è altresì attuato qualora i pazienti siano portatori di malattie genetiche o cromosomiche certificate da atto medico, indipendentemente dallo stato di infertilità della coppia».

4.17

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di limitare il ricorso alla interruzione volontaria di gravidanza, l'utilizzo delle tecniche di procreazione assistita è altresì attuato qualora i pazienti siano portatori di malattie genetiche o cromosomiche certificate da atto medico, indipendentemente dallo stato di infertilità della coppia».

4.18

DATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita è altresì consentita ove il ricorso a tali tecniche possa concorrere a ridurre il rischio di trasmissione al concepito di patologie genetiche».

4.19

MALABARBA, SODANO Tommaso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per accedere agli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, la donna presenta richiesta ai centri autorizzati. Alla donna può associarsi, con dichiarazione congiunta, il coniuge, purchè maggiorenne, ovvero chi intenda riconoscere il nato ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti nel caso di riconoscimento del figlio naturale».

4.20

DI GIROLAMO, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, FRANCO, PAGANO, PILONI, ACCIARINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, è altresì consentito nei casi in cui sussista il rischio, accertato da atto medico,

di trasmettere al concepito malattie genetiche tali da comportare rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro».

4.21

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'equipe medico-scientifica adotta le tecniche di procreazione medicalmente assistita rispondenti coerentemente alla diagnosi formulata, nel rispetto della salute psico-fisica della donna».

4.22

TONINI, MASCIONI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.23

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 2, sopprimere il punto a).

4.24

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.25

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il punto a).

4.26

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la procreazione medicalmente assistita è prassi medica finalizzata alla tutela della salute riproduttiva e la sterilità e l'infertilità vanno considerate come una patologia e le tecniche come una prassi terapeutica».

4.27

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenere il grado di invasività;».

4.28

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 2, lettera a), dopo: «gradualità» inserire la seguente: «nel rispetto della valutazione medica delle condizioni della paziente».

4.29

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine: «a parità di efficacia;».

4.30

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 2 lettera a), aggiungere infine: «e tenendo conto del parere del medico curante».

4.31

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 3.

4.32

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 3.

4.33

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

4.34

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere il comma 3.

4.35

D'AMICO, DATO

Sopprimere il comma 3.

4.36

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere il comma 3.

4.37

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito nel rispetto dei principi di cui al comma 2».

4.38

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito per evitare la trasmissione di patologie geneticamente ereditarie».

4.39

TONINI, MASCIONI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il ricorso a tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo è consentito solo nelle ipotesi di non praticabilità o di comprovata inefficacia della fecondazione omologa, come accertato da apposita commissione medica pubblica, istituita a livello territoriale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base della normativa vigente in ciascuna regione o provincia autonoma».

4.40

DATO, D'AMICO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il ricorso a tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito solo qualora non possa procedersi all'utilizzo di tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo omologo o qualora sia accertata la sussistenza di gravi malattie trasmissibili, nel rispetto dei principi di cui al comma 2».

4.41

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Se uno dei due coniugi o conviventi non ha capacità procreativa, medicalmente accertata, possono essere utilizzati i gameti di un donatore».

4.42

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo non è ammesso tranne che nei casi autorizzati dalla commissione istituita ai sensi dell'articolo 4-bis».

4.43

LONGHI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Al comma 3, sostituire le parole: «di tipo eterologo» con: «con materiale genetico eterologo salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1».

4.44

MALABARBA, SODANO Tommaso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le banche del seme e le banche degli ovociti sono gestiti solo ed esclusivamente dalle strutture pubbliche e private autorizzate dalla regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11. Gli ovociti e gli spermatozoi non possono essere oggetto di compravendita, ma solo di donazione».

4.45

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è inserito nei livelli essenziali di assistenza».

4.0.1

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le richieste di autorizzazione all'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo di cui all'articolo 4, comma 3, vanno presentate a un'apposita commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro della salute presso l'Istituto superiore di sanità. La composizione della commissione di cui al precedente periodo è definita con apposito decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato nazionale per la bioetica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La commissione di cui al comma 1 autorizza l'applicazione delle tecniche di tipo eterologo secondo criteri di tipo clinico, una volta accertato che la coppia richiedente, ove non coniugata, conviva in modo stabile e continuativo da non meno di due anni.

3. Le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 10 garantiscono che non siano diffusi i dati personali dei donatori di gameti, salvo che nei casi di cui ai commi 4 e 5.

4. Su richiesta motivata di colui che è stato procreato, ovvero di coloro che esercitano la potestà o dei rappresentanti legali se si tratta di minore o di interdetto, le strutture autorizzate di cui all'articolo 10 sono tenute a fornire informazioni sui dati sanitari del donatore, salvaguardandone l'anonimato.

5. In casi particolari, l'autorità giudiziaria può consentire l'accesso ai dati anagrafici del donatore quando il segreto possa determinare un serio e comprovato pregiudizio per il soggetto procreato. Il giudice provvede su domanda del pubblico ministero, del figlio che abbia raggiunto la maggiore età, dei genitori o di un curatore speciale del figlio minore».

4.0.2

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. La donazione di gameti per i fini autorizzati da questa legge costituisce un contratto gratuito, formale e segreto, concordato, fra il donatore e la struttura autorizzata.

2. La donazione non ha carattere lucrativo o commerciale. Il contratto è formalizzato per iscritto tra donatore e la struttura autorizzata. Prima della formalizzazione, il donatore deve essere informato dei fini e delle conseguenze dell'atto.

3. La donazione è anonima e l'identità dei donatori è custodita nel più stretto segreto ed in codice.

4. Il donatore deve avere più di diciotto anni e piena capacità di agire.

5. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, previo parere del Consiglio superiore di sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri generali per i donatori che includono lo stato psicofisico, le caratteristiche fenotipiche, l'assenza di malattie genetiche, ereditarie o infettive trasmissibili.

6. Ai fini della riproduzione assistita i gameti di un terzo possono essere utilizzati al massimo per tre coppie coniugate o conviventi».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

46ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 12,50.

Il Presidente manifesta l'opportunità che venga esaminato in primo luogo il disegno di legge al secondo punto dell'ordine del giorno.

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 3800) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo (Approvato dal Senato della Repubblica).

(Parere alla VII Commissione della Camera dei deputati. Esame. Parere favorevole con osservazioni).

Riferisce alla Commissione l'onorevole RANIELI che sottolinea la natura temporanea del disegno di legge di conversione in titolo, idoneo a mettere in moto un meccanismo di distribuzione di risorse a carico dello Stato a vantaggio degli operatori del settore dello spettacolo. Accenna alla possibilità della istituzione di un comitato paritetico composto da rappresentanti sia dello Stato sia delle Regioni che possa pronunciarsi nella fase di cui al terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione nel testo approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica.

Riassunti i termini essenziali della normativa in esame e il precedente *iter* del provvedimento in titolo, il relatore aggiunge che nei giorni scorsi è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 febbraio 2003 che detta criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Rileva inoltre che il decreto-legge origina da un parere del Consiglio di Stato che ha censurato un'iniziativa del Governo volta a modificare il vigente regolamento che disciplina le modalità e i criteri di distribuzione tra le Regioni del Fondo unico dello spettacolo con la medesima fonte normativa.

Il Consiglio di Stato, nel parere di segno negativo reso al Governo, ha richiamato il sesto comma del novellato articolo 117 della Costituzione, che chiaramente limita il potere regolamentare statale alle sole materie di competenza statale esclusiva. Poco rileva, in tale contesto, determinare se la materia dello spettacolo appartiene alla potestà legislativa residuale delle regioni (per non essere compresa esplicitamente negli elenchi di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma) oppure se, come sembra ritenere il Consiglio di Stato, la materia sia compresa in quella delle attività culturali e quindi, in quanto tale, competenza concorrente dello Stato e della Regione. In ogni caso il potere regolamentare dello Stato è escluso.

L'onorevole RANIELI, rilevato che può apparire dubbio che si possa intervenire in via amministrativa dove la Costituzione non consente di intervenire in via regolamentare, salvo che non si identifichi un titolo di intervento costituzionalmente compatibile, ritiene che l'autoqualificazione dell'atto potrebbe non apparire sufficiente a degradare la fonte normativa dell'intervento, posto che il contenuto concreto sarebbe sempre quello dei criteri e delle modalità, sostanzialmente innovativi dell'ordinamento, caratteristica che qualifica la natura normativa di carattere regolamentare.

D'altra parte, valutando da un diverso punto di vista l'atto in esame, il fondamento dell'intervento statale non dovrebbe essere riferito alla materia dello spettacolo, poiché lo Stato non intende modulare regimi amministrativi di tipo autorizzatorio né concessorio, né attinenti al merito, limitandosi ad erogazioni finanziarie.

Pertanto lo Stato – che ha potestà legislativa esclusiva in materia di sistema tributario e contabile statale – senza dubbio dispone del potere di gestire le risorse del proprio bilancio, anche se tali risorse afferiscono a materie che, dopo l'entrata in vigore della riforma del titolo V, sono trasitate alle Regioni. Inoltre non va dimenticato che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione dispone, tra l'altro, che, a vari fini, «lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni».

Appare quindi persuasivo che – conclude il relatore onorevole RANIELI – fintanto che le risorse fanno carico al bilancio statale ed in attesa, non tanto della determinazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo, ma dell'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale, lo Stato possa intervenire a dettare criteri per l'utilizzo di risorse che esso stanziava a proprio carico.

Dà successivamente lettura alla Commissione di una proposta di parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, premesso che il decreto-legge, cui si riferisce il disegno di legge di conversione in esame, rimette ad un atto del Governo, non avente natura regolamentare, la determinazione delle modalità e dei criteri di distribuzione di contributi destinati alle attività di spettacolo; osservato che il decreto-legge in questione esplicitamente dispone in via transitoria «in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costi-

tuzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato»; osservato che spetta allo Stato disporre circa l'utilizzo di risorse che figurano nel bilancio statale e concorrono a determinare le poste finali di attivo e passivo; osservato altresì che spetta anche allo Stato effettuare interventi mirati a proprio carico, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione; ritenuto che – fino al trasferimento alle Regioni – sia compito dello Stato utilmente impiegare le risorse finanziarie di cui ha la titolarità in bilancio anche nelle materie di nuova competenza regionale, in attesa dell'attuazione dell'articolo 119, verificandosi altrimenti la divaricazione tra i principi della responsabilità fiscale e della responsabilità gestionale, che l'articolo 119 vuole evidentemente connessi; ritenuto altresì che si debba dare la più pronta attuazione ai principi cosiddetto del federalismo fiscale, superando il sistema di finanza derivata, e trasferendo sia in entrata che in uscita le risorse finanziarie alle Regioni nelle materie ad esse spettanti, attualmente afferenti al bilancio statale, senza vincolo di destinazione, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: che sia valutata l'opportunità di specificare che il previsto decreto si radica non solo in ragione della transitorietà del periodo che precede la definizione dei principi fondamentali e la fissazione dei criteri e degli ambiti di competenza dello Stato in materia di spettacolo, ma anche in attesa della normativa di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi del federalismo fiscale, e fino a quando le risorse imputate al bilancio dello Stato, ma afferenti a materie di spettanza regionale, siano completamente trasferite, senza vincolo di destinazione, alle Regioni perché esse ne dispongano con l'autonomia a loro riconosciuta dal testo costituzionale; che sia inoltre previsto espressamente l'assenso della Conferenza Stato-Regioni sugli schemi di decreti del Ministro per i beni e le attività culturali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge».

La Commissione concorda con la proposta del relatore ed il testo sopra riportato risulta approvato.

(A.S. 2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Parere alla 11^a Commissione del Senato della Repubblica. Rinvio del seguito dell'esame).

Prosegue l'esame iniziato nella seduta del 26 marzo scorso.

Il Presidente VIZZINI, relatore alla Commissione, propone un nuovo rinvio, apprezzate le circostanze e tenuto conto dei rilievi avanzati da alcuni Commissari dell'opposizione nella predetta seduta del 26 marzo.

Nessuno facendo osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 13,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Dopo una introduzione del presidente PETRUCCIOLI intervengono il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prof. Enzo Cheli, e il commissario prof. Giuseppe Sangiorgi.

Il senatore FALOMI pone alcune domande cui rispondono il presidente Cheli, il prof. Sangiorgi e la commissaria prof.ssa Paola Manacorda.

La seduta termina alle ore 12,40.

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità

della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo ad elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003.

(Discussione e approvazione).

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, illustra brevemente il provvedimento in titolo e i risultati della consultazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Illustra quindi l'emendamento 1.1.

Senza discussione la Commissione approva l'emendamento e l'articolo 1 nel testo emendato.

Senza discussione è approvato l'articolo 2.

Il RELATORE illustra quindi l'emendamento 3.1.

La Commissione approva l'emendamento e l'articolo 3 nel testo emendato.

Senza discussione sono approvati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore FALOMI annuncia il voto favorevole dei Democratici di sinistra e sottolinea il senso di responsabilità dell'opposizione che consente l'approvazione di questo importante documento in assenza della maggioranza.

Il testo, messo ai voti nel suo complesso, è approvato.

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo all'elezione del Presidente e della Giunta Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia fissate per il giorno 8 giugno 2003

(Discussione e approvazione).

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, illustra l'emendamento 1.1.

Senza discussione la Commissione approva l'emendamento e l'articolo nel testo emendato.

Senza discussione sono approvati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Si passa alla votazione finale.

Il deputato GENTILONI SILVERI annuncia il voto favorevole della Margherita e sottolinea il senso di responsabilità dell'opposizione che consente l'approvazione di questo importante documento in assenza della maggioranza.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003

(Testo proposto dal relatore)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) vista, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni elettorali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni;

f) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, «Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige»;

g) vista la legge della Regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante «Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali» e successive modifiche e integrazioni;

h) visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L recante «Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

i) rilevato che con decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige del 19 marzo 2003, n.177/A sono state fissate per il giorno 18 maggio 2003 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di tre Comuni;

j) rilevato che con decreto del Ministro dell'Interno del 21 marzo 2003 è stata fissata per il giorno 25 maggio 2003 la data per lo svolgimento di elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di quattro province, nonché del Sindaco e del Consiglio comunale di 351 comuni, con eventuale turno di ballottaggio previsto per l'8 giugno 2003;

k) visto lo Statuto della Regione siciliana;

l) visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana» e successive modifiche;

m) vista la legge della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana e successive modifiche;

n) vista la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante «Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per le elezioni nei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei Comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica»;

o) vista la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

p) rilevato che con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali della regione siciliana del 26 marzo 2003, n. 740 sono state fissate per il giorno 25 maggio 2003 le elezioni del Presidente della Provincia regionale e del Consiglio della provincia regionale per otto Province, nonché le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale per 145 comuni;

q) visto lo Statuto regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

r) vista la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14» e successive modifiche;

s) rilevato che con decreto dell'Assessore per le autonomie locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 24 marzo 2003, n. 2, sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di sette comuni;

t) vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo statuto speciale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

u) vista la legge regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale e successive modificazioni;

v) rilevato che con decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 12 febbraio 2003, n. 99, sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Ayas;

w) rilevato altresì con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni comunali e provinciali, unitamente alle elezioni regionali indette nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige per il giorno 8 giugno 2003, interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

x) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

*(Ambito di applicazione
e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 18 maggio, 25 maggio e 8 giugno 2003.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente al primo turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui all'articolo 10, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

Art. 2

*(Tipologia della programmazione
RAI in periodo elettorale)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 6;

c) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonché della programmazione regionale nelle Regioni interessate dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ovvero per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

Art. 3.

*(Trasmissioni di comunicazione politica
a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto per il 50 per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle liste e alle coalizioni presentate con il medesimo simbolo o con simboli collegati mediante dichiarazioni autocertificate rese dai candidati al Presidente delle Province e alla carica di Sindaco dei Comuni capoluogo di provincia in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano per i Presidenti delle Province e per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;

b) ai soggetti politici di cui al precedente comma 3 che presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l'elezione di consigli provinciali e dei consigli comunali di Comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario.

6. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo non possono essere mandate in onda nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

*(Trasmissioni di comunicazione politica
a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nelle regioni interessate alla consultazione elettorale trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli provinciali o nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per il 90 per cento tra i soggetti di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla loro consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli provinciali o nei consigli comunali, e per il restante 10 per cento ai soggetti di cui alla lettera *b)* in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle coalizioni collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni di cui alla lettera *a)* del comma 2;

b) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali e dei consigli comunali di cui alla lettera *a)* del comma 2.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di

un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della Rai per le Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco per le trasmissioni nazionali da rappresentanti della maggioranza delle liste che compongono la coalizione stessa, e per le trasmissioni regionali;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

Art. 7.

(Programmi dell'Accesso)

1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono soggetti alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

2. La programmazione dell'Accesso regionale nelle regioni di cui al comma 2, dell'articolo 2, è sospesa nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera e il giorno di cessazione della sua efficacia. Su richiesta del competente Corecom la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 9, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

Art. 8.

*(Illustrazione delle modalità di voto
e presentazione delle liste)*

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle regioni interessate alla consultazione elettorale del 18 maggio, 25 maggio e 8 giugno 2003 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 9.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni comunali e provinciali del 18 maggio, 25 maggio e 8 giugno 2003, la RAI organizza e trasmette nelle regioni di cui al comma 2, articolo 2, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 3.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 5.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4.

5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7 e 9.

6. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

10. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

13. Le tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

Art. 10.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 11.

*(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione
e del Direttore generale)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione del Presidente e della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia fissate per il giorno 8 giugno 2003

(Testo proposto dal relatore)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario;

f) vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

g) vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni;

h) vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante «Legge elettorale regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

i) rilevato che con decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia del 18 marzo 2003, n. 68/Pres. sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003 le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale;

j) vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

k) vista la legge della Regione Valle d'Aosta 12 gennaio 1993, n. 3, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta» e successive modificazioni;

l) rilevato che con decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 12 febbraio 2003, n. 98, sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003 le elezioni del Consiglio regionale;

m) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per l'elezione del Consiglio e del Presidente delle Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia fissate per il giorno 8 giugno 2003.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nelle Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni Autonome Valle

d'Aosta e Friuli Venezia Giulia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevuta nelle Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nelle Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per il 90 per cento tra i soggetti di cui alla lettera *a*), in proporzione alla loro consistenza dei rispettivi gruppi al Consiglio regionale, e per il restante 10 per cento ai soggetti di cui alla lettera *b*) in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a*) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b*).

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a*) dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Le trasmissioni di cui al presente articolo, nonché di cui agli articoli 4 e 8, non possono essere mandate in onda nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nei giorni immediatamente precedenti.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per le Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 9 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI delle Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare ri-

gore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

Art. 6.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nelle Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia è sospesa nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo all'approvazione della presente delibera al giorno di cessazione della sua efficacia.

Art. 7.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette nelle Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali dell'8 giugno 2003, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 8.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni regionali dell'8 giugno 2003, la RAI organizza e trasmette nelle Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli Ve-

nezia Giulia Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Quando le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 9.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 10.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

ALLEGATO 3

Emendamenti allo schema di regolamento relativo alla campagna elettorale per elezioni comunali e provinciali del 18 maggio, 25 maggio e 8 giugno 2003.

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Aggiungere infine il seguente comma:

«4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione».

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 24, 25 e 26 maggio e 7, 8 e 9 giugno 2003».

Emendamento allo schema di regolamento relativo alla campagna per le elezioni regionali dell'8 giugno 2003

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Aggiungere infine il seguente comma:

«4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Audizione del Presidente della provincia di Roma, Silvano Moffa

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Silvano MOFFA, presidente della provincia di Roma, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Donato PIGLIONICA (DS-U), Marco LION (Misto) e, a più riprese, Paolo RUSSO, *presidente*, e Benito SAVO (FI), nonché i senatori Loredana DE PETRIS (Verdi-U), a più riprese, e Giuseppe SPECCHIA (AN), ai quali replica, prendendo più volte la parola, Silvano MOFFA, presidente della provincia di Roma.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Silvano Moffa, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Commissario straordinario dell'ARPA Lazio, Rosaria Marino
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Rosaria MARINO, commissario straordinario dell'ARPA Lazio, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, a più riprese i senatori Oreste TOFANI (AN) e Giuseppe SPECCHIA (AN), nonché i deputati Donato PIGLIONICA (DS-U) e a più riprese Paolo RUSSO, *presidente*, e Benito SAVO (FI), ai quali replica, prendendo più volte la parola, Rosaria MARINO, commissario straordinario dell'ARPA Lazio.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Rosaria Marino, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

Presidenza del presidente
Maria BURANI PROCACCINI

Interviene il Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 19,45.

Sulla pubblicità dei lavori

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

COMMISSIONE PLENARIA

Seguito dell'esame del Piano d'azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2002-2004, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451

(Seguito dell'esame ed approvazione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel ricordare che nella precedente seduta erano state depositate le proposte di parere delle relatrici Anna Maria Leone e Tiziana Valpiana, dà lettura della proposta di parere predisposta in un testo unificato.

A tal riguardo, auspica che la Commissione esprima oggi stesso il parere sul Piano d'azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2002-2004, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 451 del 1997, non essendo stato possibile, a causa di concomitanti impegni parlamentari legati soprattutto allo scoppio del conflitto armato in Iraq, esprimere il pa-

rere nel termine previsto dalla legge. Ringrazia, quindi il Governo per aver atteso l'espressione del parere oltre il termine di legge.

La Commissione parlamentare per l'infanzia:

a) esaminato il Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

b) considerando positivamente le linee d'indirizzo esposte nel Piano d'azione stesso ed in particolare la sottolineatura della stretta connessione tra la promozione e tutela dei diritti del minore e il riconoscimento del ruolo centrale della famiglia come comunità educante;

c) apprezzando altresì la volontà di potenziare il sostegno alla genitorialità e di rafforzare gli strumenti per proteggere i minori da forme di violenza e quelli per prevenire, tutelare e recuperare i bambini e gli adolescenti in difficoltà;

d) ritenendo tuttavia necessario ribadire il principio fondamentale dell'interesse superiore del minore, enunciato nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e in particolare nell'articolo 3 della Convenzione stessa, che afferma come tale principio debba essere una considerazione preminente in tutte le decisioni relative ai minori, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi;

e) ritenendo altresì opportuno richiamare il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS), svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, il quale, all'impegno n. 15, afferma che la famiglia è il nucleo di base della società e come tale deve essere potenziata e ha diritto a ricevere una protezione e un sostegno totale, e all'impegno n. 29, indica che il quadro di riferimento degli interventi a favore dei bambini e degli adolescenti è costituito dai principi generali dell'interesse preminente del bambino, della non discriminazione, della partecipazione, del diritto alla vita e allo sviluppo;

f) è propedeutica al nuovo Piano una valutazione quantitativa e qualitativa dei programmi avviati con il Piano precedente, che fornisca un quadro riassuntivo dei servizi esistenti e una previsione motivata dei progetti che saranno portati avanti e di quelli abbandonati in relazione ai risultati ottenuti, specificando come sostituirli per il perseguimento degli obiettivi individuati, sempre in relazione alle politiche adottate dalle Regioni e dagli Enti locali;

g) ricordando inoltre che il Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, secondo l'articolo 2, comma 1, della legge n. 451/97 sopra richiamata, ha l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, individuando altresì

le modalità di finanziamento degli interventi previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali;

h) ricordando altresì che l'articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 prevede, al fine di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, la predisposizione da parte del Ministero degli affari esteri, per quanto di sua competenza, di un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del Piano nazionale, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo;

i) il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS) contiene l'impegno (n. 59) degli Stati a sviluppare o potenziare, se possibile entro la fine del 2003, piani d'azione nazionali corredati da obiettivi e traguardi specifici con scadenze temporali e misurabili;

CONSIDERATO CHE

numerose audizioni svolte in sede di parere sul Piano nazionale (del Segretario generale del Comitato interministeriale dei diritti umani, Luigi Citarella, del Presidente dell'UNICEF-Italia, Giovanni Micali, del Direttore generale dell'UNICEF-Italia, Roberto Salvan, del Direttore della direzione relazioni esterne dell'UNICEF-Italia, Donata Lodi, di rappresentanti del Coordinamento nazionale «Per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza» PIDIDA, costituito da associazioni e organizzazioni non governative italiane che operano a difesa dei bambini e degli adolescenti, e del Coordinatore degli assessori regionali alle politiche sociali, Antonio De Poli) concordano circa;

i) la necessità di riordinare e snellire il Piano, che sembra enunciare principi piuttosto che definire obiettivi concreti, possibili e realistici da raggiungere;

j) la centralità del Governo nella definizione delle azioni di sistema, dei livelli essenziali soprattutto qualitativi, delle linee guida e delle risorse e delle coperture finanziarie;

k) l'urgenza di definire con precisione le competenze, attribuendo alle Regioni il ruolo di protagoniste loro riconosciuto dalle leggi vigenti, rafforzando il coordinamento attraverso l'attivazione di tavoli tecnici interregionali e tra Stato e Regioni sulle politiche per i minori e sulla definizione dei livelli essenziali;

l) l'importanza di inserire nel Piano un quadro riassuntivo degli interventi e dei progetti già attuati ed esistenti a livello regionale;

m) l'impulso alla pianificazione delle politiche a dei servizi per l'infanzia determinato dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, rispetto alla quale appare necessario precisare, con analisi puntuali, risultati, carenze, eccellenze, sia riguardo alle modalità di approccio ai bisogni, sia riguardo all'allocazione delle risorse;

n) l'esigenza di individuare in modo più puntuale le risorse economiche destinate alle attività previste;

OSSERVA CHE

rispetto a tali previsioni normative, nel Piano risulta carente la trattazione dell'aspetto relativo al rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo e delle relative risorse; non risultano inoltre precisate le modalità di finanziamento degli interventi previsti, nè definite con sufficiente chiarezza le forme di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali, sottolineando la Commissione, a tale proposito, la particolare importanza di questo punto anche alla luce delle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, FORMULANDO I SEGUENTI INDIRIZZI:

1) nell'ambito del programma di interventi per il rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, che ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 costituisce parte integrante del Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, sia previsto un adeguato stanziamento a favore degli interventi umanitari per i bambini in Iraq;

2) si prevedano, in conformità con quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 451 del 1997, specifiche modalità di finanziamento degli interventi previsti nel Piano, ritenendo la Commissione che le risorse finanziarie da impiegare non possano essere inferiori a quelle utilizzate per l'attuazione del Piano precedente;

3) si individuino idonei strumenti di concertazione e raccordo tra Stato e Regioni, ai fini dell'attuazione del Piano, dedicando, ad esempio, un'apposita sessione della Conferenza Stato-Regioni alla definizione di linee di intervento condivise; sarebbe inoltre opportuno che le stesse Regioni presentassero un rispettivo piano d'azione e di interventi per l'infanzia e l'adolescenza, che darebbe un quadro più esaustivo delle effettive necessità e priorità; sarebbe infine necessario prevedere adeguati strumenti di controllo rispetto ai progetti finanziati con la legge 28 agosto 1997, n. 285, eventualmente rafforzando i meccanismi di verifica, anche a campione, al fine di constatare gli effettivi risultati conseguiti dai progetti stessi;

4) sia previsto l'impegno ad istituire un'Autorità garante per i diritti dei minori, come indicato dal documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS) all'impegno n. 31 (b) e dalla risoluzione del Parlamento europeo A3-0172/92 dell'8 luglio 1992 e auspicato altresì dalla Commissione parlamentare per l'infanzia nella Relazione in materia di giustizia minorile

approvata all'unanimità il 17 dicembre 2002 e trasmessa alle Camere (*Doc. XVI-bis*, n. 1); tale Autorità dovrebbe avere il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori, vigilare sull'applicazione delle convenzioni internazionali e delle leggi in materia, ricevere le richieste e le segnalazioni relative, indagare sulle violazioni dei diritti dei minori, formulare proposte circa l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo, nonchè riferire annualmente al Parlamento sulla propria attività;

5) in materia di rapporto tra mezzi di comunicazione e minori, anche in riferimento alla Risoluzione 8-00036 in materia di rapporto tra tv e minori approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare per l'infanzia il 12 febbraio 2003, vi sia l'impegno a promuovere la predisposizione di un testo unico della legislazione a tutela dei minori nei vari settori della comunicazione, a promuovere altresì il coordinamento e a verificare l'attuazione delle attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali e locali svolte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dai Comitati regionali per le comunicazioni e dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, nonchè ad assicurare la realizzazione di spazi adeguati dedicati all'informazione rivolta specificamente ai minori, prevedendo altresì una «finestra parlamentare» diretta a comunicare le iniziative che il Parlamento italiano assume per l'infanzia e l'adolescenza;

6) vi sia l'impegno ad attivarsi per realizzare annualmente, prevedendo i relativi finanziamenti, il riconoscimento «Città sostenibile delle bambine e dei bambini» e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, di cui all'articolo 17, comma 7, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nonchè del Forum internazionale «Verso città amiche delle bambine e dei bambini» di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 2001, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, e altresì per promuovere le città sostenibili delle bambine e dei bambini in modo da realizzare città con più servizi e meno violenza, sostenendo i progetti dei comuni italiani che partecipano ai premi;

7) si dedichi particolare attenzione alla tutela sanitaria, come previsto anche dalla Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS), curando, in particolare i seguenti profili:

il benessere materno-infantile, con l'emanazione delle attese linee guida per l'assistenza ostetrica e neonatologica appropriata e per il diritto ad una nascita di qualità dal punto di vista della sicurezza sia sanitaria, sia psicologica, in ambienti che permettano l'instaurarsi, fin dai primi momenti di vita, di una significativa relazione precoce con la madre, promuovendo la creazione di case di maternità e di *équipes* ostetriche sul territorio per la continuità dell'assistenza nel periodo gravidanza-parto-puerperio, la dimissione precoce e l'assistenza domiciliare nel puerperio; tale benessere andrebbe altresì perseguito attraverso campagne di prevenzione, che partano dalla tutela della salute della madre, al fine di ridurre il tasso

di mortalità infantile nei primissimi giorni di vita (*healthy mothers, healthy babies*);

il diritto all'allattamento al seno almeno per i primi sei mesi di vita, con una concreta protezione della maternità, con congedi e pause garantite e remunerate per tutte le madri;

l'implementazione dei programmi vaccinali;

la prevenzione e cura dell'AIDS, delineando, in particolare, specifici programmi di intervento, volti alla cura dei bambini affetti dal virus ed alla prevenzione della diffusione del medesimo fra i giovani, anche attraverso il potenziamento dei consultori;

la creazione di appositi reparti finalizzati alla corretta ospedalizzazione dei bambini (promozione di ospedali amici dei bambini), in cui sia possibile perseguire il diritto all'istruzione, il mantenimento di spazi da dedicare al gioco, la possibilità di una presenza continuativa dei familiari;

iniziative per una corretta alimentazione nell'infanzia e nell'adolescenza, favorendo un'informazione diretta a promuovere sane abitudini alimentari e stili di vita non sedentari, nonché per la realizzazione di studi epidemiologici sull'incidenza delle patologie e dei disturbi alimentari e l'istituzione di centri pubblici di aiuto psicoterapeutico per i disordini alimentari;

8) si tenga conto, nella programmazione di iniziative rivolte ai bambini e agli adolescenti, dell'importanza di renderle fruibili e condivisibili da tutti i bambini, anche se diversamente abili, assicurando l'adeguata presenza di personale aggiuntivo per ogni bisogno assistenziale e potenziando le iniziative volte a rimuovere le barriere architettoniche, con particolare riferimento ai servizi igienici, di mensa, ricreativi e sportivi, nonché incentivando il sostegno scolastico;

9) si pongano altresì i genitori di bambini disabili nelle condizioni di avere informazioni su come gestire le situazioni riguardanti la disabilità, potenziando, in particolare, l'efficacia dei segretariati sociali previsti dall'articolo 22, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dei servizi socio-sanitari per una effettiva presa in carico del bambino disabile e della sua famiglia, attraverso una precisa definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e dei relativi servizi;

10) si preveda la realizzazione di programmi volti a diffondere l'educazione alla multiculturalità, sia in ambito scolastico, sia più in generale nel tessuto sociale, anche attraverso l'inserimento di mediatori culturali all'interno dei consultori e delle scuole;

11) si sensibilizzi l'opinione pubblica al problema dell'eradicazione dell'accattonaggio infantile, individuando specifici strumenti di contrasto (telefono per segnalazioni, nuclei di operatori per la presa in carico di ogni segnalazione);

12) si favorisca la partecipazione dei bambini e degli adolescenti ai processi di elaborazione delle politiche che li riguardano, e in particolare nella predisposizione del Piano nazionale;

13) si promuova nell'ambito degli istituti scolastici, nel rispetto della loro autonomia, l'istituzione di *équipes* interdisciplinari al fine di individuare tempestivamente le situazioni di disagio, concordando con i responsabili e i docenti le iniziative idonee per affrontarle;

14) si promuova l'istituto dell'affidamento, rendendolo più flessibile ed idoneo alle effettive esigenze di tutela del minore e del suo preminente interesse a vivere in un ambiente sano e sereno;

15) in materia di giustizia minorile, si valorizzi la specializzazione dei giudici e si tenga conto dell'esigenza di unificare le competenze civili e penali, secondo le linee indicate nella Relazione in materia di giustizia minorile approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare per l'infanzia il 17 dicembre 2002 e trasmessa alle Camere (Doc. XVI-bis, n. 1);

16) si assumano idonee iniziative affinché la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, il cui disegno di legge di ratifica è stato approvato definitivamente l'11 marzo 2003, sia attuata e resa efficace al più presto in tutti i procedimenti relativi ai minori di cui alla Convenzione stessa;

17) sia rafforzata la lotta agli abusi, allo sfruttamento sessuale e alla pedofilia, in particolare attraverso monitoraggi, strumenti di prevenzione, repressione e recupero, favorendo a tal fine la formazione del personale specializzato;

18) si definiscano in modo più puntuale i requisiti delle strutture residenziali per minori, precisandone i criteri per l'accreditamento (definizione delle possibili tipologie, inserimento nel normale contesto abitativo, evitando accorpamenti in uno stesso stabile di più comunità, qualificazione del personale che vi opera, ivi compresa la certificazione della sua idoneità a svolgere un ruolo educativo e garanzie di continuità della sua presenza, numero di minori non superiore a sei-otto unità);

19) si adottino opportune iniziative affinché il «permesso di soggiorno per minore età» relativo ai minori stranieri non accompagnati possa essere convertito in permesso per studio e lavoro al compimento del diciottesimo anno d'età.

Sui lavori della Commissione

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) osserva come nel parere testè letto dal presidente si formulino indirizzi, una dizione nuova visto che di norma i pareri delle Commissioni parlamentari al Governo si articolano in osservazioni e condizioni. Il rischio è quello di utilizzare un termine troppo vago e quindi auspica che lo si sostituisca in modo da dare più forza al parere stesso.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, rilevato che la legge istitutiva di questa Commissione attribuisce ad essa compiti di indagine e di indirizzo, ricorda che, in base al comma 3 dell'articolo 73 del regolamento della Camera il parere di cui trattasi può essere: favorevole, contrario, fa-

vorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate; esso può anche esprimersi con la formula «nulla osta all'ulteriore corso del progetto».

Il deputato Anna Maria LEONE (CCD-CDU), nel rilevare di non ritenere fondamentale l'uso di un termine rispetto ad un altro, fa presente che l'intendimento di chi ha predisposto il parere era quello di assicurare che esso contenesse l'elenco completo delle questioni emerse prioritariamente nel corso del lavoro e delle audizioni che hanno preceduto questo momento.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) dichiara di trovare del tutto pertinenti le osservazioni della collega Bolognesi e ricorda di aver già espresso le proprie perplessità sull'impostazione di questo Piano, che le appare poco operativo e molto teorico. Ha apprezzato moltissimo il lavoro delle colleghe Valpiana e Leone e pensa che tutto ciò che nel parere è scritto debba far parte della categoria delle osservazioni o di quella delle condizioni: ciò perchè, a suo giudizio, un piano, per essere effettivamente tale, deve avere determinati contenuti.

Grazia SESTINI, *Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali*, fa presente che la Commissione ha già discusso degli indirizzi che il Piano doveva contenere. Peraltro, la legge prevede che il Governo approvi il Piano «sentita la Commissione bicamerale» e pertanto, per analogia con le norme regolamentari e con la prassi vigente in materia di parere su atti del Governo, preferirebbe che si parlasse di osservazioni e non di indirizzi.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ritiene opportuno che il rappresentante del Governo esprima il proprio parere sullo schema letto e che l'osservazione formulata dalla collega Bolognesi possa essere accolta modificando le parole «osserva che» con le seguenti «considerato inoltre che» e, laddove si dice che la Commissione esprime parere favorevole, si modifichi l'espressione «formulando i seguenti indirizzi» nel modo seguente «formulando le seguenti osservazioni».

La Commissione concorda.

Grazia SESTINI, *Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali*, venendo al parere Governo propone, alla prima pagina, di sopprimere il punto **f)**. Alla seconda pagina, propone di togliere i punti *i)*, *j)*, *k)* ed *n)*. Subito dopo le parole «considerato inoltre che», propone che l'alinnea successivo sia così riformulato «rispetto a tali previsioni normative, nel Piano sono da potenziare la trattazione dell'aspetto relativo al rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, comprese le relative risorse; non risultano inoltre precisate le modalità di finanziamento dei relativi interventi».

Al punto 1) chiede che gli interventi umanitari per i bambini in Iraq diventino gli interventi umanitari per i bambini in zone di guerra. Chiede, inoltre, che si sopprima il punto 2), parte del quale dovrebbe rientrare nel punto 3) con la seguente formulazione: «3) si individuino idonei strumenti di interlocuzione e raccordo tra Stato e regioni, ai fini dell'attuazione del Piano, dedicando, ad esempio, un'apposita sessione della Conferenza Stato-regioni alla definizione di linee di intervento condivise, prevedendo che le risorse finanziarie da impiegare non possano essere inferiori a quelle utilizzate per l'attuazione del Piano precedente;».

Quanto al punto 5), che a suo avviso risulta superfluo, chiede che si sopprima tutta la parte successiva alla data 2003. Sul primo alinea del punto 7), rileva che l'ultima parte, quella che inizia con le parole «tale benessere» fino alla fine può valere per paesi in via di sviluppo e quindi chiede che venga soppressa. Analoga richiesta formula per il successivo alinea riguardante il diritto all'allattamento al seno. Quanto al successivo, che riguarda l'implementazione dei programmi vaccinali, chiede che vi vengano aggiunte le parole «nel quadro delle azioni della cooperazione internazionale». Invita, altresì, a sopprimere l'alinea relativo alla prevenzione e cura dell'AIDS, si dichiara favorevole a quello in cui si auspica la promozione di ospedali amici dei bambini e per il successivo propone la seguente nuova formulazione «iniziative per la prevenzione di comportamenti devianti, per la prevenzione e cura dell'AIDS e per una corretta informazione diretta a promuovere sane abitudini alimentari e stili di vita adeguati;».

Quanto al successivo punto 8), chiede di sopprimere la parola «aggiuntivo»; propone, infine, di sopprimere i punti 12), 17), 18) e 19).

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) ritiene che, essendo questa l'occasione per delineare una politica per l'infanzia, il Governo e il Parlamento dovrebbero cercare di coglierla, così come hanno fatto le relatrici che hanno tradotto nei propri pareri la realtà della condizione di questa fascia d'età. Tuttavia, se il parere deve tradursi in semplici osservazioni, non crede abbia molto senso.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC) ricorda che il parere sul Piano del Governo è un atto fondamentale che la Commissione compie ogni due anni e che, durante tale periodo, essa svolge un intenso lavoro finalizzato ad acquisire le conoscenze necessarie a tracciare degli indirizzi sulla politica per l'infanzia. Personalmente ritiene che, se la Commissione riuscisse ad esprimere un parere unitario, lo stesso Governo se ne avvantaggerebbe ed acquisterebbe maggiore forza nella propria azione. Ricordato che uno dei capisaldi che hanno guidato l'azione della Commissione è certamente la Convenzione di New York, dichiara di non condividere i punti *b)* e *c)* della prima pagina del parere e neppure la richiesta del rappresentante del Governo di sopprimere i punti *i)*, *j)* e *k)* perchè essi non sono altro che le considerazioni svolte dai soggetti, auditi dalla Commissione, che lavorano ogni giorno per i problemi dell'infanzia. L'altro caposaldo

è rappresentato dalla legge n. 451, la quale prevede che il 50 per cento dei fondi vada destinato alla cooperazione all'infanzia nel mondo.

È d'accordo con il sottosegretario Sestini sul fatto che l'ultima parte del primo alinea del punto 7) riguardi i paesi in via di sviluppo e propone che esso si limiti a parlare di benessere materno-infantile. Concorda, altresì, sul fatto che l'implementazione dei programmi vaccinali debba avvenire nel quadro delle azioni della cooperazione internazionale, come suggerito dal rappresentante del Governo.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) propone che al punto 11), dopo le parole «strumenti di contrasto» siano aggiunte le seguenti: «e di reinserimento sociale».

Il senatore Rossana Lidia BOLDI (LNP), rilevato che la modifica richiesta dal sottosegretario Sestini relativamente al fatto che gli interventi umanitari riguardino non solo i bambini dell'Iraq, ma quelli di tutte le zone di guerra ricalca un'osservazione che aveva formulato allo schema di parere, osserva come buona parte del primo alinea del punto 7) riguardi materia sanitaria e quindi trovi una collocazione impropria in questa sede.

Il senatore Flavio TREDESE (FI) conferma che quanto previsto in tale parte del parere è già contenuto nel piano sanitario nazionale.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ritiene opportuno che la prima parte del punto m) sia così riformulata: «l'impulso alla progettazione delle politiche e dei servizi per l'infanzia». Quanto al punto 5), che dovrebbe concludersi alla data 2003, propone la seguente nuova formulazione: «5) in materia di rapporto tra mezzi di comunicazione e minori si dia piena attuazione alla risoluzione 8-00036 in materia di rapporto tra tv e minori approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare per l'infanzia il 12 febbraio 2003».

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) ritiene assolutamente inaccettabile l'atteggiamento assunto dal Governo nei confronti di un lavoro complesso ed importante svolto unitariamente dalla maggioranza e dall'opposizione, un atteggiamento che nei fatti provoca una svalutazione del ruolo della Commissione. Pertanto, pur manifestando un avviso fortemente positivo in merito allo schema predisposto dalla collega Leone, non ritiene che la sua parte politica potrebbe esprimere un parere favorevole vista la profonda riformulazione fatta del parere a seguito delle osservazioni svolte dal sottosegretario.

Il deputato Anna Maria LEONE (CCD-CDU) fa presente che alla Commissione interessa che, a fronte dell'esiguità delle risorse, si individuino dei punti prioritari su cui operare.

Il deputato Ugo LISI (AN) sottolinea che, a differenza di altre istituzioni, questa Commissione ha una visione di insieme delle problematiche dell'infanzia e quindi può svolgere un'azione di impulso nei confronti delle regioni.

Il senatore Gaetano FASOLINO (FI) concordando con il collega Lisi, prega il rappresentante del Governo di accogliere positivamente il lavoro svolto dalla Commissione, per poi metabolizzarlo secondo le proprie modalità.

Il senatore Augusto ROLLANDIN (AUT) ribadito che lo schema di parere è il frutto di un approfondito lavoro svolto dalla Commissione, osserva che il Governo potrà interpretare tale testo nel modo che riterrà più opportuno, anche alla luce del fatto che le riforme costituzionali attualmente all'esame del Parlamento comporteranno alcune variazioni importanti.

Dopo che il senatore Flavio TREDESE (FI) e l'onorevole Carla CASTELLANI (AN) hanno dichiarato il proprio voto favorevole e l'onorevole Piera CAPITELLI (DS-U) il proprio voto contrario, l'onorevole Anna Maria LEONE (CCD-CDU), pur esprimendo la propria preferenza per una soluzione che avesse raccolto un consenso più generale, dopo aver ringraziato il sottosegretario Sestini per lo sforzo compiuto, dichiara il proprio voto favorevole al parere così come riformulato.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, pone in votazione il parere sul Piano d'azione del Governo come riformulato a seguito del dibattito svolto (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia le relatrici onorevoli Leone e Valpiana per l'eccellente lavoro svolto, il sottosegretario Sestini e tutti i colleghi e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 21,50.

ALLEGATO

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA
SUL PIANO D'AZIONE E DI INTERVENTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI E LO SVILUPPO DEI SOGGETTI IN ETÀ EVOLUTIVA 2002-2004

La Commissione parlamentare per l'infanzia

a) esaminato il Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

b) considerando positivamente le linee d'indirizzo esposte nel Piano d'azione stesso ed in particolare la sottolineatura della stretta connessione tra la promozione e tutela dei diritti del minore e il riconoscimento del ruolo centrale della famiglia come comunità educante;

c) apprezzando altresì la volontà di potenziare il sostegno alla genitorialità e di rafforzare gli strumenti per proteggere i minori da forme di violenza e quelli per prevenire, tutelare e recuperare i bambini e gli adolescenti in difficoltà;

d) ritenendo tuttavia necessario ribadire il principio fondamentale dell'interesse superiore del minore, enunciato nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e in particolare nell'articolo 3 della Convenzione stessa, che afferma come tale principio debba essere una considerazione preminente in tutte le decisioni relative ai minori, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi;

e) ritenendo altresì opportuno richiamare il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS), svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, il quale, all'impegno n. 15, afferma che la famiglia è il nucleo di base della società e come tale deve essere potenziata e ha diritto a ricevere una protezione e un sostegno totale, e all'impegno n. 29, indica che il quadro di riferimento degli interventi a favore dei bambini e degli adolescenti è costituito dai principi generali dell'interesse preminente del bambino, della non discriminazione, della partecipazione, del diritto alla vita e allo sviluppo;

f) ricordando inoltre che il Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, secondo l'articolo 2, comma 1, della legge n. 451/97 sopra richiamata, ha l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la

cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, individuando altresì le modalità di finanziamento degli interventi previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali;

g) ricordando altresì che l'articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 prevede, al fine di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, la predisposizione da parte del Ministero degli affari esteri, per quanto di sua competenza, di un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del Piano nazionale, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo;

h) il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS) contiene l'impegno (n. 59) degli Stati a sviluppare o potenziare, se possibile entro la fine del 2003, piani d'azione nazionali corredati da obiettivi e traguardi specifici con scadenze temporali e misurabili;

CONSIDERATO CHE

numerose audizioni svolte in sede di parere sul Piano nazionale (del Segretario generale del Comitato interministeriale dei diritti umani, Luigi Citarella, del Presidente dell'UNICEF-Italia, Giovanni Micali, del Direttore generale dell'UNICEF-Italia, Roberto Salvan, del Direttore della direzione relazioni esterne dell'UNICEF-Italia, Donata Lodi, di rappresentanti del Coordinamento nazionale «Per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza» PIDIDA, costituito da associazioni e organizzazioni non governative italiane che operano a difesa dei bambini e degli adolescenti, e del Coordinatore degli assessori regionali alle politiche sociali, Antonio De Poli) concordano circa:

l'importanza di inserire nel Piano un quadro riassuntivo degli interventi e dei progetti già attuati ed esistenti a livello regionale;

l'impulso alla progettazione delle politiche e dei servizi per l'infanzia determinato dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, rispetto alla quale appare necessario precisare, con analisi puntuali, risultati, carenze, eccellenze, sia riguardo alle modalità di approccio ai bisogni, sia riguardo all'allocazione delle risorse;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

nel Piano sono da potenziare la trattazione dell'aspetto relativo al rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, comprese le modalità di finanziamento dei relativi interventi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, FORMULANDO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

1) nell'ambito del programma di interventi per il rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, che ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 costituisce parte integrante del Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, sia previsto un adeguato stanziamento a favore degli interventi umanitari per i bambini in zone di guerra;

2) si individuino idonei strumenti di interlocuzione e raccordo tra Stato e Regioni, ai fini dell'attuazione del Piano, dedicando, ad esempio, un'apposita sessione della Conferenza Stato-Regioni alla definizione di linee di intervento condivise, prevedendo che le risorse finanziarie da impiegare non possano essere inferiori a quelle utilizzate per l'attuazione del Piano precedente;

3) sia previsto l'impegno ad istituire un'Autorità garante per i diritti dei minori, come indicato dal documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS) all'impegno n. 31 (b) e dalla risoluzione del Parlamento europeo A3-0172/92 dell'8 luglio 1992 e auspicato altresì dalla Commissione parlamentare per l'infanzia nella Relazione in materia di giustizia minorile approvata all'unanimità il 17 dicembre 2002 e trasmessa alle Camere (Doc. XVI-bis, n. 1); tale Autorità dovrebbe avere il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori, vigilare sull'applicazione delle convenzioni internazionali e delle leggi in materia, ricevere le richieste e le segnalazioni relative, indagare sulle violazioni dei diritti dei minori, formulare proposte circa l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo, nonché riferire annualmente al Parlamento sulla propria attività;

4) in materia di rapporto tra mezzi di comunicazione e minori, si dia piena attuazione alla Risoluzione 8-00036 in materia di rapporto tra tv e minori approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare per l'infanzia il 12 febbraio 2003;

5) vi sia l'impegno ad attivarsi per realizzare annualmente, prevedendo i relativi finanziamenti, il riconoscimento «Città sostenibile delle bambine e dei bambini» e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, di cui all'articolo 17, comma 7, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nonché del Forum internazionale «Verso città amiche delle bambine e dei bambini» di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 2001, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, e altresì per promuovere le città sostenibili delle bambine e dei bambini in modo da realizzare città con più servizi e meno violenza, sostenendo i progetti dei comuni italiani che partecipano ai premi;

6) si dedichi particolare attenzione alla tutela sanitaria, come previsto anche dalla Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS), curando, in particolare i seguenti profili:

il benessere materno-infantile;

l'implementazione dei programmi vaccinali nel quadro delle azioni della cooperazione internazionale;

la creazione di appositi reparti finalizzati alla corretta ospedalizzazione dei bambini (promozione di ospedali amici dei bambini), in cui sia possibile perseguire il diritto all'istruzione, il mantenimento di spazi da dedicare al gioco, la possibilità di una presenza continuativa dei familiari;

iniziative per la prevenzione dei comportamenti devianti, per la prevenzione e la cura dell'AIDS e per una corretta alimentazione nell'infanzia e nell'adolescenza, favorendo un'informazione diretta a promuovere sane abitudini alimentari e stili di vita adeguati;

7) si tenga conto, nella programmazione di iniziative rivolte ai bambini e agli adolescenti, dell'importanza di renderle fruibili e condivisibili da tutti i bambini, anche se diversamente abili, assicurando l'adeguata presenza di personale per ogni bisogno assistenziale e potenziando le iniziative volte a rimuovere le barriere architettoniche, con particolare riferimento ai servizi igienici, di mensa, ricreativi e sportivi, nonchè incentivando il sostegno scolastico;

8) si pongano altresì i genitori di bambini disabili nelle condizioni di avere informazioni su come gestire le situazioni riguardanti la disabilità, potenziando, in particolare, l'efficacia dei segretariati sociali previsti dall'articolo 22, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dei servizi socio-sanitari per una effettiva presa in carico del bambino disabile e della sua famiglia, attraverso una precisa definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e dei relativi servizi;

9) si preveda la realizzazione di programmi volti a diffondere l'educazione alla multiculturalità, sia in ambito scolastico, sia più in generale nel tessuto sociale, anche attraverso l'inserimento di mediatori culturali all'interno dei consultori e delle scuole;

10) si sensibilizzi l'opinione pubblica al problema dell'eradicazione dell'accattonaggio infantile, individuando specifici strumenti di contrasto e di reinserimento sociale (telefono per segnalazioni, nuclei di operatori per la presa in carico di ogni segnalazione);

11) si favorisca la partecipazione dei bambini e degli adolescenti ai processi di elaborazione delle politiche che li riguardano;

12) si promuova nell'ambito degli istituti scolastici, nel rispetto della loro autonomia, l'istituzione di *èquipes* interdisciplinari al fine di individuare tempestivamente le situazioni di disagio, concordando con i responsabili e i docenti le iniziative idonee per affrontarle;

13) si promuova l'istituto dell'affidamento, rendendolo più flessibile ed idoneo alle effettive esigenze di tutela del minore e del suo preminente interesse a vivere in un ambiente sano e sereno;

14) in materia di giustizia minorile, si valorizzi la specializzazione dei giudici e si tenga conto dell'esigenza di unificare le competenze civili e penali, secondo le linee indicate nella Relazione in materia di giustizia

minorile approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare per l'infanzia il 17 dicembre 2002 e trasmessa alle Camere (*Doc. XVI-bis*, n. 1);

15) si assumano idonee iniziative affinché la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, il cui disegno di legge di ratifica è stato approvato definitivamente l'11 marzo 2003, sia attuata e resa efficace al più presto in tutti i procedimenti relativi ai minori di cui alla Convenzione stessa.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

121^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2120) Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il parere del relatore.

(1978) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo ed i contenuti dell'accordo oggetto della ratifica, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

(512) MANZIONE. – *Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento

(Parere su emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE, illustrati gli emendamenti al disegno di legge in titolo e ribadito che la disciplina del disegno di legge appare superata nella realtà, essendo ormai l'automazione delle conservatorie dei registri immobiliari un fatto compiuto sul territorio nazionale, rileva che alcune delle osservazioni già formulate sul testo del medesimo disegno di legge vanno ora riferite agli emendamenti 1.2 ed 1.4, i quali propongono disposizioni restrittive all'accesso ai dati contenuti nei registri immobiliari, ponendosi in contrasto con la natura pubblica dei registri immobiliari e configurando perciò una possibile lesione della libertà di informazione costituzionalmente garantita. Propone, pertanto, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.4.

Propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(817) GIULIANO ed altri. – *Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati*

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore BOSCETTO propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo, con le osservazioni già formulate in sede di relazione sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2131) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE e alle scommesse ippiche

(Parere su emendamenti alle Commissioni 6ª e 9ª riunite. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore MALAN, illustrati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di segnalare alle Commissioni di merito la necessità di riformulare l'emendamento 1.44, il quale fissando in capo alle regioni un obbligo di adozione di un programma annuale di interventi in materia, tra l'altro, di formazione professionale degli addetti

al settore ippico, appare invasivo di una competenza legislativa che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione configura come residuale generale delle regioni. Propone, inoltre, di invitare le Commissioni di merito a riformulare detto emendamento prevedendo il mero parere dell'UNIRE, essendo inopportuno subordinare la definizione del programma di interventi alla intesa con l'UNIRE, soprattutto con riguardo alla materia della formazione professionale, ma anche con riferimento agli altri ambiti oggetto del programma annuale di interventi nel settore ippico, che afferiscono a materie – tutela della salute, ordinamento sportivo, tutela del lavoro – di competenza legislativa concorrente.

Propone di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(2145) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE comunica alla Sottocommissione che il Presidente del Senato ha reso noto con propria lettera di aver assegnato in sede referente il disegno di legge in titolo alla Commissione giustizia, in considerazione del fatto che oggetto del decreto-legge è l'introduzione della previsione dell'arresto entro i limiti delle trentasei ore successive al fatto per gravi tipologie di reati di violenza in occasione di competizioni sportive. Dopo aver ricordato che la Camera dei deputati ha aggiunto diverse disposizioni in materia di ordine pubblico, che avrebbero potuto comportare un'assegnazione alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, il Presidente del Senato ha comunicato di aver ritenuto opportuno non disporre in tal senso, solo per garantire l'economia dei lavori parlamentari. In considerazione di ciò, il Presidente del Senato peraltro ha invitato il Presidente della Commissione giustizia a dare tutto il rilievo possibile al parere della Commissione affari costituzionali sul disegno di legge in titolo.

Il relatore BOSCETTO illustra il contenuto del decreto-legge in titolo e le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in prima lettura, soffermandosi in particolare sulle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge stesso. Tale disposizione introduce il concetto di «flagranza differita», che appare compatibile con il principio espresso dall'articolo 13 della Costituzione, nel quale non trova espressa garanzia il concetto di flagranza. L'arresto in flagranza, comunque, è stato ritenuto costituzionale dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 173 del 1971 e n. 3 del 1972. L'ampliamento della flagranza non ha rilievo negativo. D'altra parte l'ordinamento già contempla la possibilità di procedere all'arresto fuori dai casi di flagranza, come ad esempio nel caso di cui all'articolo 3 del

decreto-legge n. 152 del 1991, in materia di evasione, ovvero nelle ipotesi di omissione di soccorso di cui all'articolo 189 del codice della strada.

Dopo aver rilevato che sarebbe forse stato più opportuno prevedere che le fattispecie di cui all'articolo 1 del decreto-legge consentissero l'arresto anche non in flagranza, anziché estendere il concetto stesso di flagranza, e dopo aver sottolineato che, ovviamente, permane l'obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore dei provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge, ribadisce che non sussistono profili di conflitto con le disposizioni costituzionali ed in particolare con l'articolo 13 della Costituzione, il quale non impedisce l'individuazione in via legislativa di deroghe alla disciplina di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale.

Sottolinea, inoltre, che si tratta di una disciplina temporanea, destinata ad avere efficacia fino al 30 giugno 2005: ciò consentirà di valutarne l'efficacia nella sua applicazione concreta, soprattutto ai fini della prevenzione dei fenomeni di violenza, rispetto ai quali la possibilità di arresto entro le trentasei ore successive alla commissione del fatto costituisce un forte deterrente.

Quanto alle disposizioni aggiuntive introdotte dalla Camera dei deputati ritiene che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore BATTISTI rileva che il decreto-legge in titolo presenta profili di forte perplessità. Un primo ordine di considerazioni riguarda l'istituto della «flagranza differita»: dopo aver ricordato che l'articolo 382 del codice di procedura penale, nel fissare i requisiti in presenza dei quali vi è flagranza di reato, individua l'unica eccezione all'obbligo di previo atto motivato dell'autorità giudiziaria richiesto dall'articolo 13 della Costituzione, sottolinea che l'articolo 1 del decreto-legge lede pertanto lo stesso principio di flagranza come individuato dal codice, non rilevando a tale fine l'individuazione più o meno rigorosa del limite temporale entro cui si procede all'arresto di colui che abbia commesso il fatto. L'estensione della flagranza di reato appare molto pericolosa, poiché in futuro potrebbe essere ammessa l'applicazione di una misura analoga anche ad altre fattispecie. Segnala, inoltre, la scarsa attendibilità delle ricognizioni fotografiche o videofotografiche, esprimendo pertanto una forte preoccupazione per la dizione, introdotta dalla Camera dei deputati nel corso della prima lettura, «altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto», come presupposto per l'arresto: tale locuzione, infatti, da un lato non consente, per la sua indeterminatezza, la necessaria tassativa individuazione degli elementi oggettivi in questione; dall'altro, nel richiedere che il fatto emerga «inequivocabilmente», pone una condizione quasi impossibile.

In considerazione di tali rilievi esprime la convinzione che il decreto-legge in titolo introduca una disciplina gravemente configgente con il dettato costituzionale e con le vigenti disposizioni del codice di procedura

penale, sottolineando come sarebbe stato più opportuno intervenire sulla disciplina del fermo e prevedere l'applicazione di altre sanzioni.

La Sottocommissione, a maggioranza, approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(2128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore FALCIER, illustrati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di segnalare l'opportunità di riformulare l'emendamento 3.304 nel senso di escludere la natura vincolante del parere dei comuni in cui hanno sede gli impianti.

Propone, inoltre, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(223) MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»

(Parere su testo unificato alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN, dopo avere illustrato il testo unificato, derivante dalla approvazione di emendamenti sui quali la Commissione aveva già espresso parere non ostativo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sul testo unificato stesso.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

62^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2091) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio del seguito dell'esame.

(2094) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

(2095) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Moputo il 14 dicembre 1998, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

184^a seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Magri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(2128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il relatore FERRARA riferisce sugli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, osserva che occorre valutare se dall'emendamento 1.7 possano derivare effetti di cassa per il bilancio dello Stato. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MAGRI esprime avviso contrario sull'emendamento 1.7, da cui possono derivare oneri finanziari per i bilanci dello Stato, delle Regioni e dei Comuni interessati, nonché sugli emendamenti 1.104, suscettibile di determinare uno squilibrio finanziario nei conti societari dell'ENEL, 2.203, 3.306 e 3.307, che potrebbero determinare un'incidenza finanziaria conseguente ai loro effetti sui bilanci delle società elettriche. Osserva altresì che in relazione all'emendamento 3.45 andrebbe posta una condizione volta a precisare che i controlli dell'ARPA avvengono nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Il senatore MORANDO chiede chiarimenti sulle osservazioni inerenti all'emendamento 1.7.

Il sottosegretario MAGRI precisa che il differimento al 15 dicembre del termine del versamento delle aliquote da parte dei titolari delle concessioni delle coltivazioni di idrocarburi rischia di determinare degli effetti finanziari negativi.

Il presidente AZZOLLINI rileva che le osservazioni del rappresentante del Governo in merito agli emendamenti 2.203, 3.306, 3.307 e 3.45 sembrano riguardare aspetti prevalentemente attinenti a profili di merito e propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.7 e non ostativo sui rimanenti emendamenti.

Il senatore MORANDO preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta del Presidente rilevando che, in relazione all'esame di altri provvedimenti, la Commissione ha valutato in senso diametralmente opposto disposizioni analoghe a quelle recate dall'emendamento 1.7.

La Sottocommissione approva quindi la proposta del Presidente.

(2131) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche

(Parere alle Commissioni riunite 6^a e 9^a su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA illustra il disegno di legge in titolo, recante la conversione del decreto-legge n. 45 del 2003, concernente disposizioni urgenti relative all'UNIRE e alle scommesse ippiche, e dei relativi emendamenti trasmessi dalle Commissioni 6^a e 9^a riunite. Per quanto di competenza, in relazione al testo, segnala i commi da 2 a 6 dell'articolo 1 del decreto, che introducono una nuova disciplina del servizio di raccolta delle scommesse ippiche differendo al 6 maggio 2003 il termine per la regolarizzazione dei concessionari del suddetto servizio. Si pone, al riguardo, l'esigenza di chiarire i dati che consentono, secondo la relazione tecnica, di ipotizzare un'adesione del 65 per cento dei concessionari attualmente in condizioni di decadenza, ipotesi che costituisce il presupposto del conseguimento dell'equilibrio finanziario della nuova disciplina. Secondo la relativa nota del Servizio del bilancio appare inoltre necessario un chiarimento in relazione alla rideterminazione, a partire dal 1° gennaio 2003, della misura del corrispettivo minimo dovuto dai concessionari ed ai conseguenti effetti in termini di gettito, che non sono presi in considerazione dalla relazione tecnica, anche in rapporto ai diversi criteri di calcolo attualmente previsti dal decreto interdirigenziale 6 giugno 2002. In relazione al comma 7, che prevede un'articolata riduzione dell'aliquota dell'imposta unica relativa alle scommesse ippiche sportive, riscontra la ne-

cessità di un chiarimento dei dati forniti nella relazione tecnica, che stima, da un lato (in riferimento al comma 2), una raccolta totale delle sole scommesse ippiche pari, per il 2003, a 2.350 milioni di euro e, dall'altro (in riferimento al comma 7), una raccolta complessiva per le scommesse ippiche e sportive pari alla medesima cifra di 2.350 milioni di euro. La relazione tecnica, inoltre, non precisa i dati che consentono di costruire la stima dell'entità della perdita del gettito derivante da ciascuna delle misure previste dal comma 7. Il metodo di costruzione di tale stima appare invece necessario al fine di valutare l'incidenza delle disposizioni recate dal suddetto comma sulla disciplina previgente, di cui al secondo periodo dell'articolo 22, comma 16, della legge n.289 del 2002, legge finanziaria 2003, che autorizzava la riduzione, in misura non superiore ad un punto percentuale, dell'aliquota dell'imposta unica sulla quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. La relazione tecnica stima infatti che dall'attuazione del comma 7 derivi un onere complessivo di 48,6 milioni di euro, parte dei quali, per una quota pari a 39,7 milioni di euro, si asserisce già coperti mediante una equivalente riduzione di capitoli di bilancio autorizzata nell'ambito della citata legge finanziaria 2003 ed attuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2002; al riguardo la nota del Servizio del bilancio segnala che la relazione tecnica associata all'emendamento che introduceva nella legge finanziaria la citata disposizione quantificava la perdita di gettito per l'erario in un importo corrispondente di 39,7 milioni di euro. In proposito ritiene quindi necessario acquisire degli elementi idonei a verificare la congruità della quantificazione indicata nella relazione tecnica, specificando i maggiori oneri che derivano dall'attuazione del comma 7 rispetto alla legislazione previgente.

In relazione al comma 9, rileva che occorre valutare se l'inserimento di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali nonché del presidente dell'UNIRE nel Comitato generale per i giochi, comporti nuovi oneri quali la corresponsione di gettoni di presenza. In relazione al comma 10 osserva che occorre valutare se dall'affidamento dell'organizzazione della gestione dell'anagrafe equina all'UNIRE, nell'ambito del sistema agricolo nazionale, non possano derivare nuovi o maggiori oneri.

Il comma 12, lettera b), appare inoltre particolarmente importante, sotto il profilo della copertura, in quanto individua parte delle risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in titolo. Esso prevede la possibilità di istituire nuove lotterie, oltre a quelle previste dall'articolo 1 della legge 722 del 1955, anche al fine di consentire la partecipazione mediante collegamento telefonico o telematico. Come segnalato dal Servizio del bilancio, appaiono necessari dei chiarimenti sui criteri adottati per la quantificazione del relativo gettito, ivi compresi quelli sui criteri di valutazione degli *standard* di gradimento da parte dei consumatori, anche al fine di tener conto dei possibili effetti di sostituzione legati alla tendenza al trasferimento da una certa tipologia di lotteria ad altre e, quindi, della possibile riduzione del gettito di altre

lotterie. Considerando altresì che si tratta di far fronte a nuovi oneri che rivestono carattere permanente, anche in riferimento a quelli derivanti dall'attuazione del comma 1 (con parziale assunzione, a carico dello Stato, degli oneri derivanti dalla contrazione di un mutuo da parte dell'UNIRE con la Cassa depositi e prestiti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui), ritiene che sia necessario verificare un andamento costante del maggior gettito associato alle nuove lotterie.

In merito al comma 13, che stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze individui operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, per consentire all'Amministrazione di effettuare lotterie nazionali, anche con raccolta telefonica o telematica, oltre alle osservazioni già segnalate a proposito del comma 12, sulla quantificazione del gettito derivante dalle nuove lotterie, segnala l'esigenza di valutare gli eventuali costi di gestione legati ai citati operatori specializzati. In merito al comma 14, che reca le disposizioni di copertura, oltre alle correlate osservazioni sul comma 7, nonché sulla quantificazione del gettito derivante dalle nuove lotterie di cui ai commi 12 e 13, riscontra infine l'opportunità di acquisire un chiarimento in merito alla natura delle nuove lotterie ad estrazione istantanea e, in particolare, di quella su cui la relazione tecnica stima un utile erariale *standard* di 23 milioni di euro.

In merito agli emendamenti, segnala l'esigenza di acquisire una quantificazione verificata degli oneri derivanti dagli emendamenti 1.1 (di cui andrebbe comunque ridefinita la cadenza temporale) 1.43 e 1.45 al fine di valutare la congruità delle rispettive disposizioni di copertura. Occorre inoltre valutare se dagli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.33, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.7 e 1.0.8, che affidano nuovi compiti all'UNIRE ovvero pongono dei vincoli di destinazione alle risorse già riconosciute al suddetto Ente, non possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge n. 468 del 1978. In relazione agli emendamenti 1.0.9 e 1.0.10 è altresì necessario valutare la compatibilità con le disposizioni sulla programmazione delle assunzioni del personale degli enti pubblici, di cui all'articolo 34, comma 22 della legge n. 289 del 2002, legge finanziaria 2003, mentre gli emendamenti 1.0.11 e 1.0.12 dispongono un'espressa deroga alle suddette disposizioni.

Riscontra poi l'esigenza di verificare se dai seguenti emendamenti non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica: 1.9, 1.27, 1.29, 1.32, 1.26, 1.37, 1.39 e 1.44. Segnala inoltre i seguenti emendamenti, che sembrano comportare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate privi di elementi di quantificazione e della relativa copertura: 1.13, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 1.28, 1.30 e 1.40. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

(2145) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 28 del 2003, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, osserva che occorre valutare se le misure previste dall'articolo, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, *1-quater*, ai commi 2, 3 e 4 (obbligo di dotare i varchi di accesso agli impianti sportivi interessati di *metal detector* nonché di predisporre strumenti di registrazione televisiva nelle aree riservate al pubblico e di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto o invadano il campo), possano comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione alle osservazioni del relatore, precisa che dalle misure indicate non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il senatore CADDEO osserva che appare difficile assicurare che le suddette misure non comportino nuovi o maggiori oneri, per la finanza pubblica, considerato che la loro applicazione è estesa alla pressoché totalità degli impianti sportivi.

Il senatore GRILLOTTI sottolinea che anche gli impianti di proprietà pubblica sono generalmente dati in concessione, per la gestione, a società di natura privata, su cui grava l'onere delle suddette misure.

Il PRESIDENTE evidenzia come dal combinato disposto dell'articolo *1-quater*, comma 5, e dell'articolo *1-quinquies*, si evinca che i suddetti oneri gravano sulle società utilizzatrici degli impianti, le quali non possono che avere natura privata, altrimenti non sarebbero suscettibili di incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo *1-quinquies*.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2003, recante disposizioni ur-

genti in materia di bilanci degli enti locali. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS conviene con le considerazioni del relatore.

Il senatore MICHELINI chiede se il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio degli enti locali non costituisca una violazione dell'articolo 81, comma secondo, della Costituzione, suscettibile di valutazione, per quanto di competenza, anche da parte della Commissione bilancio.

Il presidente AZZOLLINI rileva che l'articolo 81 della Costituzione appare riferirsi al bilancio dello Stato mentre, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, lo Stato risulta competente a determinare le norme applicabili ai bilanci degli enti locali.

Il senatore MORANDO chiede chiarimenti sui possibili effetti finanziari derivanti dal suddetto differimento dei termini e sulla loro incidenza rispetto all'adempimento degli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno.

Il senatore GRILLOTTI osserva che, nonostante il differimento dei suddetti termini, resta ferma la facoltà degli enti locali di adottare i rispettivi bilanci entro il termine previgente. L'amministrazione del bilancio degli enti locali per dodicesimi con riferimento all'esercizio finanziario precedente, qualora il termine per la deliberazione del bilancio non venisse rispettato, determina peraltro un effetto virtuoso rispetto al Patto di stabilità interno. La proroga del suddetto termine, infine, consente tra l'altro agli enti locali di adeguare in modo più rigoroso le rispettive previsioni di bilancio alle norme del Patto di stabilità interno.

Il sottosegretario VEGAS precisa che l'articolo 81, comma secondo, della Costituzione non attiene al bilancio degli enti locali e conviene con le considerazioni del senatore Grillotti in merito al fatto che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione consente agli enti locali un più puntuale adeguamento al Patto di stabilità.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore ad esprimere, sul testo del disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, un parere non ostativo osservando, tuttavia, che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali non deve pregiudicare il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno.

La Sottocommissione conviene altresì di rinviare l'esame dei relativi emendamenti.

(2155) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO illustra il disegno di legge in titolo, recante la conversione del decreto-legge n. 51 del 2003, concernente modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS conviene con le considerazioni del relatore.

La Sottocommissione approva quindi un parere di nulla osta.

(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del testo proposto dalle Commissioni 1ª e 4ª riunite sui disegni di legge recanti modifiche ed integrazioni alla legge n. 801 del 1977, concernente l'istituzione e l'ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza. Per quanto di competenza, segnala che all'articolo 4, capoverso, l'articolo 10-*decies*, concernente l'istituzione di un Comitato di garanzia, è stato introdotto dalle Commissioni riunite a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.0.1, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il 27 febbraio 2003. Rileva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni relative al testo.

Il sottosegretario VEGAS consente con le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione esprime quindi sul disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'articolo 4, capoverso, articolo 10-*decies*, sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione conviene altresì di rinviare l'esame dei relativi emendamenti.

(14) EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo

(1606) VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo unificato proposto dalla Commissione e sui relativi emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MORO rileva che si tratta del testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo proposto dalla Commissione di merito, recanti disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari, e dei relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, segnala che è stata recepita la condizione, indicata nel parere reso dalla Commissione bilancio il 5 febbraio 2003, volta ad introdurre uno stanziamento, configurato come limite massimo di risorse (comma 2 dell'articolo 2), in relazione alle agevolazioni ICI connesse alle norme contenute nel comma 1 dell'articolo 2.

Segnala quindi gli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102, in quanto sembrano allargare la platea dei beneficiari delle agevolazioni in materia di ICI. Riscontra altresì l'esigenza di valutare se l'attuale formulazione del testo consenta di graduare l'attribuzione delle agevolazioni fiscali al fine di ricomprendere anche l'estensione dei benefici a nuove fattispecie, fermo restando il volume massimo di risorse stanziato. In caso contrario, gli emendamenti segnalati potrebbero comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, infine, l'emendamento 1.200 in quanto sembra suscettibile di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e non rileva osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102, ritenendo che possano comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime avviso contrario anche sull'emendamento 1.200 che, pur non apparendo formalmente in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, potrebbe essere interpretato nel senso di comportare degli effetti finanziari.

Il presidente AZZOLLINI osserva che la formulazione a tetto di spesa degli oneri derivanti dal disegno di legge in titolo appare idonea a garantire il carattere invariante degli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102. Il carattere facoltativo ed eventuale delle misure previste dall'emendamento 1.200 non sembra inoltre configurare nuovi o maggiori oneri anche per quanto concerne la suddetta proposta.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, un parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

(1975) Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione su emendamento. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA riferisce sull'emendamento 26.1 relativo al disegno di legge in titolo, che reca modifiche ed integrazioni al DPR n. 18 del 1967, concernente l'ordinamento del Ministero degli affari esteri. Per quanto di competenza, segnala che esso sembra comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato senza indicare una adeguata copertura finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione esprime quindi, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul suddetto emendamento.

(1978) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO rileva che si tratta della ratifica dell'Accordo con il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci. Per quanto di competenza, fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS conviene con le considerazioni del relatore.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, un parere di nulla osta sul provvedimento in titolo.

(2120) Istituzione dell'assegno « Giulio Onesti » in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore FERRARA, con l'avviso favorevole del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

37^a Seduta

La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(2155) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2002, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione: parere favorevole;

e per lo schema di decreto legislativo deferito:

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (n. 201): osservazioni favorevoli.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

23^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 13^a Commissione:

(2155) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(935) CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, delle Case di cura riunite s.r.l. con sede in Bari: parere favorevole con osservazioni.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MARTEDÌ 8 APRILE 2003

24ª Seduta

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Girfatti, ha adottato le seguenti deliberazioni per gli schemi di decreto deferiti:

alla 10ª Commissione:

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2000 relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana (n. 193): rimessione alla sede plenaria;

alla 12ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (n. 185): osservazioni favorevoli;

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nell'alimentazione animale» (n. 197): osservazioni favorevoli;

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali ad uso umano» (n. 202): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» (n. 201): osservazioni favorevoli con rilievi.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 6^a e 9^a RIUNITE

**(6^a - Finanze e tesoro)
(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE e alle scommesse ippiche (2131).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione(1188).
- Deputato DI LUCA. – Modifica all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, in materia di accesso da parte delle Forze di polizia ai sistemi informativi e ai dati detenuti dai vettori aerei e navali (2086) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali (2150).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).

- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*)

VII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003*).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).

- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).

- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493)
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).

- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).

- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (78).
- MONTI. – Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (528).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IX. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).

- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie (79).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).

- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993 (1978).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 (1904) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001 (2091) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999 (2094) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998 (2095) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001 (2101) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale relativo alla ripartizione delle disponibilità del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (n. 212).
- Schema di decreto ministeriale relativo alla ripartizione delle disponibilità del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (n. 213).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano.

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» (1918).
- Deputati Elio VITO ed altri. – Istituzione del Museo Nazionale della Shoah (1974) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Istituzione dell’assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico (2120) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico (894).
- ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, dell’atto:

- Relazione per l’individuazione delle disponibilità del Fondo per l’università e la ricerca e del Fondo per l’edilizia universitaria (n. 187).

II. Seguito esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, dell’atto:

- Schema di direttiva per l’anno 2003 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante «Istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 204).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti dell’Associazione dimore storiche italiane (ADSI).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere:
 - audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici.
 - audizione del Presidente e Amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato S.p.A.

- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo: seguito dell'esame del documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» (n. 201).
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2002 (*Doc. LXXXVII, n. 3*)
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla sicurezza alimentare con particolare riferimento ai controlli sulle produzioni agricole ed agroalimentari: audizione del sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana (n. 193).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri*).
- EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883).
- PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).
 - BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524).
 - RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).
 - ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1357).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, della Case di cura riunite s.r.l. con sede in Bari (935).
- VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti (1580).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità ci-

vile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio» (n. 190).

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana (n. 193).
- Decreto, e relativa relazione, concernente la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese (n. 200).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» (n. 188).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (n. 191).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (n. 192)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VANZO ed altri. – Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali (1106) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (626).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
- VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
- e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255 e 393 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo alla «Fondazione Marco Biagi» (2052).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
- TONINI ed altri – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).

- GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

II. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare (1917).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 199).
 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/37/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (n. 185).
 - Schema di decreto legislativo recante «Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nell'alimentazione animale» (n. 197).
 - Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali ad uso umano» (n. 202).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 9 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nelle aree urbane del Mezzogiorno e delle isole: seguito dell'esame del documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione (2155).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» (n. 201).

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Comunicazioni del Presidente in ordine al caso della cittadina nigeriana Amina Lawal Kurami.

- II. Comunicazioni del Presidente in merito alla missione effettuata in Kosovo ed alla partecipazione al Terzo Forum Mondiale sull'Acqua svoltosi a Kyoto.
-

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori d'età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).
- GIRFATTI ed altri. – Modifiche all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente il diritto del minore ad una famiglia (791).

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento dei documenti:

- Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269) (*Doc. CX*, n. 1).
 - Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza relativa all'anno 2001» (ai sensi dell'articolo 10, della legge 28 agosto 1997, n. 285) (*Doc. CLXIII*, n. 1).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva concernente il ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese: audizione del Presidente dell'Istituto di studi e analisi economica Alberto Majocchi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA **sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite** **ad esso connesse**

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 13,45

Audizione dell'assessore alle politiche dell'ambiente della Regione Lazio, Marco Verzaschi.

Audizione del presidente della provincia di Latina, Paride Martella.

Audizione del presidente della provincia di Rieti, Giosuè Calabrese.

Audizione del presidente della provincia di Viterbo, Giulio Marini.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 8,30

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo – ENPALS.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la riforma amministrativa

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (n. 178).
 - Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) (n. 179).
 - Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (n. 182).
 - Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 13,40

Comunicazioni del Presidente.

Deliberazioni ai sensi della legge istitutiva.

Audizione del dottor Giuseppe Scanni, giornalista già collaboratore de «Il Giornale».

Audizione del dottor Ferdinando Brunelli, già dirigente della Sirti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana**

Mercoledì 9 aprile 2003, ore 13,30

Audizione dell'ammiraglio Giuseppe Grignolo.